
**PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA**

2026-2029

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO	5
I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)	5
I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura.....	5
I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria.....	5
I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo.....	6
I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie	10
I.A.5 Accesso alle banche dati	10
I.B) Analisi del contesto esterno.....	14
I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)	14
I.C) Analisi del contesto interno	17
I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)	17
I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure).....	23
II. STRUTTURA DELL'UFFICIO	30
II.A) Procuratore della Repubblica.....	30
II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure).....	30
II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica.....	32
II.A.3 Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (art. 64 Circ. Procure).....	34
II.B) Procuratore aggiunto.....	35
II.B.1 Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (art. 6 co. 4 Circ. Procure).....	35
II.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure).....	35
II.C) Vicario.....	35
II.C.1 Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure)	35
II.C.2 Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)	35
II.C.3 Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure).....	35
II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio	35
II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure).....	38
II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio	38

II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio	47
II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna	48
II.E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative	51
II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative	52
II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.	52
II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (<i>art. 10 co.2 lett. a</i>)	54
II.F.2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (<i>art. 10 co.2 lett. b</i>)	54
II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (<i>art. 10 co.2 lett. c</i>).....	54
II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (<i>art. 10 co.2 lett. e</i>)	55
II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (<i>art. 10 co.2 lett. f</i>).....	55
II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (<i>art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure</i>)	55
II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficino di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (<i>art. 6 co.6 Circ. Procure</i>)	56
II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (<i>art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure</i>)	56
II.I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (<i>art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure</i>)	56
II.L) Magistrati onorari	56
- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (<i>art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure</i>)	56
III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	61
III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (<i>art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure</i>)	61
III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (<i>art. 11 co. 3 n. 14</i>)	74
III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (<i>art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure</i>)	74
III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (<i>art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure</i>).....	75
III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (<i>art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure</i>).....	77
III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (<i>art. 17 co.2</i>)	78

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	79
IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale	79
IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 2 co. 2 Circ. proc.).....	80
IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale	80
IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.	81
IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure) ...	82
IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.	83
IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)	86
IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)	87
IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)	87
IV.I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)	87
IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)	87
IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)	88
IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: (Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto)	89
IV.N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)	91
IV.O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)	91
IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)	92
IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)	93
IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)	99
IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)	100

IV.T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato. (art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure)	101
V. CRITERI DI PRIORITÀ	102
V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)	102
V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure).....	105
V.A.2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)	107
V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)	107
VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO	109
VI.A) Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):	109
VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;	109
VI.A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;	112
VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.	113
VI.B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure).	114
VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA	115
VII.A) Criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. (solo per le Procure Distrettuali). (art. 11 co. 3 n. 21 Circ. Procure)	115
VII.B) Magistrati assegnati alla D.D.A. (art. 30 Circ. Procure)	115
VII.C) Unità competente in materia di antiterrorismo (art. 30 co. 6 Circ. Procure)	115
VII.D) Struttura della D.D.A.	115
VII.E) Assegnazione degli affari (art. 36 Circ. Procure)	116
VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI	117
VIII.A) Esoneri	117
VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati	117
IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ	119
IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.	119

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	0
Procuratori aggiunti	0	0
Sostituti Procuratori	11	2

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica	VIGLIONE Gabriella	Gruppi 5 e 6
Procuratore aggiunto		
Sostituto Procuratore	BOSSI Valentina	Gruppi 1 , 4 e 5
	GALLO Alessandro	Gruppi 1, 2 e 6
	PARATO Elena	Gruppi 1 e 3
	CRAVERO Mattia Francesco	Gruppi 2 e 3
	PIERGIANNI Daniele	Gruppi 3, 4 e 6
	BOSSO Ludovico	Gruppi 1 e 3
	DE BELLIS Filippo	Gruppi 2 e 3
	NICODEMI Giulia	Gruppi 3, 4 e 6
	BALDARI Maria	Gruppi 1 e 3
	N.N.1	Gruppi 1 e 3
	N.N.2	Gruppi 1 e 3

I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice procuratore onorario	8	5
Funzione	VPO	Unità organizzativa
Vice procuratore onorario	BIANCO Roberta	UCP
	BOSIO Davide	UCP
	RUSSO Ombretta	UCP
	N.N.α	--
	N.N.β	--
	N.N.γ	--
	N.N.δ	--
	N.N.ε	--

I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo

Inquadramento	Organico	Vacanti
Direttore amministrativo	1	1
Funzionario	5	2
Cancelliere	5	3
Assistente	8	3
Operatore	5	0
Conducente	2	2
Ausiliario	3	0
TOTALE	29	11

All'esposizione dei numeri occorre aggiungere qualche osservazione .

A seguito della riforma della geografia giudiziaria disposta con D.L.vo 7 settembre 2012 n. 155 (*“Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148”*), il circondario di Ivrea, unico sopravvissuto nel Distretto alla soppressione dei Tribunali costituiti in località non sede di provincia¹, ha visto completamente ridisegnata la sua struttura.

Invero all'originario circondario eporediese² sono stati accorpati , con un'operazione quasi unica, i territori delle (nell'occasione sopprese) sezioni distaccate di Ciriè e Chivasso, sezioni distaccate che prima rientravano nel circondario del Tribunale di Torino.

E' così accaduto che, con un'operazione per così dire geometrica, il circondario di Ivrea abbia unito al suo originario territorio due vastissime aree, collocate nella prima cintura torinese, molto densamente abitate, ricche di ogni tipo di problematica come tipico delle periferie delle grandi città. In concreto, senza voler anticipare l'analisi della realtà criminale del territorio accorpato, sotto il profilo meramente numerico va detto che **il circondario ha più che triplicato il territorio di competenza ed il bacino di utenza**, passando ad una superficie totale di 302.800 m² e soprattutto passando **dagli originari 184.000 abitanti del precedente circondario di Ivrea agli attuali 515.309³**, divenendo di fatto il secondo Tribunale del Piemonte per numero di abitanti.

Fanno attualmente parte del circondario ben 173 comuni, distribuiti come detto su un vastissimo territorio ed alcuni del tutto contigui alla città di Torino (alla quale sono addirittura collegati da mezzi urbani).

Ma al di là delle scelte di politica giudiziaria che hanno determinato un simile circondario, quello che qui rileva osservare è che, a fronte dell'accorpamento di un così vasto territorio e quindi del triplicarsi del bacino di utenti, il “nuovo” circondario di Ivrea nato con la riforma della geografia giudiziaria non ha purtroppo accorpato alcuna risorsa dai territori incamerati, come invece avvenuto per quei circondari che hanno accorpato tribunali soppressi.

Al contrario, ad Ivrea è successo l'opposto: **si sono moltiplicati territorio ed utenza** (sottratti al circondario di Torino), **ma non vi è stato contestualmente alcun significativo incremento delle piante organiche dei vari settori**. Tale adeguamento non vi è stato nel 2013 all'entrata in vigore della riforma e, per i successivi ormai 11 anni, vi è stato un lento, progressivo e faticoso incremento

¹ infatti la riforma in Piemonte ha determinato la soppressione dei tribunali di Saluzzo, Mondovì, Casale Monferrato, Tortona, Acqui Terme, Pinerolo.

² dall'antico nome romano di Ivrea, Eporedia.

³ dati tratti da COSMAG.

della pianta organica dei magistrati (passata da 4 + 1 a 9 + 1 e infine a 11 + 1), ma **incredibilmente non vi è stato adeguamento della pianta organica del personale amministrativo, della polizia giudiziaria** (tuttora in _totale e persistente violazione dell'art. 6 co.1 D. L.vo 28 luglio 1989 n. 271)⁴ e dei VPO.

Di qui le enormi problematiche operative di un ufficio che, a causa del riferito genetico difetto strutturale e del persistente mancato adeguamento delle risorse umane, si vede costretto a rispondere all'enorme domanda di giustizia con **strumenti mortificantemente inadeguati**, ed a limitare pertanto i suoi obiettivi alle esigenze urgenti e macroscopiche, necessariamente postergando l'auspicabile miglior risposta di giustizia a tempi migliori, se mai finalmente verrà dotato delle risorse idonee; **in concreto l'Ufficio vede inesorabilmente crescere il carico di lavoro e l'arretrato, con ingravescente e giustificata frustrazione di chi vi lavora e insoddisfazione dell'utenza.**

La situazione del personale amministrativo, geneticamente inadeguata come sopra sottolineato, è divenuta **intollerabile per effetto delle progressive seppure fisiologiche perdite di unità** per effetto di pensionamenti, trasferimenti, concessioni di distacchi, aspettative e congedi per varie ragioni.

Ad oggi sono **qui effettivamente in servizio 18 unità di personale amministrativo** e davvero si riescono a stento a coprire i servizi essenziali, mortificando quotidianamente le aspettative di giustizia del territorio, l'impegno e la professionalità dei magistrati e del personale stesso.

NESSUN UFFICIO DEL CIRCONDARIO (E SI RITIENE NEPPURE NEL PAESE) SI TROVA IN UNA SITUAZIONE SIMILE.

Si riporta, per chiarezza anche visiva, una tabella che raffronta le Procure del circondario, avuto riguardo alle piante organiche di magistrati e personale amministrativo⁵, oltre che alle pendenze⁶.

Tabella Uffici Requirenti Distretto di Torino

UFFICIO	SEDE	PIANTA ORGANICA MAGISTRATI	PIANTA ORGANICA PERSONALE AMMINISTRATIVO	PENDENT I al 31.12.22 (mod. 21 + 21 bis)	PENDENZ E PRO CAPITE
Procura della repubblica	ALESSANDRIA	12	61	6.917	576
Procura della repubblica	AOSTA	5	29	258	52
Procura della repubblica	ASTI	11	52	3.076	280
Procura della repubblica	BIELLA	4	17	3.782	946

⁴ Il decreto interministeriale 28 ottobre 24 avente ad oggetto «Determinazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2024/ 25», che finalmente - dopo oltre 11 anni adegua la consistenza della sezione di polizia giudiziaria portandola da 8 a 24 unità, è tuttora lettera morta, in attesa di attuazione.

⁵ Si fa qui riferimento alle piante organiche "teoriche", senza dare alcun rilievo ai dati di effettiva copertura (o scopertura).

⁶ i dati relativi alle pendenze sono tratti dalla "Pubblicazione dati di interesse degli uffici giudiziari su condizioni critiche di rendimento del C.S.M., divulgata dalla Settima Commissione con comunicazione 10/10/23

⁷ Come dimensionata all'esito del D.M. 14/02/2018



Procura della repubblica	CUNEO	11	51	3.369	306
Procura della repubblica	IVREA	12 ⁸	29	19.422	1619
Procura della repubblica	NOVARA	8	33	4.441	555
Procura della repubblica	TORINO	62	247	33.137	534
Procura della repubblica	VERBANIA	5	19	1.876	375
Procura della repubblica	VERCELLI	8	33	2.292	287

Risulta evidente, anche a prescindere dal numero degli utenti (rispetto ai quali la Procura di Ivrea è la seconda del circondario dopo quella del capoluogo di regione), **pur avuto riferimento al solo parametro delle piante organiche dei magistrati** (peraltro ampiamente insufficiente come denota il rapporto numerico incredibilmente sproporzionato tra magistrati e procedimenti pendenti ed il numero di pendenze pro capite), **che la pianta organica del personale amministrativo di questa Procura è drammaticamente sottodimensionata rispetto alle altre del distretto**, in particolare avuto riferimento a quelle con un analogo numero di magistrati (e pur con un incomparabilmente inferiore numero di procedimenti: si vedano le piante organiche del personale amministrativo di Asti, Cuneo, Alessandria), avendo peraltro una pianta organica significativamente inferiore persino rispetto ad uffici (quali Novara e Vercelli) con un minor numero di magistrati (ed un imparagonabilmente minore numero di procedimenti).

Dalla data della presa di possesso di questo procuratore, avvenuta 3 anni fa⁹, ad oggi, l'ufficio, già pesantemente gravato dalla costante e vistosa carenza di personale in ragione del citato mancato adeguamento della pianta organica al triplicarsi del circondario avvenuto a seguito della riforma nel 2013, **ha perso di fatto ben 11 unità di personale amministrativo**, di cui 3 per pensionamento (funzionari Palla e Panzera, operatore Bertone, oltre all'operatore Mosca che era qui distaccata da altra amministrazione), 3 per trasferimento (cancelliere Cancellara e assistenti Puddu e Manni), 2 per distacco ad altra sede disposto dal Ministero (assistenti Princigalli e Rago), 1 per dimissioni (assistente Papa), 1 per decesso (funzionario Sategna), 1 per congedo di lunga durata per motivi di maternità (cancelliere Cavallo); sono già stati disposti e avranno luogo a breve, rispettivamente il pensionamento e le dimissioni di altri due dipendenti (funzionario Allegri e ausiliario Carlesso).

A fronte di ciò, l'Ufficio ha ricevuto tre sole nuove unità di personale amministrativo (operatore Arrigo, Assistenti Simonetti e Iacona, tutti provenienti da diverse esperienze lavorative e senza alcuna esperienza o competenza specifica), ha stabilizzato due operatori che avevano contratto a termine (ma che già lavoravano nell'Ufficio); ha avuto il distacco temporaneo di un'unità della Regione; a seguito di interpello straordinario sono state qui applicate temporaneamente due funzionarie.

⁸ Si fa qui riferimento alla pianta organica teorica, in realtà i magistrati in servizio sono 10; il calcolo pro capite riportato è dunque impreciso per difetto.

⁹ 16/02/2022

La scopertura effettiva della già misera pianta organica del personale amministrativo supera oggi il 40%.¹⁰

E tuttavia rischia a breve di peggiorare ancora sensibilmente per gli ulteriori trasferimenti e i pensionamenti annunciati.

La situazione della carenza di organico, ormai più volte reiteratamente segnalata al Sig. Procuratore Generale, al Consiglio Giudiziario, al Ministero, è ormai limite della gestibilità. In questi mesi, nonostante i costanti e quotidiani sforzi del poco personale presente **si è reso necessario abolire ben quattro unità organizzative pur fondamentali per il funzionamento dell'Ufficio**, ovvero l'Ufficio Giudice di Pace, l'Ufficio Affari Civili, l'Ufficio Statistica, l'Ufficio Ignoti.

Tali soppressioni sono risultate doppiamente dolorose in quanto i compiti relativi sono stati ovviamente redistribuiti sul restante personale, in aggiunta alle mansioni già svolte, con evidente ulteriore aggravio del carico personale dei dipendenti e rallentamento dell'efficienza complessiva dell'Ufficio. Per non dire delle gravi ripercussioni nei servizi verso l'utenza, sempre più frustrata nella più che legittima aspettativa di ottenere una adeguata risposta di giustizia.

Tutto il personale è oberato da una serie di mansioni aggiuntive rispetto a quelle principali (a causa appunto della redistribuzione dei servizi degli uffici soppressi); le segreterie dei PM (ciascuno dei quali ha in carico in media oltre 2000 fascicoli) non sono costituite neppure da una unità per ciascun magistrato, ed ovviamente con livelli diversi di competenza; numerosi servizi fondamentali (quali ad esempio le iscrizioni le notizie di reato, il Casellario, l'URP, le spese di giustizia) sono coperti da una sola persona, con evidente impossibilità di provvedere alla necessaria sostituzione in caso di assenza per qualsiasi motivo del dipendente dedicato al servizio in questione.

Mancano soprattutto unità di personale competente per i servizi più delicati : la pianta organica non prevede la presenza del dirigente; il posto di direttore non è mai stato coperto dal 2013; dei pochi funzionari in organico ne rimangono in servizio effettivo solo 3¹¹; dei pochi cancellieri in organico ne è attualmente in servizio 1, degli 8 assistenti ne restano in servizio solo 3. In sostanza, un manipolo di personale raccogliaccico che si vede sopraffatto da una mole di incombenze per i quali non ha alcuna possibilità di risultare adeguato.

Tutto ciò determina una quotidiana e costante situazione di grande tensione del personale, costretto a lavorare in **condizioni di massimo stress e con grave timore di incorrere in più che prevedibili errori e omissioni**, dalle conseguenze evidentemente anche molto gravi.

La progressiva e mai sanata riduzione del personale determina in aggiunta uno stato di scoramento nei dipendenti superstiti, che si sentono di fatto investiti di una missione materialmente impossibile, **in assenza di qualsivoglia segnale incoraggiante da parte degli uffici ministeriali preposti all'organizzazione.**

Nel contempo l'utenza, comprensibilmente sempre più insoddisfatta, cerca con crescente difficoltà di ottenere ascolto ed evasione delle proprie richieste, spesso ricorrendo a istanze reiterate anche con diversi canali di trasmissione, ciò che determina un ulteriore ingolfamento delle poche risorse a disposizione.

¹⁰ V. allegata tabella del personale in organico e presente.

¹¹ E una andrà in pensione a fine marzo 2025

Il prossimo e pressoché certo depauperamento ulteriore del personale per effetto dei trasferimenti già disposti e dei pensionamenti previsti, in assenza di nuovi ingressi, determinerà di fatto una concreta impossibilità di operare.

Non si può gestire una Procura con 10 magistrati (presenti) e oltre 19.000 fascicoli¹² con un manipolo esangue di pochi superstiti della già misera pianta organica (effetto di vistoso errore di determinazione da 11 anni irrisolto!).

I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie

Le **risorse finanziarie** vengono erogate annualmente dalla Procura Generale che ne indica quantità e destinazione. Le assegnazioni sono sostanzialmente stabili negli anni con lievissima tendenza all'incremento .

Per l'anno 2024 sono state erogate le sottoindicate risorse :

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione
Eu. 7.702,75 (somma erogata)	Eu. 7.702,75 (somma spesa)	Capitolo 1451.21 (carta)
Eu. 6.000 (somma erogata)	Eu. 5.997,53 (somma spesa)	Capitolo 1451.22 (cancelleria)
Eu. 3.000 (somma erogata)	Eu. 2.992,60 (somma spesa)	Capitolo 1451.14 (toner)

Le risorse tecnologiche

L'ufficio dispone di risorse tecnologiche limitate e per buona parte alquanto datate. Recentemente sono stati assegnati 8 nuovi pc, non ancora consegnati.
Allo stato si dispone delle apparecchiature sottoindicate.

Risorse tecnologiche	Disponibilità	Destinazione
fotocopiatori	14	Uso comune
pc	50	24 in uso al personale amministrativo; 26 in uso alla polizia giudiziaria;
pc	11	in uso ai magistrati

I.A.5 Accesso alle banche dati

Se l'organizzazione del lavoro di ogni ufficio giudiziario rappresenta il presupposto per rendere efficiente ed efficace il servizio giustizia, non vi è dubbio che l'adozione di qualsiasi iniziativa non può più prescindere dalle potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica. Per queste ragioni e questi scopi, si intende prestare particolare attenzione nel predisporre ogni utile accorgimento per "informatizzare" l'Ufficio e per rendere al meglio l'uso di ogni applicativo, anche avvalendosi del supporto del Magrif, ed altresì sollecitando opportuni interventi di formazione, essendosi verificato

¹² Sempre per restare solo all'indicazione dei fascicoli iscritti a carico di noti nei Registri mod. 21 e 21 bis, ma non si possono dimenticare quelli iscritti ai Registri mod. 44, 45, 46.: si veda il quadro dei flussi del 2023 e 2024: v. paragrafo I.C.1

che spesso il personale non appare adeguatamente preparato all'impiego di nuovi dispositivi informatici¹³.

Intanto:

- ogni postazione di lavoro (magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria) dispone di p.c. ; quelle dei magistrati dispongono di stampanti dedicate e, quasi sempre, di scanner; quelle del personale amministrativo dispongono quantomeno di una stampante condivisa e sono collegate con fotocopiatrici impostate come stampanti di rete; quasi sempre sono dotate di scanner;
- ogni postazione di lavoro dei magistrati è collegata a quelle delle relative segreterie, onde permettere lo scambio digitale di atti;
- le postazioni dei magistrati e delle segreterie sono dotate dell'applicativo TIAP, per la digitalizzazione degli atti; quasi tutte anche dell'applicativo di Microsoft Office , per la dettatura con riconoscimento vocale;

Si utilizzano tutti gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della giustizia¹⁴. In particolare, quanto all'uso degli applicativi ministeriali:

- SNT -

Il personale amministrativo effettua e gestisce le notifiche tramite SNT, che è in dotazione a quasi tutti i dipendenti.

- SICP e CONSOLLE PENALE -

Tutto il personale è in grado di utilizzare correntemente il registro unico SICP per l'iscrizione delle notizie di reato e la successiva gestione; ugualmente, accade per l'utilizzo di SICP per le ricerche dei dati inerenti ai procedimenti pendenti sia dinanzi al giudice unico sia dinanzi al giudice di pace. Su tutte le postazioni dei magistrati è installata la CONSOLLE Penale e, tra altro, le statistiche per le valutazioni di professionalità vengano attualmente tratte dall'applicativo. Anche a questo fine, i magistrati togati possono inserire e aggiornare i dati relativi alle proprie udienze, ovvero delegarvi il personale incaricato della statistica, che provvede in ogni caso ad aggiornare l'inserimento dei dati relativi agli affari civili alle esecuzioni.

- CONSOLLE CIVILE DEL PM –

¹³ Situazione sulla quale ha influito certamente anche la situazione di decentramento dell'ufficio rispetto alla sede del distrettuale, unitamente alla gravissima e perdurante carenza di personale amministrativo.

¹⁴ Ossia: la posta elettronica certificata (PEC); il Sistema Notifiche Telematiche; l'applicativo Script@ per la gestione del protocollo; Time Management per la gestione delle presenze; il sistema INIT per la fatturazione elettronica; il S.I.C.P. e i sistemi collegati: S.I.R.I.S. e Consolle Area Penale; il Portale Notizie di Reato (PNR) per la ricezione delle notizie di reato; il portale Deposito atti Penali per la trasmissione atti da parte dei legali; il sistema SICP per la gestione del Modello 42, mantenendo anche un registro cartaceo per sicurezza e controllo; il SIAMM, compreso il Sistema Web per la "Liquidazioni delle Spese di Giustizia"; Il SIES per le esecuzioni penali; il SIPPI per le misure di prevenzione; Il SIC per i certificati del casellario prenotabili anche on-line, **il nuovo e molto problematico APP.**

E' in uso sulle postazioni del Procuratore e della dr.ssa BOSSI (che ha gestito gli affari civili al tempo della reggenza e che tuttora sostituisce il Procuratore in tale servizio in caso di sua assenza)¹⁵ nonché su quelle del personale amministrativo che gestisce gli affari civili.

- PORTALE NDR -

Si utilizza correntemente il Portale delle Notizie di Reato ed il sistema delle cd. Annotazioni preliminari. Dopo la presa di possesso di questo procuratore sono state date disposizioni per la trasmissione delle notizie di reato e dei relativi seguiti esclusivamente su portale¹⁶ (tranne che in casi eccezionali in cui debbano essere trasmessi supporti informatici documenti di gran peso, ecc.), con indubbia razionalizzazione del servizio della ricezione notizie di reato e con notevole risparmio di risorse anche da parte delle polizie giudiziarie e degli enti che inviano le notizie di reato stesse¹⁷. Sono stati, infatti, abilitati tutti i soggetti apicali e, a cascata, i relativi sottoposti UPG e agenti di PG, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Allo stato, tale modalità di consegna della notizia di reato viene utilizzata da tutte le forze di polizia per le notizie di reato inerenti ai Registri modello 21, 45, 44 e ha così sostituito il sistema della posta elettronica certificata su due indirizzi di posta elettronica dell'Ufficio. Inoltre, il Portale viene anche utilizzato per l'inoltro degli atti urgenti, nonché per la trasmissione dei seguiti alla notizia di reato.

- TIAP -

Il programma TIAP in tutte le sue funzioni è stato installato sulle postazioni di tutti i magistrati, nonché delle rispettive Segreterie. Sono state nel tempo implementate le disposizioni in base alle quali si è disposto che venissero avviati alla scansione mediante TIAP tutti i procedimenti destinati all'esercizio dell'azione penale ovvero interessati da misure cautelari o incidenti probatori. La digitalizzazione avviene grazie al prezioso ausilio del personale esterno a ciò destinato dal Ministero della Giustizia (peraltro recentemente dimezzato a seguito di cambio della ditta interessata ; ora opera una sola unità, per giunta dopo che il servizio ha conosciuto alcuni mesi di blocco totale .

- ADI: ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI -

A seguito della riforma, il Centro di raccolta dei dati delle intercettazioni è stato dotato del nuovo applicativo ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI – ADI; il personale di polizia giudiziaria addetto è stato all'uopo formato e sono state eseguite l'installazione e la predisposizione dei relativi SOFTWARE, nonché le prove tecniche per il suo utilizzo in collaborazione con i tecnici del Presidio CISIA di Torino; è stato anche completato il RESET della base dati e l'inserimento

¹⁵ E' prevista l'estensione dell'utilizzo anche da parte di altri magistrati quando l'organico degli stessi (ora scoperto al 44,4%) verrà implementato.

¹⁶ Con nota prot. 22-418 U - Trasmissione delle notizie di reato solo su Portale.

¹⁷ In precedenza l'ufficio richiedeva la trasmissione cartacea delle notizie di reato e dei seguiti con successivo scarico dal portale notizie di reato solo ad annotazione pervenuta. Il sistema, oltre a risultare particolarmente oneroso per chi doveva quotidianamente depositare le notizie di reato in forma cartacea e anche per l'ufficio che doveva destinare significative risorse alla ricezione, generava non infrequentemente doppie iscrizioni, confusioni ovvero mancate iscrizioni nel caso di notizie di reato provenienti da polizie giudiziarie esterne al circondario che potevano non essere a conoscenza della particolare modalità di trasmissione richiesta dall'ufficio e si limitavano quindi alla sola trasmissione su portale.

delle figure dell'amministratore di sistema, del Procuratore, dei suoi delegati, dei gestori delle intercettazioni, nonché degli operatori e degli addetti di sportello.

- TEAMS –

Il personale di segreteria, i magistrati ed anche le forze di polizia, territoriali ed in servizio presso la procura di Ivrea sono stati dotati dell'applicativo TEAMS, che viene correntemente usato per le udienze da remoto, per l'attività di polizia giudiziaria, per le riunioni on-line.

- PEC –

L'Ufficio si avvale delle diverse PEC, facenti capo a determinati soggetti o settori.

procuratore.procura.ivrea@giustiziacerit.it .	casellario.procura.ivrea@giustiziacerit.it ;
dirigente.procura.ivrea@giustiziacerit.it	intercettazioni.procura.ivrea@giustiziacerit.it ;
segreteriepm.procura.ivrea@giustiziacerit.it ;	carabinieri.procura.ivrea@giustiziacerit.it ;
depositoattipenali.procura.ivrea@giustiziacerit.it ;	polizia.procura.ivrea@giustiziacerit.it ;
attiurgenti.procura.@giustiziacerit.it	gdf.procura.ivrea@giustiziacerit.it
esecuzioni.procura.ivrea@giustiziacerit.it ;	

- PORTALE DEPOSITI PENALI e PEC dedicata ai difensori per l'inoltro degli atti diversi da quelli di cui all'art.415 bis, comma 3 c.p.p. -

A seguito del D.L. n.137/2020 (art.24) presso l'Ufficio è in uso il Portale Depositi Penali per l'esclusivo l'inoltro delle istanze e richieste di cui all'art.415 bis, c.3 c.p.p. Il PDP, nel dettaglio, consente la trasmissione telematica (selezionabile da apposito menù) degli atti successivi alla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini. La preventiva annotazione nel Re.Ge.Web della nomina del difensore (di fiducia o d'ufficio), l'avvenuta notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e l'annotazione di tale ultimo evento all'interno del Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR) Modello 21 (procedimenti a carico di noti) sono requisiti indispensabili per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati. Il Portale è attivo.

Inoltre, per l'applicazione dell'art.24 D.L. n.137/2020 riguardo alla trasmissione da parte dei difensori degli atti diversi da quelli di cui all'art.415 bis, c.3 c.p.p. l'Ufficio ha chiesto e ottenuto dal Ministero della Giustizia un indirizzo pec dedicato.

- APP: Il nuovo programma prescelto dal ministero per il passaggio al processo penale telematico è ormai in uso da oltre un anno e viene impiegato dal personale amministrativo come dai magistrati, pur con gravissime difficoltà e rallentamenti nel servizio a causa delle molte inefficienze e carenze del sistema stesso, peraltro in continua fase di evoluzione .

- Area informatica condivisa

L'ufficio dispone di un sistema di cartelle condivise tra i magistrati e le rispettive segreterie ed ufficiali di polizia giudiziaria; è inoltre presente ed attiva da molti anni un'area informatica comune interna all'ufficio, nella quale vengono collocati in apposite cartelle atti delle varie articolazioni che possono essere di interesse comune o rispetto ai quali appare comunque utile lo scambio (area della quale ci si propone a breve una pulitura e razionalizzazione giacché contiene anche cartelle e documenti molto risalenti e non più di interesse).

Analogamente è attivo da anni un sistema di cartelle condivise con il Tribunale nelle quali vengono inseriti gli atti del pubblico ministero che possono essere impiegati dai giudicanti nelle fasi successive (atti conclusivi delle indagini, richieste di incidente probatorio, richieste di decreto penale, richieste di intercettazione e simili).

- Il sito della Procura.

Dopo la presa di possesso di questo procuratore il sito della Procura è stato interamente aggiornato e dotato di nuova architettura.

Ed infatti, si era rilevato che la struttura e la nomenclatura, nonché il contenuto dei servizi offerti erano ormai obsoleti, poiché da tempo non più implementati ed aggiornati. Si è, pertanto, resa necessaria un'opera di rivisitazione dell'architettura del sito, nonché delle diverse voci e dei relativi contenuti. Attualmente si procede a costante e progressivo aggiornamento mediante implementazione delle informazioni e dei documenti via via ritenuti di interesse per la pubblicazione e con l'adeguamento delle sezioni relative ai servizi ed al personale presente.

I.B) Analisi del contesto esterno

I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (*art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure*)

Il circondario di competenza comprende ben 173 Comuni, con un territorio di 302.800 m², ricompreso nella provincia di Torino e confinante - da nord verso est, sud-est - con le province di Aosta, Biella, Vercelli, Asti.

Il bacino di utenza è pari a circa 515.309¹⁸ abitanti, essendo formato da un territorio ad altissima densità abitativa, cosicché **il circondario di Ivrea risulta essere, per numero di abitanti, il secondo del Piemonte dopo Torino.**

Il territorio ricomprende centri molto grandi (quali Chivasso, Venaria, Settimo, Ciriè, Borgaro) per lo più collocati nella prmissima cintura nord del capoluogo di regione, su cui principalmente gravita la popolazione per numerosi servizi sociali e amministrativi, diversi da quelli giudiziari.

Proprio le caratteristiche territoriali e le problematiche sociali ed economiche legate alla alta urbanizzazione ed alla contiguità periferica/subalternità rispetto a Torino determinano in modo essenziale le caratteristiche qualitative e quantitative della criminalità del circondario, interessato fin dagli anni '60 dai vari fenomeni connessi alla immigrazione nazionale collegata all'espansione industriale delle grandi aziende, poi evolutisi nelle multiformi e fluide problematiche della difficile integrazione della periferia più disagiata del capoluogo, fino a passare di recente all'ancora più problematico impatto con l'emigrazione internazionale.

¹⁸ dati tratti da COSMAG.

Il territorio ha una lunga tradizione di piccola e grande imprenditoria con conseguente allocazione, specie negli anni 60 e 70, di grandi aziende come pure - anche attualmente - di aziende medio-piccole e di servizi. Il frastagliato e vario panorama economico di riferimento ha costituito e costituisce territorio di cultura per molteplici forme di criminalità, da quella strettamente economica, a quella legata alle violazioni in materia ambientale nonché, in generale, alle problematiche della sicurezza del lavoro .

Nel contempo la densità e la varietà degli insediamenti, con la presenza di fasce sociali per vario motivo disagiate, continua a determinare nel territorio una importante presenza di reati predatori o di criminalità comune; ma non può dimenticarsi che il territorio è altresì sede di insediamenti di tipo mafioso per lo più di origine 'ndranghetista (più volte interessati da processi della locale DDA), che tuttora si manifestano quantomeno con ricorrenti reati spia.

Imponente e peraltro crescente è poi l'impatto dei reati di codice rosso e comunque legati alla violenza di genere o familiare o contro vittime vulnerabili. Si tratta certo di un fenomeno in linea con l'analoga tendenza nazionale , ma le caratteristiche del circondario, come si è detto interessato da vari fenomeni di marginalità sociale, sembrano costituire bacino ideale per il verificarsi anche di tali delitti, che pure - in generale - non appaiono direttamente legati a specifici ambiti sociali o economici, essendo sostanzialmente trasversali.

Le sopra riportate considerazioni di carattere generale vanno specificate avuto riguardo all'analisi dei dati statistici raccolti, tanto con riferimento ai flussi ed allo stato delle pendenze¹⁹ quanto all'analisi - per quanto possibile dettagliata ed esplicita - della realtà criminale e quindi dei vari tipi di reato registrati.

In primo luogo va ribadito che il circondario, come già sopra ricordato, ospita insediamenti attivi di **criminalità organizzata di tipo mafioso**, rispetto ai quali si registra la ripetuta attivazione di procedimenti gestiti dalla D.D.A.A. torinese, senza però che tale gestione assorba completamente il fenomeno, residuando ovviamente una significativa consistenza di procedimenti relativi ai c.d. “reati fine” o anche a delitti comuni (o almeno che appaiono tali) posti in essere dai sodali, prima e/o a prescindere dall'intervento della DDA. Paradigmatici e preoccupanti in tal senso appaiono i numeri delle iscrizioni relative ad esempio a reati estorsivi (circa 60²⁰ iscrizioni a carico di noti e 50 a carico di ignoti per le estorsioni consumate ,ovvero degli incendi e dei danneggiamenti seguiti da incendio, comunque assestati su oltre 60 iscrizioni a carico di ignoti e una trentina a carico di noti.

Tra i reati comuni, dati preoccupanti emergono con riferimento ai **reati patrimoniali** cosiddetti **predatori** (furti nelle abitazioni, in particolare, ma anche furti comuni e rapine) stimolati - quantomeno nelle zone meno abitate - dalla struttura del territorio di campagna o montagna con abitazioni o insediamenti abbastanza isolati e poco controllabili dalle forze dell'ordine del territorio, oltretutto situati in prossimità di grandi vie di comunicazione che costituiscono altrettante vie di fuga (autostrada Torino- Aosta, Torino- Milano e diverse altre superstrade specie nelle prima periferia di Torino).

¹⁹ V. punto 1.C.

²⁰ i dati numerici riportati , laddove non specificamente riferiti ad un periodo o ad un anno, devono intendersi quale media annua per il periodo esaminato(2021- 2024)

Infatti, con riferimento ai furti comuni, si segnalano, per restare agli ultimi due anni²¹, ben 850 procedimenti a carico di persone note ed oltre 6.400 a carico di persone ignote (il lieve calo di iscrizioni registrato nell'anno 2024 è certamente legato alla sopravvenuta procedibilità a querela del reato, che ne ha determinato una flessione nell'impatto giudiziario ma non certo nell'oggettività del fenomeno criminale; per quanto riguarda i furti in abitazione, se il dato delle iscrizioni a carico di noti si attesta intorno ai 130 procedimenti, le iscrizioni a carico di ignoti arrivano a circa 2250 procedimenti. Nè pare da trascurare il dato relativo alle rapine (oltre 120 a carico di noti, oltre 80 a carico di ignoti.) Importante anche il dato relativo alle truffe, esponenzialmente aumentate per effetto del diffuso utilizzo della rete Internet in tutte le sue esplicazioni: sono oltre 600 le iscrizioni annue a carico di persone note, circa 1.000 quelle a carico di ignoti.

Sembra costante il dato inerente al fenomeno dei crimini legati al **traffico delle sostanze stupefacenti**, pur registrandosi, nell'ultimo periodo, un significativo aumento numerico dei casi con importante dato ponderale e relativamente alle cosiddette nuove droghe sintetiche che, in modo allarmante, si stanno diffondendo soprattutto tra i più giovani): per restare agli ultimi due anni si registrano 300 iscrizioni a carico di noti e circa 6 a carico di ignoti.

Tra i reati specialistici, il maggior numero di procedimenti riguardano l'ormai noto fenomeno dei **reati di violenza di genere, di violenza domestica e in danno di persone vulnerabili**.

Il dato numerico è davvero importante e significativo :pur rimanendo alle fattispecie più evidenti e riconoscibili:

- con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) si sono verificate ben 332 iscrizioni a carico di noti nell'anno 2023 e 3394 nell'anno 2024;
- con riferimento al reato di stalking (art. 612 bis c.p.) si sono verificate rispettivamente 150 e 175 iscrizioni a carico di noti negli anni indicati;
- le violenze sessuali raggiungono le 70 iscrizioni a carico di noti e le 30 a carico di ignoti oltretutto con un trend preoccupantemente crescente).

Importante appare pure il dato relativo ai reati di lesioni iscritti, certamente non tutti riferibili all'ambito del "codice rosso", ma comunque assestato sui dati numerici decisamente preoccupanti, oltre 335 iscrizioni a carico di noti e circa 35 a carico di ignoti.

Quanto agli **omicidi consumati e tentati**, si segnalano 18 omicidi nel periodo 2023/24 con indagato identificato e 9 a carico di ignoti, delitti che hanno spesso interessato l'ambito domestico o familiare (talora anche con omicidio suicidio).

Nello stesso arco temporale si contano complessivamente 111 procedimenti per **reati contro la P.A.**, una trentina di **reati fallimentari** a carico di noti e 13 reati di **usura**. Le iscrizioni per **reati tributari** sono state oltre 350.

Una vera emergenza si registra poi con riferimento al fenomeno degli **infortuni sul lavoro, delle malattie professionali** e, in generale, delle **violazioni attinenti alla prevenzione antinfortunistica**, settore che nel nostro circondario, giunge pressochè ad eguagliare numericamente il dato relativo ai reati di codice rosso e di violenza di genere, situazione probabilmente unica nell'ambito del distretto

²¹ Ma il trend è assolutamente costante rispetto agli anni precedenti, con lievi oscillazioni di anno in anno.

e legata alle molte problematiche di un territorio già ospite negli anni 60/70 di grandi insediamenti industriali e successivamente oggetto di una piuttosto alluvionale occupazione da parte di piccole e medie imprese, talora anche di ambito familiare o poco più, che fanno ampio ricorso ad agenzie interinali di prestazione di lavoro ovvero ad altri fenomeni di marginalità economica quali lavoro in nero, subappalto di manodopera, lavoratori irregolari sul territorio dello Stato, *et similia*.

Molto importante e costantemente in seppur lieve aumento è il dato dei reati relativi alla sicurezza sul lavoro. Nell'ultimo biennio si sono registrati complessivamente, per **decessi ricollegabili ad attività lavorativa (infortuni o malattie professionali) o comunque per violazioni colpose**, 27 iscrizioni a carico di noti nonché ben 150 iscrizioni a carico di ignoti; i procedimenti per **lesioni colpose** sono stati 275 a carico di noti e ben 862 a carico di ignoti. Si tratta, come è facile comprendere di numeri di particolare importanza che esprimono appieno le difficoltà del settore, aventi drammatici risvolti anche sul versante delle indagini penali. Non a caso nel circondario si verificato viene nel 2023, uno dei più gravi e drammatici eventi infortunistici degli ultimi anni, ovvero l'infortunio mortale plurimo avvenuto a Brandizzo, ove un treno in corsa ha travolto uccidendoli ben 5 operai addetti alla manutenzione dei binari.

Le iscrizioni per **decessi o lesioni ricollegabili a colpa medica o professionale** nel periodo monitorato (e in aumento rispetto al biennio precedente) sono state 9 a carico di noti e 33 a carico di ignoti. Importante è stato dato degli **omicidi stradali**: ben 45 a carico di noti e 10 a carico di ignoti; le **lesioni stradali** hanno determinato 131 iscrizioni a carico di noti e 63 a carico di ignoti²².

Nel settore dei **reati ambientali** si registra un andamento sostanzialmente costante nell'ultimo biennio, in linea col biennio precedente: circa 200 iscrizioni per le violazioni del D.L.vo 152/06; i reati **contro gli animali** sono stati una cinquantina.

I.C) Analisi del contesto interno

I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (*art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure*)

L'Ufficio riceve una media costante di circa 7.000 procedimenti l'anno a carico di "noti", tra cui 6.500 circa iscritti a mod.21 e 500 o poco meno (con lieve flessione negli ultimi due anni) iscritti a mod. 21 bis.

Il dato statistico indica che si tratta di un *trend* assodato negli anni, quanto meno a partire dal periodo post pandemico.

Particolarmente significativo appare anche l'alto numero di procedimenti a carico di ignoti, ove si registra una media annua di sopravvenuti di poco inferiore agli 11.000 procedimenti annui (ancora una volta il calo numerico registrato nell'ultimo anno è da riferirsi con ogni probabilità alla sopravvenuta procedibilità a querela di diversi reati).

Si riportano qui in seguito i dati relativi ai flussi di lavoro, con riferimento al quadriennio 2021/2024.

²² Il lieve calo riscontrato rispetto alle lesioni stradali colpose è verosimilmente imputabile alla mutata disciplina della procedibilità.

Si riportano qui in seguito i dati relativi ai flussi di lavoro, con riferimento al quadriennio 2021-2024.

PROCEDIMENTI MOD. 21	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	13.171	15.068	15.381	15.617
SOPRAVVENUTI	5.960	6.184	6.599	6.419
ESAURITI	4.063	5.871	6.363	5.483
PENDENTI FINALI	15.068	15.381	15.617	16.553

PROCEDIMENTI MOD. 21 bis	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	3.621	3.687	3.634	3.338
SOPRAVVENUTI	486	508	428	412
ESAURITI	420	561	724	1.377
PENDENTI FINALI	3.687	3.634	3.338	2.373

PROCEDIMENTI MOD. 44	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	5.629	5.379	4.229	3.844
SOPRAVVENUTI	11.539	10.488	11.327	9.544
ESAURITI	11.789	11.638	11.712	9.113
PENDENTI FINALI	5.379	4.229	3.844	4.275

PROCEDIMENTI MOD. 45	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	1.946	1.892	1.519	1.805
SOPRAVVENUTI	3.098	4.237	3.746	3.500
ESAURITI	3.152	4.610	3.460	3.788
PENDENTI FINALI	1.892	1.519	1.805	1.517

Il mero dato numerico dei flussi può essere meglio definito con riguardo alle tipologie di reati più ricorrenti ed anche con riguardo al carico di lavoro trattato dai gruppi specialistici.

Sotto il primo profilo può essere utile la lettura della sottoindicata tabella, relativa agli ultimi due anni (2023 e 2024) e riportante i sopravvenuti, con riguardo ad alcuni più ricorrenti reati .

STATISTICA REATI SOPRAVVENUTI 2023

REATO	NOTI	IGNOTI
Art. 624 CP	462	3675
Art. 624 bis CP	77	1138
Art. 628 CP	60	40
Art. 629 CP	44	50
Art. 640 CP	600	1001
Art. 73 DPR 309/90	163	36

ART. 572 CP	332	23
ART. 612 BIS CP	150	8
ART. 609 BIS CP	61	22
ART. 575 CP	7	3
ART. 644 CP	6	1
ART. 423 CP	13	42
ART. 424 CP	15	32
ART. 449 CP	7	14
ART. 589 INF	16	80
ART. 590 INF	141	454
Art. 590 sexies CP	5	12
ART. 589 BIS CP	24	5
ART. 590 BIS CP	71	36

STATISTICA REATI SOPRAVVENUTI 2024

REATO	NOTI	IGNOTI
Art. 624 CP	387	2762
Art. 624 bis CP	55	1102
Art. 628 CP	62	37
Art. 629 CP	58	49
Art. 640 CP	618	960
Art. 73 DPR 309/90	134	30
ART. 572 CP	334	16
ART. 612 BIS CP	175	11
ART. 609 BIS CP	70	33
ART. 575 CP	11	6
ART. 644 CP	4	2
ART. 423 CP	12	31
ART. 424 CP	17	30
ART. 449 CP	10	12
ART. 589 INF	11	70
ART. 590 INF	134	408
Art. 590 sexies CP	4	21
ART. 589 BIS CP	21	5
ART. 590 BIS CP	60	27

Per meglio focalizzare anche il peso dei procedimenti, o quanto meno di quelli specialistici , si rimanda alla sottoindicata tabella, riportante le assegnazioni pervenute a ciascun gruppo specialistico²³ negli ultimi due anni, monitoraggio che permette di accertare per il gravosissimo impatto dei reati colposi e di sicurezza del lavoro da un canto e di codice rosso dall'altro.

MONITORAGGIO SPECIALISTICA 2023 -2024

dal 1.1.23 al 31.12.23

GRUPPO	N° componenti	FASCICOLI assegnati	n. medio pro capite
--------	---------------	------------------------	------------------------

²³ Escluso il gruppo 6, che tratta le esecuzioni penali, di cui di riferisce separatamente.

1.Sicurezza lavoro e colposi	4	776	194
2 - reati economici	3	224	74,6
3 – codice rosso e reati fasce deboli	6	860	143,3
4 – reati ambientali	3	360	120
5 – reati P.A.	2	54	27

dal 1.1.24 al 31.12.24

GRUPPO	N° componenti	FASCICOLI assegnati	n. medio pro capite
1.Sicurezza lavoro e colposi	5	919	183,8
2 - reati economici	3	176	58,6
3 – codice rosso e reati fasce deboli	7	917	131
4 – reati ambientali	3	291	72,75
5 – reati P.A.	2	57	28,5

Quanto ai flussi del lavoro del Gruppo 6 - Esecuzioni Penali , si riporta qui di seguito lo schema relativo ai provvedimenti lavorati nei quattro anni di riferimento (2021- 2024):

STATISTICA ESECUZIONE PENALE

	2021	2022	2023	2024
Provvedimenti di cumulo (art.663 cpp)	56	74	115	84
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp.)	8	11	6	4
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 1 cpp. Senza sospensione)	29	38	27	28
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 5 cpp. con sospensione)	111	149	142	62
Ordine di esecuzione (legge n. 199/2010 con sospensione)	2	8	5	2
Ordine di esecuzione (art. 656 co. 10° c.p.p. Agli arresti domiciliari)	8	11	5	7
Revoca Decreti di Sospensione(art. 656 co. 8° c.p.p.)	25	27	17	27
Richieste del Pubblico Ministero	4	8	10	3
Altre Richieste del Pubblico Ministero	108	133	160	128
Ricorso per Cassazione	0	0	0	0
Pareri	0	2	3	5
Visto del Pubblico Ministero	395	436	247	260
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Affidamento Servizio Sociale	55	36	57	35

Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Detenzione Domiciliare	7	16	14	12
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Semiliberta'	1	0	2	4
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Indultino	0	0	0	0
Concessione Misure Alternative alla Detenzione – Espiazione Presso il Domicilio	0	0	0	0
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Liberazione Condizionale	0	0	0	0
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Arresti domiciliari	0	0	4	0
Revoca Misure Alternative alla Detenzione	4	8	111	4
Rigetto Misure Alternative	0	0	1	2
Differimento	0	1	1	1
Sospensioni	1	2	4	2
Espulsione	0	0	1	0
Decreti di Irreperibilita'	14	24	11	3
Liberazione Anticipata	112	142	196	170
Richieste Applicazione Benefici (Amnistia-Indulto-Depenalizzazione)	1	1	0	0
Richieste al Giudice di Esecuzione (altre)	27	27	29	33
Revoca Beneficio ex artt. 168 c.p. - 674 c.p.p. - Classe III	14	17	15	31
Revoca Beneficio ex artt. 163 comma 4 c.p. - Classe III	0	0	0	0
Revoca Beneficio ex art. 165 c.p. - Classe III	9	9	33	46
Ordini di Scarcerazione per Decorrenza e Scadenza Pena	27	37	42	48
Archiviazioni - non luogo a provvedere	147	318	90	186
Archiviazioni - Fine espiazione	62	72	75	65
Archiviazioni - Provvedimento giudice dell'esecuzione	8	10	7	13
Archiviazioni - Provvedimento giudice di sorveglianza	0	0	0	0
Archiviazioni - Perdita di competenza	70	86	114	93
Archiviazioni - Provvedimento Altre autorità	0	0	0	0
Altro - Attesa Archiviazione	0	0	0	0
Trasmissione istanza per concessione misure alternativa art. (art. 656 co. 5° c.p.p.)	10	8	19	5
Estinzioni Magistrato di Sorveglianza	18	24	30	41
Estinzioni Giudice Esecuzione	59	11	17	17
Trasmissione atti al MDS per conversione pena pecuniaria	0	0	0	0

Trasmissione atti al MDS per l'esecuzione di sanzioni sostitutive	0	4	1	3
Esecuzione Pena Accessoria	44	25	47	48
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - affidamento in prova	0	0	0	4
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - detenzione domiciliare	1	0	0	0
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - semiliberta'	0	0	0	0
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - Esecuzione presso il Domicilio	0	0	0	0
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - Indultino	0	0	0	0
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - Differimento Pena nelle Forme della Detenzione Domiciliare	0	0	0	0
Concessione Rimedi Risarcitori D.L. 92/2014	0	1	3	8
TOTALE	1440	1776	1561	1484

Con riguardo alla materia delle **misure di prevenzione** si riporta il sotto indicato prospetto relativo ai flussi relativi:

MISURE DI PREVENZIONE				
	2021	2022	2023	2024
SOPRAVVENUTE	7	0	7	3
ESATURITE	0	0	0	23

Quanto agli **Affari Civili**, nel periodo di riferimento 2021 2024 si sono registrati i seguenti flussi di lavoro :

Richieste ricevute nel **2021** sul SICID: 7672

Richieste ricevute nel 2021 sul SICID in materia di FAMIGLIA: 3162

Richieste ricevute nel 2021 sul SICID in materia MINORILE: 20

Richieste ricevute nel 2021 sul SICID in materia STATO PERSONA E DIRITTI PERSONALITA': 522

VISTI 5511

PARERI 1452

ALTRO 689

Richieste ricevute nel **2022** sul SICID: 8481

Richieste ricevute nel 2022 sul SICID in materia di FAMIGLIA: 3318

Richieste ricevute nel 2022 sul SICID in materia MINORILE: 16

Richieste ricevute nel 2022 sul SICID in materia STATO PERSONA E DIRITTI PERSONALITA': 660

VISTI 6445
PARERI 1391
ALTRO 539

Richieste ricevute nel **2023** sul SICID: 8617
Richieste ricevute nel 2023 sul SICID in materia di FAMIGLIA: 3310
Richieste ricevute nel 2023 sul SICID in materia MINORILE: 17
Richieste ricevute nel 2023 sul SICID in materia STATO PERSONA E DIRITTI PERSONALITA':
525
VISTI 6597
PARERI 1218
ALTRO 547

Richieste ricevute nel **2024** sul SICID: 8938
Richieste ricevute nel 2024 sul SICID in materia di FAMIGLIA: 3268
Richieste ricevute nel 2024 sul SICID in materia MINORILE: 22
Richieste ricevute nel 2024 sul SICID in materia STATO PERSONA E DIRITTI PERSONALITA':
367
VISTI 6936
PARERI 900
ALTRO 750

Con riguardo alle **cause civili promosse del PM**, si sono registrati :

- nell'anno 2021: 41 ricorsi promossi dal P.M.
- nell'anno 2022: 39 ricorsi promossi dal P.M.
- nell'anno 2023: 19 ricorsi promossi dal P.M.
- nell'anno 2024: 15 ricorsi promossi dal P.M.

I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (*art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure*)

Il progetto organizzativo redatto per il triennio 2020/2022 dal precedente Procuratore dedicava assai ben poco spazio all'esposizione programmatica degli obiettivi, in realtà implicitamente desumibili dai contenuti delle disposizioni organizzative riportate nelle varie parti del progetto. Invero l'unica espressa menzione degli obiettivi la si rinviene - quasi *incidenter tantum*- nella parte introduttiva²⁴ laddove, una volta esposti brevemente l'andamento dei flussi e la situazione generale dell'ufficio con particolare attenzione alla grave carenza di personale amministrativo e di polizia giudiziaria, il Procuratore esprimeva la sua preoccupazione per il funzionamento del servizio giustizia nel territorio, situazione della quale riteneva di dover tener conto nella redazione del progetto organizzativo “**perdurando l'obiettivo di ridurre le pendenze e i tempi di smaltimento degli affari**”, obiettivi definiti come minimi e realizzabili comunque solo con la copertura delle vacanze di organico.

²⁴ a pagina 5

A fronte di tale sintetica esposizione va detto peraltro che il progetto organizzativo conteneva disposizioni e strutture indirizzate al corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nelle sue varie declinazioni.

Peraltro questo procuratore interveniva - in fase di variazione del P-O. - **anche in adempimento delle osservazioni e degli specifici rilievi mossi al progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente Dirigente con delibera C.S.M. del 18 maggio 2022 (Pratica numero 599/OP/2021) ai punti 2.2) e 2.6).**

Sul punto, pur rimandandosi al complesso dell'articolata delibera, basti qui ricordare che il Consiglio osservava- formulando specifico rilievo - per quanto riguarda il **punto 2.2**, che ***“i criteri di organizzazione dell'ufficio non sono stabiliti sulla base dell'analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza, non rinvenendosi alcun dato al riguardo.....”*** e, relativamente al punto 2.6, che **“non sono individuati gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire.....”**

Veniva perciò integrato in fase di variazione il previgente progetto organizzativo , seguendo le indicazioni dettate dal Consiglio .Premessa l'analisi dei flussi venivano così individuati :

- obiettivi organizzativi;
- obiettivi di repressione criminale;
- obiettivi di produttività.

Quanto agli obiettivi organizzativi, si indicava quale l'obiettivo da perseguire è quello di un “efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, per ottenere il quale occorre predisporre sistemi organizzativi che consentano di:

razionalizzare il sistema di ricezione delle notizie di reato, sia nelle operazioni materiali di ricezione ed iscrizione²⁵ , sia dando le opportune indicazioni alle polizie giudiziarie e agli enti affinché vengano trasmesse nel modo corretto notizie di reato che contengono già gli elementi utili per un efficace avvio delle indagini e perché si evitino fenomeni purtroppo non infrequenti di duplicazioni di invii o di trasmissione sul circuito sbagliato²⁶, situazioni che generano inutili aggravii di lavoro e non infrequenti doppie iscrizioni ovvero iscrizioni di procedimenti certamente destinati alla trasmissione per competenza;

- selezionare correttamente le notizie di reato fin dall'arrivo per indirizzarle immediatamente al magistrato assegnatario, da individuarsi secondo le regole predeterminate e oggettive utilizzate dall'ufficio (in particolare dovranno ovviamente essere trasmesse in tempo reale al magistrato

²⁵ in tal senso si è già provveduto con una serie di disposizioni che hanno modificato il precedente sistema di trasmissione notizie di reato rendendo necessario il ricorso alla trasmissione esclusivamente telematica sul portale (con limitate e specifiche eccezioni): v. nota prot. 22-418 U - trasmissione delle notizie di reato solo su portale; ovvero hanno dettato indicazioni per le modalità di trasmissione delle notizie di reato urgenti o relative alle intercettazioni: v. nota prot. 22- 403 U – indicazioni alla pc alla PG per trasmissione notizie di reato urgenti o relative a intercettazioni; ovvero ancora hanno dato indicazioni per la trasmissione delle notizie di reato carico di ignoti mediante elenco : v. nota prot. 22-411 – Trasmissione ignoti per elenco; ovvero ancora hanno dato disposizioni interne per la corretta ricezione delle notizie di reato: v. nota prot. 22-16 I – disposizioni interne su ricezione e iscrizione ndr da portale.

²⁶ in tal senso si è già provveduto con diverse disposizioni , ad esempio nota prot. 22-658 U - linee guida in tema di reati informatici - ovvero nota prot. 22-712 U -- disposizioni in tema dissequestro e restituzione auto.

assegnatario non sono le notizie di reato urgenti ovvero relative ad arresti, fermi, sequestri e decessi, ma altresì quelle afferenti alla materia del c.d. “codice rosso”, rispetto alle quali occorre una immediata presa di conoscenza da parte del PM destinatario per i provvedimenti ritenuti urgenti e necessari;

- **individuare correttamente i Gruppi specialistici idonei** - per competenza oggettiva e per quantità di magistrati - a fronteggiare i procedimenti delle relative materie; obiettivo da ottenere in primis mediante la già avvenuta riorganizzazione dei Gruppi specialistici ;

- **individuare modalità di assegnazione predeterminate e oggettive dei procedimenti anche all'interno dei Gruppi specialistici**, in un'ottica di trasparenza e di perequazione dei carichi di lavoro, con la previsione di eventuali coassegnazioni nel caso di procedimenti che coinvolgano più competenze specialistiche ovvero abbiano particolare complessità;

- **individuare modalità di affiancamento ai singoli sostituti da parte degli appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria**, che possano perciò costituire un valido, costante ed immediato supporto per i primi ovvero più rapidi accertamenti ovvero per quelle indagini che per la particolare delicatezza o complessità, anche dovuta alla connessione con altri procedimenti, non si ritengano di delegare esternamente ;

- **individuare modalità di affiancamento ai PM da parte dei VPO** per la gestione rapida della fase predibattimentale, per il coordinamento rispetto alla fase dibattimentale laddove l'accusa venga sostenuta in udienza dall'onorario, nonché comunque a supporto dei magistrati togati anche nella fase di chiusura indagini;

- **elaborare i criteri di priorità** nella trattazione degli affari in modo sintonico con le indicazioni del Procuratore Generale per le determinazioni in tema di avocazione nonché con la scelta del Tribunale di indicare a sua volta dei criteri di priorità nella formazione dei ruoli processuali in applicazione del disposto di cui all'art. 132 bis disp.att.c.p.p. e ricalcandone il contenuto ;

- **individuare correttamente e chiaramente i casi per cui è previsto l'assenso ovvero il visto** ²⁷;

- individuare, anche d'intesa col tribunale, meccanismi che consentano al pm togato di seguire il proprio procedimento anche dopo l'esercizio dell'azione penale, avanti al GIP/GUP e nella fase dibattimentale, quantomeno nei casi di procedimenti di particolare gravità e di quelli specialistici di rilievo;

-nonchè un **massiccio e possibilmente rapido smaltimento dei molti procedimenti arretrati**.

Gli obiettivi di repressione criminale venivano così individuati:

“L'obiettivo di repressione criminale non può che essere quello di tentare di dare una risposta giudiziaria il più possibile pronta ed efficace in relazione alle emergenze criminali del territorio ovvero quei fenomeni antisociali che, per quantità o qualità, costituiscono un serio impedimento alla realizzazione di una ordinata vita collettiva e/o ad una sicura vita individuale. E' ovvio che anche in quest'ottica risulta prioritario il discorso delle risorse, senza le quali anche le migliori progettualità non possono che deludere le aspettative. Si auspica quindi che gli uffici competenti provvedano ad attrezzare la polizia giudiziaria (della Sezione di pg della Procura come anche

²⁷ in tal senso si è già provveduto con nota prot. 22.34 I – proposta di variazione parziale di progetto organizzativo

quelle esterne) di adeguate risorse umane e materiali, per far sì che i sottoindicati obiettivi non siano destinati a rimanere un semplice esercizio teorico.

I settori in cui appare prioritario organizzare e finalizzare un intervento efficace sono:

- 1) l'ambito dei reati (perlopiù di criminalità comune o economica) che possono costituire reati spia rispetto a fenomeni mafiosi;
- 2) il settore dei reati di codice rosso o comunque di violenza familiare e/o in danno di soggetti vulnerabili ;
- 3) il settore dei reati legati alla patologia del mondo del lavoro, dalle varie forme di sfruttamento lavorativo ai vari reati legati alle carenze di sicurezza nel lavoro (infortuni, malattie professionali, violazione delle norme di prevenzione);
- 4) l'ambito dei reati ambientali;
- 5) il settore dei reati contro la pubblica amministrazione;
- 6) i reati predatori e, in generale , i reati contro il patrimonio.

Per quanto concerne i **reati di cui al punto 1)** , è già in atto una costante e buona collaborazione con la DDA di Torino, cui spesso vengono segnalati possibili reati spia grazie anche alla preziosa attività di monitoraggio del territorio operato dalla polizia giudiziaria. Peraltro è in fase di elaborazione con la DDA torinese un vero e proprio protocollo che disciplini le modalità di rilievo e segnalazione dei possibili reati spia, così da rendere più frequente, oltre che più rapido ed efficace, l'intervento della Procura distrettuale su reati che in prima battuta potrebbero anche avere limitata attenzione perché non ricadenti tra quelli prioritari ed invece risultano essere indici di una ben diversa potenzialità criminale, legata appunto ad ambiti associativi di stampo mafioso.

Rispetto ai **reati di cui ai punti 2), 3), 4)**, è assolutamente necessario (ed è programma dei prossimi mesi), elaborare precise direttive per la polizia giudiziaria ovvero affinare /aggiornare quelle già esistenti rispetto ai singoli settori ; ciò al fine di avere sul territorio, che come detto è molto ampio e presenta realtà assai disomogenee , una risposta uniforme e soprattutto efficace. Verranno perciò elaborati protocolli di indagine o linee guida che verranno se possibile²⁸ presentati alla polizia giudiziaria anche con incontri in presenza. Ed infatti, un rapporto personale e diretto con la polizia giudiziaria del territorio rappresenta un primo, importante, momento per una qualificata attività di indagine fin dal momento dell'acquisizione della notizia di reato e fondamentale presupposto per il proficuo avvio delle indagini. In questa prospettiva, l'elaborazione di protocolli o linee guida, lungi dall'essere una mera indicazione dall'alto, al contrario mira ad accentuare la condivisione per una efficace risposta ai fenomeni criminali di interesse.

E' poi necessario che, laddove non ci sia una polizia giudiziaria specializzata in senso tecnico (quali quelle esistenti in materia di reati ambientali o di sicurezza del lavoro) si riesca comunque ad ottenere la presenza presso ciascuno dei principali reparti di polizia giudiziaria di ufficiali o agenti formati ed in grado di gestire le indagini relative ai reati specialistici ed anche capaci di fornire concreto supporto ai colleghi delle singole stazioni o diverse articolazioni. Una simile esigenza emerge con particolare evidenza per i reati di c.d. "codice rosso", che nel circondario sono frequentissimi e richiedono una immediata, attenta ed oculata attività di indagine, anche con strumenti e tecniche investigative che non possono essere considerate di patrimonio comune e pertanto non sempre sono nella disponibilità dei pur volenterosi uffici più periferici . In tal senso quindi, appare necessario stimolare la polizia giudiziaria ad indicare (presso gli uffici più

importanti : Comandi Compagnia o Tenenze) Gruppi specializzati e formati, proprio al fine di gestire al meglio le emergenze e, al bisogno, di soccorrere gli uffici locali meno attrezzati.

I reati contro la PA , per quanto purtroppo diffusi, sono di difficile rilevazione; la loro emersione non avviene quasi mai con i metodi classici di segnalazione degli altri reati, come denunce, querele, percezioni in flagranza. Sono reati che, per loro natura , si sviluppano spesso tra le pieghe delle ordinarie attività amministrative e funzionano soprattutto grazie al necessario consenso /complicità del cittadini beneficiario, il più delle volte senza che i molti cittadini danneggiati abbiano neppure a cogliere i segni dell'avvenuto reato in loro danno. Per tale motivo occorre sensibilizzare particolarmente non solo i magistrati ma anche la polizia giudiziaria del territorio con indicazioni che stimolino una maggiore sensibilità specifica e la capacità di cogliere i segnali di un possibile reato di pubblica amministrazione anche nell'ambito di vicende diverse.

Quanto ai **reati predatori e, in generale, ai reati contro il patrimonio** , che peraltro non sempre rientrano tra le fattispecie prioritarie, alla luce della loro diffusione e anche dell'allarme che creano nei cittadini occorre comunque cercare di seguire ed assecondare le iniziative di indagine proposte della polizia giudiziaria del territorio, che certamente percepiscono in prima battuta le preoccupazioni della comunità ed indirizzarle comunque secondo parametri di gravità e utile finalizzazione dell'attività giudiziaria. Anche in tal senso appare dunque necessario elaborare delle direttive o linee guida per la polizia giudiziaria, per evitare l'inutile dispersione di risorse preziose ed ottimizzare l'intervento²⁹.

Gli obiettivi di produttività venivano invece così fissati :

Alla luce dei numeri che interessano questo ufficio, come pendenze, come arretrati e come sopravvenienze, è del tutto evidente che gli obiettivi di produttività presuppongono necessariamente quel massiccio e possibilmente rapido smaltimento dei molti procedimenti arretrati, già indicato come obiettivo organizzativo al § 6.1.4., ciò che consentirebbe di riportare il lavoro da svolgere in un ambito di accettabile e fisiologica normalità (ovvero in linea con i numeri delle pendenze e sopravvenienze degli altri uffici di procura del distretto).

In ogni caso certamente occorre tendere a migliorare il rapporto tra i procedimenti sopravvenuti e quelli esauriti, mirando a far sì che il numero dei secondi superi il numero dei primi .

A tale proposito però non può non osservarsi che la penosa carenza di personale amministrativo cui è costretto l'ufficio grava pesantemente su questi obiettivi, come sugli attuali parametri di rendimento, in quanto già ora l'ufficio purtroppo non riesce assolutamente a smaltire ovvero a perfezionare l'iter operativo di molti procedimenti già completi dei provvedimenti del pubblico ministero. Anche in tal senso si è cercato di snellire il lavoro delle segreterie con varie disposizioni di carattere generale ed anche autorizzando progetti individuali da inserire nei piani di performance ; ciò nonostante il carico arretrato del lavoro delle segreterie rimane decisamente importante e non sembra ragionevolmente destinato a calare in assenza di nuove risorse (e ancor

²⁸ anche in relazione alla situazione pandemica.

²⁹ Ad esempio recentemente è stata emessa una nota di indirizzo in tema di reati informatici (nota prot. 22-658 U - linee guida in tema di reati informatici), ispirata appunto all'esigenza di non disperdere inutilmente risorse e di finalizzare l'impegno sui casi più rilevanti o con possibilità di buon esito processuale.

più dovendosi ipotizzare che le attuali limitate risorse debbano in futuro svolgere anche gli incombeni di altri dipendenti già destinati al trasferimento o al prossimo pensionamento).

Quindi l'obiettivo di produttività dell'ufficio è chiaro:

- a) ridurre l'arretrato ;*
- b) migliorare il numero dei procedimenti esauriti .*

Ma è altrettanto chiaro che tali obiettivi potranno essere utilmente perseguiti e almeno in parte raggiunti solo se all'ufficio perverranno nuove risorse amministrative³⁰.

Dovendosi effettuare un **bilancio rispetto agli obiettivi prefissati, va detto in primo luogo che** non è migliorata la situazione degli organici del personale amministrativo e di polizia giudiziaria presenti nell'ufficio; tuttavia **sono stati seppur faticosamente raggiunti o quantomeno avvicinati** **fa buona parte degli obiettivi organizzativi volti a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'uniforme esercizio dell'azione penale;** in particolare, sono stati realizzati:

- la razionalizzazione del sistema di ricezione delle notizie di reato e della loro rapida trasmissione al magistrato;
- la rivisitazione in chiave di razionalizzazione e miglioramento dell'efficacia dei gruppi specialistici ;
- l'individuazione di modalità di assegnazione predeterminate e oggettive dei procedimenti anche all'interno dei Gruppi specialistici;
- l'individuazione di modalità di affiancamento ai singoli sostituti da parte degli appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria;
- l'elaborazione di criteri di priorità;
- l'individuazione corretta e chiara dei casi per cui è previsto l'assenso ovvero il visto.

L'individuazione di modalità di affiancamento ai PM da parte dei VPO è stata organizzata ma si è dovuto dismetterla rapidamente per alla luce dell'insufficiente numero di onorari , che a malapena consente di gestire parte delle udienze avanti al GDP e al giudice monocratico.

L'obiettivo di un massiccio e possibilmente rapido smaltimento dei molti procedimenti arretrati ha dovuto fare i conti con l'ingravescente perdita di personale amministrativo ; ma tuttavia, rispetto ad alcuni registi quali il modello 44 e il modello 45 come pure per il registro modello 21 bis si è verificato un significativo e importante calo delle pendenze; rispetto al modello 21 la tendenza non si è ancora invertita, ma quantomeno si è raggiunta una quasi stabilità tra sopravvenuti ed esauriti, che - tenuto conto delle difficoltà e anche del molto impegno dedicato dal personale amministrativo e dai magistrati all'ispezione svoltasi nell'estate scorsa, è comunque da considerarsi un buon risultato. .

Gli obiettivi di repressione criminale hanno visto l'ufficio impegnato in numerose indagini di particolare delicatezza e hanno permesso di affinare rapporti di collaborazione importanti con numerose polizie giudiziarie del territorio o anche del capoluogo di regione; certo si verificano tuttora gravi carenze: il settore di indagine più sofferente pare essere quello della sicurezza del

³⁰ la gravità della situazione è già stata ovviamente più volte rappresentata al competente ministero ed è ben nota anche al procuratore generale

lavoro rispetto al quale lo Spresal di competenza, dotato anch'esso di risorse limitate e interessato anche da alcune indagini di questa stessa procura, non sembra riuscire a fronteggiare nè quantitativamente nè qualitativamente le richieste istruttorie dell'ufficio .

Soddisfacenti appaiono invece la modalità di trattazione delle pur moltissime indagini in tema di codice rosso come anche quelle in materia di reati contro il patrimonio, che vedono entrambe grande impegno delle forze dell'ordine proporzionato alla gravità dei fenomeni

Gli obiettivi di produttività.

Alla luce dei numeri che interessano questo ufficio, come pendenze, come arretrati e come sopravvenienze, e tenuto conto della già riferita sofferenza della pianta organica del personale amministrativo si può dire che l'ufficio ha mantenuto un buon tasso di produttività , tanto che non è più aumentato significativamente il grave carico delle pendenze.

Si potrebbe fare molto di più se ci fosse un numero congruo di risorse amministrative.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

II.A) Procuratore della Repubblica

II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

Il carico di lavoro riservato non è comunque inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio. Il procuratore indica le concrete modalità di attuazione della riserva, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione secondo le modalità previste dall'art.15 Circ. Procure.

La possibilità di escludere la riserva è prevista solo per i procuratori della Repubblica degli uffici indicati nella tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria"; le ragioni della eventuale esclusione devono essere indicate nel progetto.

Sono di **competenza del procuratore:**

1) i procedimenti a carico di ignoti³¹, con le seguenti eccezioni:

- a) procedimenti di competenza del turno urgenza (ivi compresi i decessi iscritti a mod. 44, e salva in ogni caso l'eventuale successiva riassegnazione al gruppo specialistico);
- b) procedimenti che riguardino materie specialistiche attribuite ai Sostituti);

I procedimenti a carico di Ignoti vengono riassegnati al P.M. di turno ordinario al momento del passaggio al registro Noti e si tiene conto, per l'assegnazione, della data di deposito della nuova annotazione di P.G. contenente le indicazioni circa l'autore del reato.

2) gli atti non costituenti notizie di reato (Mod. 45)³², con le seguenti eccezioni:

- a) procedimenti di competenza del turno urgenza (quali perquisizioni negative, sequestri amministrativi, decessi iscritti a mod. 45, e salva in ogni caso l'eventuale successiva riassegnazione al gruppo specialistico);
- b) procedimenti che riguardino materie specialistiche attribuite ai sostituti);

3) gli esposti anonimi (Mod. 46)³³, salvo che riguardino materie specialistiche attribuite ai sostituti;

4) gli Affari Civili³⁴ (fatta eccezione per le udienze e delle interlocuzioni ed iniziative civilistiche ritenute necessarie nei procedimenti di codice rosso ovvero di materia fallimentare), in collaborazione con la dr.ssa BOSSI, per il caso di assenza o indisponibilità del procuratore;

³¹ Si tratta di riserva originaria.

³² Si tratta di riserva originaria.

³³ Si tratta di riserva originaria.

³⁴ Si tratta di riserva originaria.

- 5) i **procedimenti in materia di Pubblica Amministrazione** (unitamente ai sostituti che fanno parte del gruppo 5 - PA); come meglio si dirà relativamente ai gruppi specialistici , il procuratore fa **parte del Gruppo specialistico 5- “Reati contro la pubblica amministrazione”** e partecipa alla distribuzione dei relativi **procedimenti in misura eguale agli altri componenti del gruppo**. I procedimenti relativi vengono dunque auto assegnati al procuratore secondo i criteri automatici prestabiliti per l'assegnazione all'interno del gruppo (turni settimanali)³⁵.
- 6) i **procedimenti di esecuzione** (unitamente ai sostituti che fanno parte del gruppo 6) **“Esecuzione penale”**): come meglio si dirà relativamente ai gruppi specialistici , il procuratore fa **parte del Gruppo specialistico 6 - “Esecuzione penale”** e partecipa alla distribuzione dei relativi **procedimenti in misura doppia agli altri componenti del gruppo**. I procedimenti relativi vengono dunque auto assegnati al procuratore secondo i criteri automatici prestabiliti per l'assegnazione all'interno del gruppo (avuto riguardo alla cifra finale del numero di iscrizione)³⁶. Inoltre, a seguito di specifica disposizione³⁷, il procuratore - quale coordinatore del Gruppo specialistico 6 - “Esecuzione penale”- coadiuva i sostituti del Gruppo **nell'apposizione dei pareri scritti sulle istanze di incidente di esecuzione** che non abbiano carattere meramente seriale o automatico (intervenendo in particolare in caso di indisponibilità o assenza del PM titolare) . In forza della stessa disposizione, **il procuratore si riserva inoltre il compito di valutare le sentenze con pena sospesa**, onde verificare la possibilità di avanzare eventuali richieste di revoca³⁸.
- 7) procedimenti (anche in coassegnazione) che possono presentare in tutti i settori **aspetti di particolare complessità**, cioè in relazione all'enorme carico di lavoro di ciascun sostituto, situazione che può rendere produttiva la coassegnazione con magistrato esperto³⁹. Si precisa che :
- l'intervento del Procuratore deve intendersi **preferibilmente , ma non esclusivamente, in coassegnazione con altro sostituto**, dovendosi in entrambi i casi adeguatamente motivare sull'una o sull'altra necessità, secondo i criteri sopra ricordati;
 - l'assegnazione degli affari di cui al punto n. 7) **può, sia pure eccezionalmente, riguardare anche i procedimenti già coassegnati a due sostituti** (ad esempio quando il procedimento riguardi diverse materie specialistiche), ferma restando la necessità di adeguata e coerente motivazione”;
- 8) i **procedimenti, anche iscritti a Reg. Mod. 21 o 21 bis, rientranti nel Progetto “Abbattimento Arretrato”** ovvero **“2A”**⁴⁰, volto alla drastica riduzione del carico di fascicoli

³⁵ Si tratta di autoassegnazione.

³⁶ Si tratta di autoassegnazione.

³⁷ nota prot. 22-61 I.

³⁸ In relazione a tali ultime due competenze, l'assegnazione al procuratore avviene in base a riserva originaria .

³⁹ Si tratta di autoassegnazione o coassegnazione.

⁴⁰ Progetto formalizzato con nota prot. 22-24 I del 12.4.22. Si tratta di progetto che, in considerazione dell'enorme numero di procedimenti arretrati pendenti molti dei quali ancora da riassegnare dopo l'uscita dall'ufficio dell'originario titolare ovvero comunque riassegnati una o più volte anche dopo la scadenza del termine di indagine, dispone:

arretrati, anche molto risalenti e per lo più già in carico a magistrati ormai da tempo trasferiti ad altro ufficio (assegnazioni queste ultime⁴¹ spettanti al procuratore in via non esclusiva, potendo essere coinvolti nel medesimo progetto anche uno o più sostituti, ove il carico di lavoro dell'ufficio lo consenta);

La somma dei suddetti compiti del procuratore strettamente relativi al lavoro giudiziario , avuto riguardo alle tipologie sopra indicate e al numero dei procedimenti relativamente iscritti, è **certamente superiore al 30% rispetto al carico di lavoro dei sostituti** .

II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica è titolare di poteri, facoltà e responsabilità previsti dalla Costituzione, dal D.L.vo n. 106/2006 e dalle altre disposizioni di legge, dalle disposizioni del C.S.M., a partire dalle Circolari sull'organizzazione degli uffici di Procura:

- 1) è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati o la coassegnazione;
- 2) assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio e l'adeguato svolgimento delle altre funzioni assegnate all'ufficio del pubblico ministero;
- 3) adotta nell'ambito delle sue prerogative e in conformità della circolare CSM sull'organizzazione degli uffici di procura , le disposizioni necessarie per l'impiego delle tecnologie e delle risorse dell'ufficio ;
- 4) assicura il coordinamento tra i magistrati dell'ufficio e con gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono indagini collegate ai sensi dell'art. 371 cpp;
- 5) predispone il progetto organizzativo dell'ufficio;
- 6) organizza l'Ufficio - mediante gli strumenti di direzione, coordinamento e verifica previsti nel presente progetto organizzativo - al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e

"..... Ritenuto che appare necessario elaborare un progetto per ridurre drasticamente il numero dei procedimenti arretrati pendenti, del resto ormai in gran parte destinati alla prescrizione ovvero comunque non più utilmente azionabili ;considerato che, alla luce del gravissimo carico di lavoro di ciascuno di Sostituti di questo ufficio, appare opportuno che tale progetto venga allo stato gestito nel limite del possibile dal Procuratore, in collaborazione coi VPO , con la propria segreteria e col personale amministrativo (anche operante ordinariamente in altre segreterie o articolazioni) volta a volta disponibile a collaborare al progetto e potendo i sostituti, nel limite delle loro possibilità, partecipare al progetto mediante il rapido smaltimento dei fascicoli più risalenti eventualmente anche inviandoli al Procuratore per la riassegnazione;

SI DISPONE che, anche a parziale modifica di quanto disposto nel progetto organizzativo vigente;:

- *i soggetti sopra indicati partecipino al citato progetto denominato "Abbattimento Arretrato" (in breve 2A);*
- *il Procuratore possa assumere in riassegnazione i procedimenti oggetto del progetto;*
- *tale Progetto, in quanto ritenuto prioritario al fine di ridimensionare le pendenze dell'ufficio, possa costituire, per il personale amministrativo, causa giustificativa di lavoro straordinario, nei limiti e con gli obiettivi che saranno dimensionati sulla base della disponibilità dei vari dipendenti."*

⁴¹ Si tratta di autoassegnazione.

- sull'indipendenza dei magistrati dell'Ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione;
- 7) esercita, personalmente o con delega la direzione in materia giudiziaria e amministrativa, esprime la rappresentanza esterna dell'Ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi del procedimento penale nei termini espressi in questo progetto;
 - 8) per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'Ufficio, indica i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, secondo le disposizioni del D.L.vo n. 106/2006;
 - 9) indice, anche per le finalità organizzative, le riunioni con tutti i magistrati, onde questi ultimi forniscano i contributi pure in tema di organizzazione secondo canoni di leale collaborazione;
 - 10) per garantire la ragionevole durata del processo, assicura un'attenta analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti e il relativo monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dal Presidente del Tribunale sugli esiti dei processi;
 - 11) elabora criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti secondo il principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni di legge e delle deliberazioni consiliari in materia, tenendo conto della realtà criminale territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e a tal fine si avvale della collaborazione e del contributo dei sostituti; mantiene costante interlocuzione con il Presidente del Tribunale e i Presidenti di Sezione; tiene conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti;
 - 12) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'Ufficio e cura la costituzione di Gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione;
 - 13) verifica periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro, garantendone l'equità;
 - 14) coordina i Gruppi di lavoro, anche elaborando protocolli investigativi ed organizzativi;
 - 15) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'Ufficio ovvero dei singoli Gruppi di lavoro, al fine del necessario flusso informativo sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e innovazioni legislative e per verificare l'andamento dell'Ufficio;
 - 16) garantisce le pari opportunità tra i magistrati e il personale (amministrativo e di polizia giudiziaria) dell'ufficio; vigila sul pieno rispetto delle pari opportunità;
 - 17) dirige l'Ufficio di Collaborazione previsto dal D.L.vo n. 116/2017 e disciplina l'attività dei Vice Procuratori Onorari, secondo le norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari; coordina i tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013;
 - 18) assegna i magistrati ai Gruppi di lavoro, previo interpello e secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, mediante criteri idonei a valorizzare le specifiche attitudini e la formazione professionale dei sostituti, garantita anche dalla rotazione periodica;
 - 19) cura e stimola i rapporti con l'Avvocatura, nonché le altre istituzioni o enti;

- 20) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5 D.lgs. 106/2006, come modificato dal D.L.vo 188/21;
- 21) assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.
- 22) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione al Mag.Rif dell'Ufficio ed ai RID del distretto;
- 23) promuove e diffonde le buone prassi di organizzazione;
- 24) è titolare dei compiti specificamente indicati in questo progetto organizzativo, tra cui trattazione dei procedimenti e delle materie indicate;
- 25) cura i rapporti col Ministero della Giustizia, con la Procura Generale presso la Corte di Appello, con la Presidenza della Corte di Appello e del Tribunale, nonché ogni altro rapporto di carattere amministrativo con organi giudiziari o della pubblica amministrazione;
- 26) è responsabile degli adempimenti amministrativi inerenti ai magistrati (pareri per la progressione in carriera, congedi *et similia*);
- 27) controlla gli esiti delle udienze preliminari e dibattimentali;
- 28) è titolare del potere di impugnazione (*ex art. 570, comma 1, c.p.p.*);
- 29) è responsabile dei Reg. mod. 21, 21-*bis*, 44, 45 e 46 e del rilascio delle certificazioni *ex art. 335 c.p.p.*;
- 30) dirige e organizza la Sezione di polizia giudiziaria ed i connessi rapporti con i responsabili delle relative aliquote;
- 31) assume, a seguito di discussione con gli altri magistrati, le direttive di carattere generale verso i servizi di polizia giudiziaria; cura i rapporti con i responsabili dei servizi di polizia giudiziaria e i relativi superiori sotto il profilo gerarchico;
- 32) esercita le funzioni di dirigente amministrativo non essendo previsto in organico il relativo posto;
- 33) è responsabile della sicurezza dei lavoratori e della sicurezza interna degli uffici della Procura;
- 34) cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- 35) vigila sul Casellario Giudiziario, sull'ufficio corrispondenza/protocollo e sull'ufficio Ricezione Atti/URP;
- 36) controlla le spese di ufficio;
- 37) partecipa alle riunioni della Conferenza Permanente ed esercita le competenze connesse;
- 38) è responsabile del sito web della Procura.

Il procuratore, qualora non sia presente in ufficio, provvede a preavvisare la propria Segreteria e il sostituto anziano e assicura, comunque, la reperibilità telefonica. Il procuratore quando fruisce delle ferie, ed è sostituito dal sostituto anziano, assicura tendenzialmente la reperibilità telefonica.

II.A.3 Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (*art. 64 Circ. Procure*)

Nella predisposizione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione dei procuratori aggiunti. La scelta del magistrato collaboratore tra i procuratori aggiunti deve avvenire, previo interpello, con decreto motivato.

Il procuratore della Repubblica, laddove si renda necessario il ricorso a ulteriori e specifiche competenze, può avvalersi della collaborazione anche di uno o più magistrati, in relazione a specifici compiti da individuarsi con

decreto motivato da comunicarsi a tutti i magistrati dell'ufficio. Di tale collaborazione il procuratore deve dare atto nella proposta.

Non è prevista in pianta organica la figura del procuratore aggiunto (nonostante l'ufficio abbia in organico 11 sostituti oltre al procuratore).

II.B) Procuratore aggiunto ----non previsto in organico

II.B.1 Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (art. 6 co. 4 Circ. Procure)

Al procuratore aggiunto è attribuito un carico di lavoro in misura ridotta non inferiore al 50% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio e, comunque, compatibile con le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'ufficio.

II.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)

II.C) Vicario

II.C.1 Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure)

Non è stato nominato un vicario.

In caso di assenza o impedimento del procuratore , la reggenza o supplenza nella direzione dell'Ufficio è svolta, ex art. 109 O.G., dal sostituto con maggiore anzianità di ruolo (dr.ssa Valentina BOSSI).

II.C.2 Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)

II.C.3 Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.

Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica determina l'organico di ciascuna articolazione interna dell'ufficio comprensivo dei posti non coperti. Il numero totale dei magistrati togati previsti

nell'organico delle varie articolazioni interne non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio. (art. 9)

La costituzione delle articolazioni interne avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- trattazione di materie omogenee e specialistiche da parte di unità organizzative dedicate;*
- gestione unitaria degli affari semplici anche con la creazione di apposite strutture di supporto nelle quali deve essere garantito l'apporto di magistrati ordinari e onorari;*
- individuazione di adeguate modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative. (art. 3 co.1)*

I magistrati sono suddivisi in **Gruppi specialistici** (articolazioni all'interno delle quali vengono assegnati i fascicoli delle materie di rispettiva competenza specialistica secondo criteri predeterminati ed automatici).

Come già rappresentato nel precedente P.O.:

- **l'individuazione del numero dei Gruppi specialistici** è stata determinata a seguito dell'analisi dei principali fenomeni criminali del territorio, valutando i dati statistici, nonché i carichi di lavoro;
- **l'individuazione dei reati da assegnare a ciascun Gruppo** è avvenuta sulla base dell'analisi della realtà criminale del territorio, della materia trattata dalla singola articolazione e delle eventuali affinità conseguenti, anche a seguito di interlocuzioni avvenute per casi specifici nel corso delle riunioni dell'ufficio ;
- il numero di magistrati in organico effettivo come le imprescindibili esigenze di accettabile efficienza (pur tenuto conto dell'anomalo carico pro capite) e di perequazione dei carichi di lavoro hanno suggerito di **individuare il numero dei magistrati da assegnare a ogni Gruppo** sulla base delle valutazioni derivanti dall'analisi dei flussi degli affari e del rilievo della materia, anche con riferimento alla complessità dell'indagine e al dispendio di risorse richiesto dall'indagine preliminare e dal successivo giudizio (ad esempio: incidenti probatori talora da instaurare *obbligatoriamente*; richieste cautelari da promuovere con urgenza; processi collegiali da seguire al dibattimento): proprio questo genere di considerazioni , come si è detto sopra, ha determinato la scelta di incrementare via via negli ultimi 3 anni (ed alla presa di possesso di nuovi magistrati - il numero di sostituti dei Gruppi 3 (inserendovi due ulteriori unità nel novembre 2022⁴² ed una nel gennaio 2024) e del Gruppo 1 (inserendovi una unità nel novembre 2022 ed una nel gennaio 2024). Per le stesse ragioni vi vengono inseriti i due posti attualmente vacanti, nella prospettiva che una auspicabile prossima copertura possa incrementare il numero dei magistrati che fanno parte dei gruppi con maggior carico di lavoro;
- ne discende che **ogni magistrato partecipa ad almeno due Gruppi di lavoro** e che il più nutrito è il Gruppo dei reati di codice rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili (Gruppo 3), che conta 9 magistrati (7 presenti), rispetto ai 7 del Gruppo 1 (5 presenti), ai 3 dei Gruppi 2 e 4 , ai 2 del Gruppo 5, presenze in tutti i casi determinate dalle sopra riferite valutazioni in ordine ai flussi in entrata nelle rispettive materie specialistiche ed altresì dalla complessità e durata delle indagini nonché, sostanzialmente dall'impegno complessivamente richiesto nei

⁴² il terzo MOT che venne inserito era in realtà in sostituzione di un collega trasferito.

procedimenti relativi. In tale panorama si colloca in modo peculiare, per la natura degli affari trattati, il Gruppo 6 (Esecuzione penale) composto da 4 magistrati, che in realtà si distribuiscono equamente⁴³ questa importante attività solo apparentemente “di servizio” e complementare al lavoro di indagine.

Va perciò osservato, **con riferimento al numero di magistrati di ciascun gruppo**, che tenendo conto anche della peculiarità della partecipazione al Gruppo 6, in realtà quasi tutti i magistrati fanno parte di tre Gruppi, solitamente due che si occupano di procedimenti in fase di indagine ed uno della fase esecutiva, con la sola eccezione della dr.ssa BOSSI, che peraltro è il magistrato più anziano in servizio nell'ufficio e partecipa a tre Gruppi specialistici “sostanziali”, anche in considerazione della sua particolare esperienza professionale.

I Gruppi di lavoro, secondo l'attuale struttura dell'ufficio risultano , pertanto, i seguenti e con le sottoindicate competenze (meglio dettagliate nei paragrafi seguenti):

- **Gruppo 1 : reati colposi** (commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; reati di colpa professionale sanitaria di cui all'art. 590 sexies c.p. e 590 co. 4 c.p., delitti colposi di comune pericolo, previsti al capo III del Titolo VI del libro II del c.p.)-(componenti: **BOSSI, GALLO, PARATO, BOSSO, BALDARI N.N.1, N.N.2 ;**
- **Gruppo 2 : reati in materia economica** (violazioni finanziarie, tributarie, fallimentari, usura) - (componenti: **GALLO, CRAVERO, DE BELLIS**);
- **Gruppo 3 : reati di Codice Rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili** (reati contro assistenza familiare , contro la libertà sessuale, circonvenzioni⁴⁴)- (componenti: **PARATO, CRAVERO, PIERGIANNI, BOSSO, DE BELLIS, NICODEMI, BALDARI , N.N.1, N.N.2);**
- **Gruppo 4 : reati ambientali** (edilizia, urbanistica, tutela dell'ambiente, reati contro il benessere degli animali)- (componenti: **BOSSI, PIERGIANNI, NICODEMI**);
- **Gruppo 5 : reati contro la PA – (componenti: VIGLIONE, BOSSI);**
- **Gruppo 6: Esecuzione penale (componenti : VIGLIONE GALLO, PIERGIANNI, NICODEMI).**

Il coordinamento dei gruppi specialistici è, in tutti i casi, **esercitato dal procuratore** (che peraltro fa altresì parte dei Gruppi 5 e 6); ciò in ragione dell'assenza nell'ufficio della figura di Procuratori Aggiunti e dell'opportunità quindi di riservare un indirizzo unitario in linea con i principi di puntuale, corretto e uniforme esercizio dell'azione penale dettati nell'ufficio, nonché anche in ragione del già gravosissimo carico dei sostituti, oltretutto- con la sola eccezione della dr.ssa BOSSI-di limitata esperienza professionale (avendo al più conseguito la seconda valutazione

⁴³ A parte il procuratore cui è riservata una quota doppia rispetto agli altri

⁴⁴ Con esclusione dei reati generici in danno di anziani o incapaci (truffe, furti e simili)

come il dr. Gallo, ovvero essendo magistrati di prima valutazione o addirittura in attesa della prima valutazione).

II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)

In ossequio alla novella introdotta con la legge n. 168/2023 che ha inserito all'art. 9 comma 4 del d. lgs. 106/06 la seguente previsione "In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica", nel progetto organizzativo deve essere prevista una articolazione dedicata alla cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

Tra i gruppi specialistici dell'ufficio , è presente - da epoca ben anteriore alla novella introdotta con la legge 168/2023- un gruppo che si occupa dei reati di violenza contro le donne e domestica nonché, in generale di reati sessuali e contro minori. Si tratta dell'attuale Gruppo 3, denominato appunto "Reati di Codice Rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili"⁴⁵, la cui attività è regolamentata da una serie di disposizioni interne emesse proprio per dare attuazione alla specifica normativa di settore .

In proposito sono state confermate le disposizioni adottate dal precedente Procuratore con nota prot 19-20 I, emessa il 8.8.19 a seguito dell'entrata in vigore della legge 69/19; in particolare - per quanto qui interessa- è stata data disposizione alla polizia giudiziaria che venga conoscenza di una notizia di reato relativa a reati di codice rosso di dare immediato avviso anche telefonico al pubblico ministero di turno affinché provveda, con riferimento al disposto di cui all'art. 362 co. 1 ter c.p. , delegando l'assunzione di informazioni nei confronti della persona offesa e di chi ha presentato la denuncia ovvero emettendo la clausola di salvaguardia nei casi in cui non ritenga opportuno o utile disporre l'immediata assunzione di tali dichiarazioni.

Tali disposizioni sono state ulteriormente integrate , anche alla luce delle modifiche legislative introdotte con le leggi 122/2023 e 168/23 , con le note prot . 23.81 I (Nuovi adempimenti in materia di codice rosso: legge 8 settembre 2023 numero 122)⁴⁶, 23-102 I (Legge 24 novembre 2023 numero 168: disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica- linee guida e disposizioni organizzative), 23-106 I (Integrazione e modifiche alle direttive in tema di codice rosso) e 25-8 I (Ulteriori integrazioni e modifiche alla disposizione in materia di codice rosso).

II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio

GRUPPO 1

"Reati colposi - in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di comune pericolo"

⁴⁵ V. punti successivi

⁴⁶ Con cui, tra l'altro, si è introdotta la possibilità per il procuratore di revocare l'assegnazione nel caso che il sostituto non provveda agli incumbenti di cui all'articolo 362 comma 1 ter cpp, e si è introdotto, regolamentandolo, il monitoraggio trimestrale del procuratore generale sugli incumbenti previsti .

COORDINATORE	il Procuratore	
COMPONENTI : 7	BOSSI GALLO PARATO BOSSO BALDARI N.N.1 N.N.2	

Si tratta di un Gruppo di lavoro così costituito nel 2022 a seguito di interlocuzione con tutti i magistrati e dopo approfondita discussione sull'eventuale rimodulazione dei Gruppi specialistici preesistenti.

Il Gruppo di lavoro in questione ha in realtà esteso l'originaria competenza del "settore specialistico 1"⁴⁷ (limitata ai *"reati colposi commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale"*⁴⁸) ai reati di colpa professionale sanitaria⁴⁹ di cui all'art. 590 sexies c.p. e 590 co. 4 c.p. nonché ai delitti colposi di comune pericolo, previsti al capo III del Titolo VI del libro II del c.p.- artt. 449-452 c.p.), così da ampliare notevolmente e modificare -di fatto - l'ambito di attribuzioni del Gruppo, che risulta quindi del tutto innovato.

E', infatti, stato ritenuto decisamente eccessivo il mantenimento del pregresso gruppo specialistico avente ad oggetto i soli reati di responsabilità sanitaria⁵⁰ (pur ivi compresi, *latu sensu*, anche i reati di cui all'art. 590 co. 4 c.p.), valutando il non rilevante dato statistico relativo ai procedimenti in materia iscritti ed il tutto sommato limitato allarme sociale che ne consegue; nel contempo si è valutato che - per affinità di materia e di modalità di indagine - tali reati potessero essere accorpati al gruppo che già trattava specificamente i reati colposi, benché nel limitato ambito della sicurezza del lavoro. Si è, infatti, ritenuto opportuno ricomprendere nelle competenze di un unico Gruppo di lavoro i reati caratterizzati dalla colpa e il cui accertamento rende necessario uno specifico bagaglio tecnico specialistico, essendo relativi a vicende di non semplice ricostruzione probatoria (sia quanto al fatto sia quanto alla responsabilità). Contestualmente, si è rilevato e condiviso che anche la categoria dei delitti colposi di comune pericolo possiede le caratteristiche evidenziate, con le conseguenti complessità di indagine nei termini indicati, che meritano adeguata esperienza specialistica.

Pertanto, con una parziale variazione del progetto organizzativo precedente, il Gruppo di lavoro in questione è stato rinominato **Gruppo 1 - "Reati colposi - in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di comune pericolo"** con conseguente rimodulazione dell'ambito di competenza, che ora unisce i reati di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale a quelli di responsabilità sanitaria (di cui all'art.590 sexies c.p. e 590 co. 4 c.p.), ed ai delitti colposi di comune pericolo (artt. 449-452 c.p.). Ne fanno parte eccezionalmente, per contiguità di materia ed impossibilità di discriminare ab origine, anche

⁴⁷ ci si riferisce ovviamente al progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente procuratore

⁴⁸ così si esprimeva il progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente procuratore

⁴⁹ già oggetto del settore specialistico 5 nel precedente progetto organizzativo .

⁵⁰ Già gruppo specialistico 5 nel precedente progetto organizzativo.

alcune fattispecie dolose, per così dire “di confine” rispetto all’analoga fattispecie o violazione colposa.

Il Gruppo , di cui è **coordinatore il Procuratore**, si occupa, pertanto, dei reati inerenti agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, alla responsabilità colposa in ambito sanitario e ai delitti colposi di danno, e segnatamente:

- omissione dolosa e omissione colposa di cautele antinfortunistiche (artt. 437 e 451 c.p.);
- omicidio e lesione personale (artt. 575, 582, 589, 590 c.p.) commessi con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro;
- delitti colposi di comune pericolo di cui agli artt.449-452 c.p. ;
- responsabilità colposa in ambito sanitario (art.590 sexies c.p.)
- responsabilità ai sensi dell’art.590, comma 4 c.p.
- responsabilità amministrativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, quando connessa alle attribuzioni del Gruppo .
- violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (di cui ai D.Lvi n.81/2008 e 334/1999 *et similia*).

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base a **turni settimanali** (v. infra).

GRUPPO 2		
<i>“Reati in materia economica”</i>		
COORDINATORE	il Procuratore	
COMPONENTI: 3	GALLO CRAVERO DE BELLIS	

Anche in questo caso si tratta di un Gruppo di lavoro sostanzialmente così costituito *ex novo* nel 2022, a seguito di interlocuzione con tutti i magistrati e dopo approfondita discussione sull’eventuale rimodulazione dei Gruppi specialistici preesistenti.

Il Gruppo di lavoro in questione ha in realtà unito la competenza dell’originario “settore specialistico 3”⁵¹ (limitata ai “*reati di violazioni finanziarie e tributarie e reati fallimentari*”) a quella dell’ originario “settore specialistico 2” (che era circoscritta ai soli “*reati di usura*”), così da ampliare notevolmente e modificare -di fatto – l’ambito di attribuzioni del Gruppo, che risulta quindi del tutto innovato.

⁵¹ Ci si riferisce ovviamente al progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente Procuratore

E', infatti, stato ritenuto decisamente eccessivo il mantenimento del pregresso gruppo specialistico avente ad oggetto i soli reati di usura, valutando in particolare il non rilevante dato statistico relativo ai procedimenti in materia iscritti e la pur parziale contiguità di materia all'ambito dei reati economici.

Pertanto, con una parziale variazione del progetto organizzativo precedente, il Gruppo di lavoro in questione è stato rinominato **Gruppo 2 "Reati in materia economica"** con conseguente rimodulazione dell'ambito di competenza, che ora unisce le materie sopra citate.

Il Gruppo, di cui è **coordinatore il Procuratore**, si occupa, pertanto, dei seguenti reati:

- reati societari;
- reati fallimentari;
- reati tributari;
- reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed usura di cui agli artt. 512 bis c.p., 644 c.p., 648 bis c.p., 648 ter c.p. 648 ter.1 c.p. (con particolare attenzione al reato di usura in ambito bancario, posto che la delicatezza e la complessità della materia impongono il mantenimento della specializzazione, che si rende necessaria anche in relazione ai rapporti con la Prefettura, conseguenti alle istanze di sospensione dei debiti e ai pareri sulle richieste di mutuo inoltrate a tale ufficio e che impongono una valutazione di carattere generale e un costante adeguamento al mutevole quadro giurisprudenziale e amministrativo);
- reati di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385: *"T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia"*;
- reati di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: *"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"*;
- responsabilità amministrativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), quando connessa alla competenza del Gruppo ;
- valutazione di tutte le segnalazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, in particolare da Banca d'Italia, Consob, Ivass;
- pareri ed iniziative che il p.m. è chiamato a formulare in materia fallimentare.

Al Gruppo è anche attribuita la competenza per la materia delle **Misure di Prevenzione**

Il Procuratore, quale Coordinatore del Gruppo 2, cura il rispetto e l'applicazione del protocollo d'intesa dell'11.12.2017 (prot. n. 4276/2017/S.P.) in materia di *proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. C), i), i-bis), i-ter), d.lgs. n. 159/2011, conseguente all'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017 n. 161*, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania, Vercelli.

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base a **turni settimanali** (v. infra).

GRUPPO 3 <i>“Reati di Codice Rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili”</i>		
COORDINATORE:	il Procuratore	
COMPONENTI	PARATO CRAVERO PIERGIANNI BOSSO DE BELLIS NICODEMI BALDARI N.N.1 N.N.2	

Il gruppo ricalca sostanzialmente la competenza dell'originario “settore specialistico 4”⁵², avente ad oggetto *“reati relativi alle c.d. fasce deboli con particolare riguardo ai reati cd. “Codice Rosso” e quelli contro l’assistenza familiare, contro la libertà individuale (con riguardo ai reati sessuali) e ai delitti di circonvenzione e di truffa ai danni di persone incapaci”*.

Tuttavia, a seguito di interlocuzione con tutti i magistrati e dopo approfondita discussione sull’eventuale rimodulazione dei Gruppi specialistici preesistenti, nonché all’esito di valutazioni discusse nel corso di altre riunioni dell'ufficio, è stato meglio specificato e ridefinito l'ambito delle competenze del gruppo, in particolare espungendo dallo stesso quei reati, peraltro assai frequenti e ripetitivi, che - pur astrattamente riconducibili per contiguità di materia o caratteristiche delle persone offese all'ambito del gruppo - tuttavia non richiedono particolari tecniche di indagine o competenze specialistiche, cosicché si è ritenuto più opportuno inserirli nell'ambito delle assegnazioni ordinarie, distribuite tra tutti i magistrati punto a capo.

In base a simili considerazioni, si è convenuto:

- a) di espungere dalla competenza specialistica del gruppo i reati di cui agli artt. 570, 570 bis e 388 c.p., che – per l’effetto – vengono distribuiti nel turno di assegnazione ordinaria;
- b) di specificare che, pure alla luce della generica dizione contenuta nella denominazione del gruppo che si occupa altresì dei reati “in danno di soggetti vulnerabili”, sono comunque da intendersi escluse dalla competenza del gruppo, i reati comuni in danno di anziani o incapaci (truffe, furti e simili);
- c) di espungere dalla competenza specialistica del gruppo i reati di cui all’art. 612 bis c.p. riguardanti condotte tra vicini, condomini e simili, procedimenti che – per l’effetto – vengono distribuiti nel turno di assegnazione ordinaria;

⁵² Ci si riferisce al progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente Procuratore.

- d) di espungere dalla competenza specialistica del gruppo i reati di cui all'art. 572 c.p. configurabile come "mobbing lavorativo", procedimenti che – per l'effetto - vengono distribuiti nel turno di assegnazione ordinaria;
- e) di specificare che rientrano nella competenza specialistica del gruppo i procedimenti per i reati di cui agli artt. 571 e 527 c.p.;
- f) di assegnare i procedimenti con reati di cui all'art. 387 bis c.p. al P.M. titolare del procedimento principale (solitamente rientrante nell'ambito gruppo in oggetto);
- g) di espungere dalla competenza specialistica del gruppo i reati di cui all'art. 591 c.p. (se non accompagnati da altre ipotesi di reato di competenza del gruppo);

Sono pertanto di competenza del Gruppo specialistico, di cui è **coordinatore il Procuratore**:

- **il delitto di cui all'art. 387 bis c.p. (con la precisazione di cui al punto f) del periodo precedente);**
- i delitti contro l'assistenza familiare, artt. 571-574 bis c.p. (con la precisazione di cui al punto d) del periodo precedente);
- i delitti di lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinqüies*, c.p.) aggravati ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 2, dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., dell'art. 577, secondo comma, c.p., se espressioni di violenza di genere o domestica;
- il delitto di cui all'art. 558 bis c.p.;
- i delitti contro la maternità, artt. 593 bis e 593 ter c.p.;
- i delitti di violenza sessuale su persone vulnerabili e minori, artt. 609 bis – 609 undecies ⁵³c.p.;
- il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. (con la precisazione di cui al punto c) del periodo precedente);
- il delitto di cui all'art. 612 ter c.p.;
- il delitto di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p.;
- tutti i reati comuni commessi nell'ambito ed a causa di conflitti familiari o che comunque siano qualificabili quali espressioni di violenza di genere o domestica.

Resta a rilevarsi che per il Gruppo in questione, in ragione del particolare carico di lavoro tanto sotto il profilo quantitativo⁵⁴ quanto sotto il profilo qualitativo (dell'impegno richiesto, della complessità dell'attività d'indagine e dei tempi di trattazione dettati dalla normativa in tema il codice rosso oltretutto di gestione della fase dibattimentale) si è resa necessaria la previsione di un significativo aumento del numero dei magistrati componenti.

Queste stesse problematiche legate alle dimensioni geometricamente ingravescenti del fenomeno della criminalità di ambito intrafamiliare o comunque di genere (ed il conseguente carico di lavoro del gruppo) hanno altresì finora sconsigliato di adottare il medesimo **meccanismo di assegnazione** utilizzato per gli altri gruppi specialistici ovvero il turno settimanale. Il tema è stato riproposto in ripetute riunioni dell'ufficio nel corso delle quali i componenti del gruppo hanno sempre fatto rilevare la grande difficoltà di fronteggiare il numero importante di procedimenti che verrebbero incamerati

⁵³ Pur essendo il reato di cui all'art. 609 undecies c.p. di competenza distrettuale, appare opportuno mantenere lo stesso tra i reati del Gruppo specialistico, per le frequenti interazioni con reati collegati di competenza dello stesso e per l'ormai consolidata prassi di collegamento con la Procura distrettuale.

⁵⁴ si richiamano i dati riportati al § I.C.1.

nel corso di uno di tali turni alla luce dei molteplici e urgenti incombeni resi necessari per legge o per le modalità di indagine previste⁵⁵.

Non potendosi peraltro rinunciare a un meccanismo di assegnazione predeterminato ed automatico, si è stabilito che le **assegnazioni** nell'ambito del citato gruppo vengano effettuate **in successione (sulla base dell'ordine di arrivo delle cnr) a ciascuno dei magistrati del relativo gruppo, in pari numero e con cadenza 1,1,1,ecc.**

All'atto dell'assegnazione viene peraltro considerata l'opportunità di procedere **all'assegnazione per precedente** delle eventuali notizie di reato che si inseriscano nell'ambito delle vicende di uno stesso nucleo familiare o di coppia . In tal caso ovviamente si procede ad immediato riequilibrio dell'assegnazione effettuata secondo tale regola e non alla regolare cadenza di cui sopra.

GRUPPO 4 <i>“Reati ambientali”</i>		
COORDINATORE	il Procuratore	
COMPONENTI	BOSSI PIERGIANNI NICODEMI	

Anche in questo caso si tratta di un Gruppo di lavoro costituito nel 2022 a seguito di interlocuzione con tutti i magistrati e dopo approfondita discussione sull'eventuale rimodulazione dei Gruppi specialistici preesistenti.

Il Gruppo di lavoro in questione ha in realtà unito la competenza del pregresso “settore specialistico 6”⁵⁶ (avente ad oggetto i “*reati commessi in violazione della normativa urbanistica, edilizia, ambientale e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale*”) a quella dell'originario “settore specialistico 8” (che era circoscritta ai soli “*reati contro il benessere degli animali*”), così da ampliare e modificare - di fatto – l'ambito di attribuzioni del Gruppo, che risulta quindi del tutto innovato.

E', infatti, stato ritenuto decisamente eccessivo il mantenimento del pregresso gruppo specialistico avente ad oggetto i soli reati *contro il benessere degli animali*, valutando in particolare il non rilevante dato statistico relativo ai procedimenti in materia iscritti e la pur parziale contiguità di materia all'ambito dei reati ambientali. Sono peraltro stati ritenuti far parte dell'ambito di competenza del presente gruppo anche i reati in materia di alimenti.

Pertanto, per effetto della già citata parziale variazione del progetto organizzativo adottata, il Gruppo di lavoro in questione è stato rinominato **Gruppo 4 “Reati ambientali”** ed unisce le competenze dei pregressi Gruppi 6 e 8, con le specificazioni di cui sopra.

⁵⁵ peraltro, sulla base delle disposizioni dell'ufficio gli incombeni urgenti da adottarsi ex art. 362 ter cpp sono solitamente rimessi al pm di turno urgenza, che interviene dunque in prima battuta interloquendo direttamente con la polizia giudiziaria che segnala il fatto , per poi passare il fascicolo al collega del gruppo specialistico cui il procedimento verrà assegnato

⁵⁶ Ci si riferisce al progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente Procuratore

Il Gruppo , di cui è **coordinatore il Procuratore**, si occupa, pertanto, dei seguenti reati (*ed altresì di quelli non espressamente nominati ma di materia affine*):

- art. 423 bis c.p. ;
- artt. 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 septies, 452 terdecies c.p.;
- artt. 544 bis e ter c.p.;

Reati in materia di edilizia ed urbanistica

D.P.R. 380/01

Reati ambientali:

- D. Lvo 152/2006 (norme in materia ambientale)
- legge 22 maggio 2015 n.68 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)

Reati di inquinamento:

- legge 26.4.1983 n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici)

Reati relativi ai rifiuti:

- D. Lvo 5.2.1997 n. 22 (T.U. rifiuti)
- D. Lvo 27.1.1992 n. 95 (oli usati)
- D. Lvo 27.1.1992 N. 99 (fanghi di depurazione in agricoltura)
- D. L.vo 27.1.1992 n. 100 (rifiuti da biossido di titanio)
- D. Lvo 14.12.1992 n. 508 (rifiuti di origine animale)
- D.Lvo 22.5.1999 n. 209 (attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili)
- D.P.R. n209/2003 (in tema di rottamazione veicoli).

Reati in materia di alimenti:

- artt. 439, 440, 444 c.p.;
- L.283/1962;
- altre leggi speciali nelle materie di cui sopra.

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base a **turni settimanali** (v. infra).

GRUPPO 5 <i>“Reati contro la P.A.”.</i>		
COORDINATORE	IL PROCURATORE	
COMPONENTI	VIGLIONE BOSSI	

Il Gruppo, di cui è **coordinatore il Procuratore**, si occupa dei reati contro la Pubblica Amministrazione, così individuati:

- tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I c.p.:
- dall'art. 314 all'art. 329 c.p.;

- tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II – Capo II c.p.: gli artt. 346 bis, 353, 353 bis 354, 355, 356 c.p.;

Il Procuratore (oltre che coordinatore) è anche assegnatario dei procedimenti in materia (in misura pari rispetto agli altri componenti)⁵⁷.

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base a **turni settimanali** (v. infra).

GRUPPO 6 <i>“Esecuzione penale”.</i>		
COORDINATORE	il Procuratore	
COMPONENTI	VIGLIONE GALLO PIERGIANNI NICODEMI	

Il Gruppo è attualmente composto da 4 magistrati, ciascuno dei quali cura i provvedimenti di esecuzione relativi ai fascicoli iscritti al registro SIEP ed assegnati in base alla cifra finale del numero di iscrizione dei procedimenti, secondo una cadenza determinata , ovvero:

VIGLIONE riceve in assegnazione i fascicoli che terminano per 4, 5, 6 e 7;

GALLO riceve in assegnazione i fascicoli che terminano per 0 e 1;

PIERGIANNI riceve in assegnazione i fascicoli che terminano per 8 e 9;

NICODEMI riceve in assegnazione i fascicoli che terminano per 2 e 3.

In caso di assenza del Sostituto titolare, lo stesso verrà sostituito per le urgenze da uno dei colleghi del Gruppo ovvero dal Procuratore; in assenza di tutti costoro, vi provvederà il PM di turno.

Il Gruppo, di cui è **coordinatore il Procuratore** si occupa di tutti i provvedimenti in materia di esecuzione.

Con disposizione interna è stata inoltre data indicazione affinché vengano altresì apposti pareri scritti sulle istanze di incidente di esecuzione che non abbiano carattere meramente seriale o automatico. In caso di indisponibilità o assenza del PM titolare, i pareri verranno apposti dal Procuratore. Il

⁵⁷ Attualmente all'unico altro componente

Procuratore si riserva inoltre il compito di valutare le sentenze con pena sospesa, onde verificare la possibilità di avanzare eventuali richieste di revoca.

Il Procuratore (oltre che coordinatore) è attualmente anche assegnatario dei procedimenti in materia (in misura doppia rispetto agli altri componenti). Partecipa in ogni caso alla redazione di pareri ed istanze.

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base al numero di iscrizione dei procedimenti, come sopra chiarito.

II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
GRUPPO 1	Reati colposi - in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di comune pericolo	1. VIGLIONE (coordinatore) 2. BOSSI 3. GALLO 4. PARATO 5. BOSSO 6. BALDARI 7. N.N.1 8. N.N.2
GRUPPO 2	Reati in materia economica	1. VIGLIONE (coordinatore) 2. GALLO 3. CRAVERO 4. DE BELLIS
GRUPPO 3	Reati di Codice Rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili	1. VIGLIONE (coordinatore) 2. PARATO 3. CRAVERO 4. PIERGIANNI 5. BOSSO 6. DE BELLIS 7. NICODEMI 8. BALDARI 9. N.N.1 10. N.N.2
GRUPPO 4	Reati ambientali	1. VIGLIONE (coordinatore) 2. BOSSI 3. PIERGIANNI 4. NICODEMI
GRUPPO 5	Reati contro la P.A.	1. VIGLIONE (anche coordinatore) 2. BOSSI
GRUPPO 6	Esecuzione penale	1. VIGLIONE

		(anche coordinatore)
		2. GALLO
		3. PIERGIANNI
		4. NICODEMI

II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
VIGLIONE	Gruppo 5	16/02/2022 ⁵⁸	16/02/2032
VIGLIONE	Gruppo 6	16/02/2022 ⁵⁹	16/02/2032
BOSSI	Gruppo 1	02/08/2021 ⁶⁰	02/08/2031
BOSSI	Gruppo 4	02/08/2021 ⁶¹	02/08/2031
BOSSI	Gruppo 5	02/08/2021 ⁶²	02/08/2031
GALLO	Gruppo 1	31/10/2020 ⁶³	31/10/2030
GALLO	Gruppo 2	31/10/2020 ⁶⁴	31/10/2030
GALLO	Gruppo 6	31/10/2020 ⁶⁵	31/10/2030
PARATO	Gruppo 1	31/10/2020 ⁶⁶	31/10/2030
PARATO	Gruppo 3	31/10/2020 ⁶⁷	31/10/2030
CRAVERO	Gruppo 2	27/09/2021 ⁶⁸	27/09/2031
CRAVERO	Gruppo 3	27/09/2021 ⁶⁹	27/09/2031
PIERGIANNI	Gruppo 3	27/09/2021 ⁷⁰	27/09/2031
PIERGIANNI	Gruppo 4	27/09/2021 ⁷¹	27/09/2031
PIERGIANNI	Gruppo 6	27/09/2021 ⁷²	27/09/2031
BOSSO	Gruppo 1	30/11/2022 ⁷³	30/11/2032
BOSSO	Gruppo 3	30/11/2022 ⁷⁴	30/11/2032
DE BELLIS	Gruppo 2	30/11/2022 ⁷⁵	30/11/2032
DE BELLIS	Gruppo 3	30/11/2022 ⁷⁶	30/11/2032
NICODEMI	Gruppo 3	30/11/2022 ⁷⁷	30/11/2032

⁵⁸ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁵⁹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio

⁶⁰ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio

⁶¹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁶² Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁶³ V. infra

⁶⁴ V. infra

⁶⁵ V. infra

⁶⁶ V. infra

⁶⁷ V. infra

⁶⁸ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁶⁹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁰ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷¹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷² Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷³ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁴ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁵ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁶ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁷ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

NICODEMI	Gruppo 4	30/11/2022 ⁷⁸	30/11/2032
NICODEMI	Gruppo 6	30/11/2022 ⁷⁹	30/11/2032
BALDARI	Gruppo 1	22/01/2024 ⁸⁰	22/01/2034
BALDARI	Gruppo 3	22/01/2024 ⁸¹	22/01/2034

In merito alla permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione si applicano le sottoindicate regole:

L'appartenenza del magistrato al Gruppo di lavoro deve misurarsi col **limite massimo di permanenza nell'incarico**, di cui all'art.19 D. L.vo n. 160/2006, e art. 19 Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura, ed altresì rispettare **le regole della cosiddetta mobilità interna**, ovvero i **termini– minimo e massimo - di permanenza**.

❖ Sotto il profilo del **limite massimo di permanenza nell'incarico**:

Va innanzitutto premesso che la previsione del **termine massimo di permanenza nell'incarico** di cui al Regolamento adottato dal C.S.M. con delibera 13 Marzo 2008, in attuazione dell'art.19 D. L.vo 160/2006, costituisce una disposizione derivante dalla legge, destinata ad operare esclusivamente nelle *“Procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a 8 unità compreso il Procuratore della Repubblica”* e presso la *“direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica”*⁸².

Orbene, nel presente ufficio, la situazione *prevista (Procura composta da magistrati in numero superiore a 8 unità compreso il Procuratore)* si è verificata **solo a seguito della modifica della pianta organica disposta con D.M. 14 settembre 2020 , pubblicato sul bollettino ufficiale il 31 ottobre 2020**, allorché la pianta organica dei Sostituti è stata incrementata da 6 a 9.

Prima di tale intervento ministeriale dunque la pianta organica dei magistrati dell'ufficio non era *“superiore a 8 unità compreso il procuratore”*, giacché infatti era **pari a 7 unità compreso il Procuratore**.

Ne risulta che **la disciplina relativa al termine massimo di permanenza nell'incarico** di cui si tratta **si applica ai componenti dell'ufficio solo a partire dal 31 ottobre 2020**, ed è quindi da tale data che decorre il periodo utile ai fini appunto del calcolo di tale termine massimo decennale.

Da tale data decorre perciò il limite di permanenza decennale per i magistrati che, in quel momento, già erano parte di uno o più Gruppi di lavoro; ciò vale, in particolare per i soli dottori Alessandro GALLO ed Elena PARATO, giacché tutti gli altri magistrati ora in servizio nell'ufficio vi sono entrati in epoca successiva al 31 ottobre 2020.

Pertanto, per i **dottori Alessandro GALLO** (componente dei gruppi 1 e 2 **ed Elena PARATO** (componente dei gruppi 1 e 3), **la scadenza decennale** di appartenenza a questi Gruppi maturerà al **31 ottobre 2030**.

⁷⁸ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁸⁰ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁸¹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁸² Come si legge nella relazione illustrativa del regolamento *“la ratio del dettato normativo appare evidente: il legislatore ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie “.*

Rispetto alla partecipazione ai Gruppi 1 e 2 va detto che, seppure in occasione della parziale variazione del progetto organizzativo di cui alla nota prot. 22-34 I , i gruppi stessi siano stati oggetto di modifica, nel senso che vi sono state accorpate le competenze di preesistenti gruppi di materia affine (ovvero i procedimenti relativi alla colpa professionale medica per quanto riguarda il Gruppo 1 e i procedimenti relativi all'usura per quanto riguarda il Gruppo 2) ovvero nuove competenze pure affini (i delitti colposi di danno o di pericolo, inseriti nel Gruppo 1), cosicchè potrebbero essere considerati Gruppi nuovi, costituiti il 9.5.22, tuttavia gli stessi enumerano, tra le competenze, anche quelle già comprese nei precedenti Gruppi relativi alla materia infortunistica o ai reati societari e fallimentari di cui erano parte il dr. GALLO e la dr.ssa PARATO⁸³. Questo aspetto suggerisce di non far decorrere il termine decennale di appartenenza dei magistrati che li compongono dal momento della costituzione dei Gruppi “rinnovati” in questione, ossia dal 9.5.22, ma dal momento in cui, rispettivamente, ciascun magistrato cominciò a essere parte dei precedenti citati Gruppi “originari”, ovvero – per le ragioni già dette – il 31-10-2020.

Ciò in quanto , in caso contrario, pur dando atto che i Gruppi “rinnovati” , oltre a ricomprendere la materia trattata da quello precedente, hanno significativamente aumentato le attribuzioni , tuttavia si correrebbe il rischio di eludere il termine decennale di appartenenza a settori specialistici, quanto meno per parte dei reati.

Pertanto, pure per i Gruppi “rinnovati” costituiti con la parziale variazione del P.O. del 9-5-22, il termine decennale di appartenenza per il dr. GALLO e la dr.ssa PARATO rispetto ai Gruppi 1 e 2 scadrà al 31.10.2030.

- ❖ Restano da definire, quanto al tema della **mobilità interna**, le **regole di permanenza temporanea nei Gruppi di lavoro mediante l'indicazione di un termine minimo e di uno massimo**, dovendosi coniugare i principi di valorizzazione della specializzazione e della professionalità acquisita dei singoli magistrati con quello dell' avvicendamento degli stessi in esperienze professionali diverse con conseguente arricchimento del bagaglio professionale. Nel caso specifico, ciò va fatto aderendo al dettato della testo della nuova Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (art. 10 co. 3) .

In tal senso si ritiene che:

- il **periodo minimo** di partecipazione ad un Gruppo specialistico debba individuarsi in **2 anni**, quantomeno **per le assegnazioni a domanda**, trattandosi di un arco temporale, appunto minimo, a consentire una crescita professionale;
- tale **periodo minimo** possa eccezionalmente essere ridotto ad **un anno per le assegnazioni di ufficio**, da effettuarsi - con adeguata motivazione - nei casi limitati ed eccezionali già sopra indicati, necessariamente legati a particolari esigenze dell'ufficio;
- il **periodo massimo** di partecipazione ad un Gruppo specialistico debba individuarsi in **10 anni** (del resto in linea anche con il **termine massimo di permanenza nell'incarico** di cui al Regolamento adottato dal C.S.M. con delibera 13 Marzo 2008, in attuazione dell'art.19 D. L.vo 160/2006);
- quanto ai **criteri di computo del periodo minimo di permanenza** sopra indicato, si indica la **decorrenza** dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nel gruppo

⁸³ il problema non si pone per il Gruppo 4, a sua volta oggetto di accorpamento di materie di altro gruppo soppresso, giacché i componenti del gruppo stesso hanno tutti preso servizio nell'ufficio solo nel 2021.

specializzato⁸⁴ da cui chiede di essere spostato ed **il termine finale** nella data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come previsto nell'interpello;

- il magistrato eventualmente trasferito ad altro Gruppo di lavoro **mantiene l'assegnazione dei procedimenti specialistici precedenti**, salvo diversa disposizione, da assumere d'intesa tra il magistrato stesso ed il procuratore, sentiti gli altri magistrati dell'ufficio.

II.E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative

Il procuratore, quando non ritiene di assumerlo direttamente, delega il coordinamento di ciascuna unità organizzativa e delle eventuali articolazioni interne in essa comprese ad un solo procuratore aggiunto. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

Negli uffici in cui sono presenti più procuratori aggiunti l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione delle unità organizzative, avviene sempre previo esperimento di interpello e sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di procuratore aggiunto nell'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.

Il procuratore della Repubblica può delegare le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell'ufficio:

a) qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più procuratori aggiunti;

b) in caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi;

c) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.

Nelle ipotesi di cui alle superiori lettere b) e c) la funzione di coordinamento può essere affidata soltanto se, a seguito di specifico interpello, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.

Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di un'unità organizzativa ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

(art. 9 co. 4 e ss.)

Non è prevista in pianta organica la figura del procuratore aggiunto (nonostante l'ufficio abbia in organico 11 sostituti oltre al procuratore).

Non è stato nominato un vicario.

In caso di assenza o impedimento del procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'Ufficio è svolta, ex art. 109 O.G., dal sostituto con maggiore anzianità di ruolo (dr.ssa Valentina BOSSI).

Non sono state delegate funzioni di coordinamento a uno o più magistrati dell'ufficio. Ciò non tanto in relazione alle dimensioni dell'ufficio stesso, che certo meriterebbe la condivisione del momento organizzativo e di coordinamento⁸⁵, quanto piuttosto per non gravare di un ulteriore compito qualcuno di sostituti, visto che gli stessi già hanno un carico di lavoro ampiamente superiore alla media nazionale e francamente ai limiti dell'esigibilità.

⁸⁴ con la precisazione già sopra effettuata rispetto ai dottori GALLO e PARATO in riferimento all'applicabilità della disciplina del termine massimo di permanenza nell'incarico solo a partire dal 31 ottobre 2020

⁸⁵ Ragione per cui anche il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino nonché la scrivente, hanno già richiesto più volte, al Ministero e CSM, l'istituzione del posto di procuratore aggiunto, che in effetti dovrebbe essere istituito, alla luce del rapporto numerico indicato nell'art. 70 O.G.

II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Unità organizzativa	Coordinatore	Provvedimento con cui sono state delegate le funzioni	Durata complessiva o residua dell'incarico
Gruppo 1 : reati colposi	PROCURATORE		
Gruppo 2 : reati in materia economica	PROCURATORE		
Gruppo 3 : reati di Codice Rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili	PROCURATORE		
Gruppo 4 : reati ambientali	PROCURATORE		
Gruppo 5 : reati contro la PA	PROCURATORE		
Gruppo 6: Esecuzione penale	PROCURATORE		

II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

L'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda. (Art. 10 co. 1 Circ. Procure)
I criteri sono diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei magistrati e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative. (art. 11 co. 4 n.11 e art. 10 co. 2 lett. d Circ. Procure)

I magistrati sono assegnati ai gruppi specialistici a domanda o d'ufficio .

- In caso si debba procedere ad assegnazione per sopravvenute **scoperture** all'interno dei Gruppi (per qualsiasi motivo verificatesi⁸⁶) o in caso di destinazione a questa Procura di nuovi magistrati ovvero sei mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza decennale di un magistrato all'interno di un gruppo si procederà sempre con **interpello interno** all'ufficio per colmare i posti vacanti e **l'interpello troverà applicazione anche nei confronti dei magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso** (art.10 comma 1 Circolare sull'organizzazione dell'ufficio di procura).
- **L'interpello** verrà ovviamente diffuso tra tutti gli interessati, prevederà un termine congruo⁸⁷ per le relative domande ed indicherà necessariamente i criteri di preferenza ovvero - se esistenti- quelli di esclusione. Nell'interpello verranno altresì indicate le modalità di presentazione delle domande (deposito nella segreteria del procuratore ovvero trasmissione telematica alla medesima dell'istanza di assegnazione ad uno dei posti indicati nel bando

⁸⁶ le scoperture possono verificarsi ad esempio a seguito di motivata richiesta di spostamento ad altri Gruppi o di trasferimento ad altra sede o, ancora, di nuova determinazione delle composizioni di alcuni Gruppi .

⁸⁷ Almeno 10 giorni.

come da coprire, con allegazione di eventuale documentazione idonea a comprovare il possesso di taluno dei requisiti o degli elementi indicati nel bando come rilevanti ai fini della assegnazione del posto)

- Ai fini della destinazione dei magistrati ai nuovi incarichi, nei relativi **interpelli** interni, sono previsti ed applicati i seguenti **criteri di valutazione**, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro):
 - profilo professionale e pregresse esperienze maturate da ogni magistrato aspirante alla nuova assegnazione;
 - necessità di trasferimento dei magistrati che si trovano in situazione di permanenza ultradecennale nel Gruppo di attuale appartenenza (ovviamente in presenza di profilo idoneo in relazione all'assegnazione richiesta);
 - maggior periodo di permanenza nei gruppi specialistici;
 - anzianità nel ruolo;
 - anzianità di servizio nell'ufficio;
 - eventuali motivazioni particolari della domanda di assegnazione ai vari Gruppi specializzati.
- Nel caso che, all'esito dell'interpello, non vi siano state domande ritenute idonee e si ritenga comunque necessario coprire i posti vacanti, si procederà ad **assegnazione d'ufficio, seguendo i seguenti criteri** :
 - a partire dal magistrato con minore anzianità nel ruolo, purchè abbia comunque superato il periodo minimo di permanenza nei gruppi di appartenenza e purchè l'inserimento dello stesso nel nuovo gruppo non determini la scopertura superiore al 50% nel gruppo di provenienza;
 - nel caso di impossibilità a coprire il posto bandito secondo il criterio sopra esposto si valuterà se “congelare” la vacanza ovvero se **-in caso di eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione** - ridurre ad un anno il periodo minimo di permanenza nel gruppo di appartenenza ai fini del citato trasferimento d'ufficio, ovvero, ancora, distribuire gli incombeni relativi al posto bandito su più sostituti - sempre a partire da quelli con minore anzianità in ruolo - in aggiunta a quelli relativi ai posti già coperti nei gruppi di appartenenza.
- Al fine della **provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione**, come indicato ai punti precedenti, si procederà ad **interpello, esteso telematicamente anche ai colleghi che non hanno ancora preso servizio presso l'ufficio**; come per i colleghi già facenti parte dell'ufficio l'interpello prevederà un termine congruo⁸⁸ per le relative domande ed indicherà necessariamente i criteri di preferenza ovvero- se esistenti- quelli di esclusione. Nell'interpello verranno altresì indicate le modalità di presentazione delle domande (deposito nella segreteria del procuratore ovvero trasmissione telematica alla medesima dell'istanza di assegnazione ad uno dei posti indicati nel bando come da coprire, con allegazione di eventuale documentazione

⁸⁸ Almeno 10 giorni

idonea a comprovare il possesso di taluno dei requisiti o degli elementi indicati nel bando come rilevanti ai fini della assegnazione del posto)

Nel caso dei **magistrati di nuova destinazione**, nel relativo **interpello** saranno previsti ed applicati i seguenti i seguenti **criteri di valutazione**:

- profilo professionale e pregresse esperienze (anche esterne alla magistratura) maturate da ogni magistrato aspirante alla nuova assegnazione;
 - anzianità nel ruolo, ovvero posizione in graduatoria del relativo concorso;
 - eventuali motivazioni particolari della domanda di assegnazione ai vari Gruppi specializzati.
- Nel caso che i magistrati di nuova destinazione non partecipino al bando ovvero non segnalino elementi valutabili ai sensi dei sopra riferiti criteri, si procederà alla **assegnazione d'ufficio** consentendo la scelta tra più posti- se possibile - a partire dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. *(art. 10 co.2 lett. a)*

I posti da pubblicare saranno individuati , in ordine di decrescente priorità :

- in quelli coperti da magistrato che, entro sei mesi, supererà il periodo massimo di permanenza ;
- in quelli scoperti per carenza di magistrati , quando vi sia la possibilità di una copertura (per effetto di un trasferimento in entrata o della destinazione di un MOT all'ufficio o di una applicazione e simili).

II.F.2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. *(art. 10 co.2 lett. b)*

Costituisce elemento ostativo alla mobilità interna , oltre al periodo di permanenza minima all'interno di un gruppo, la circostanza che il trasferimento di gruppo determini la copertura superiore al 50% nel gruppo di provenienza (e sempre che non vi sia la possibilità di un immediato rimpiazzo nel gruppo di provenienza a seguito di ulteriore interpello effettuato in linea di subordine).

II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. *(art. 10 co.2 lett. c)*

Nell'interpello verranno in ogni caso indicate le modalità di presentazione delle domande (deposito nella segreteria del procuratore ovvero trasmissione telematica alla medesima dell'istanza di assegnazione ad uno dei posti indicati nel bando come da coprire, con allegazione di eventuale documentazione idonea a comprovare il possesso di taluno dei requisiti o degli elementi indicati nel bando come rilevanti ai fini della assegnazione del posto) .

II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e)

Nel caso che, all'esito dell'interpello, non vi siano state domande ritenute idonee e si ritenga comunque assolutamente necessario coprire i posti vacanti per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio, si procederà ad **assegnazione d'ufficio, seguendo i seguenti criteri** :

- a partire dal magistrato con minore anzianità nel ruolo, purchè abbia comunque superato il periodo minimo di permanenza nei gruppi di appartenenza e purchè l'inserimento dello stesso nel nuovo gruppo non determini la copertura superiore al 50% nel gruppo di provenienza.

Nel caso di impossibilità a coprire il posto bandito secondo il criterio sopra esposto si valuterà se “congelare” la vacanza ovvero se - **in caso di eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione** - ridurre ad un anno il periodo minimo di permanenza nel gruppo di appartenenza ai fini del citato trasferimento d'ufficio, ovvero, ancora, distribuire gli incombenzi relativi al posto bandito su più sostituti - sempre a partire da quelli con minore anzianità in ruolo - in aggiunta a quelli relativi ai posti già coperti nei gruppi di appartenenza.

II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f)

Ove all'esito dei previsti interPELLI siano rimasti vacanti alcuni dei posti pubblicati, gli stessi verranno assegnati d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione e/o ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nel gruppo seguendo il criterio della maggiore copertura, ovvero coprendo prima quelli dei gruppi che presentano maggior percentuale di copertura. In caso di pari percentuale di copertura, si copriranno prima i posti dei gruppi 3 e 1, che trattano prevalentemente reati prioritari e riguardanti gravi rischi o danni per la persona.

II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Deve essere indicato il provvedimento di conferimento dell'incarico, se adottato in data precedente al progetto ed ivi confermato. Devono altresì essere indicati l'oggetto dell'incarico, la sua durata complessiva o residua e le ragioni della conferma.

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione

Oggetto dell'incarico

Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	
Durata complessiva o residua	

Non sono state delegate funzioni di coordinamento a uno o più magistrati dell'ufficio (v. punto II.E).

II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (art. 6 co.6 Circ. Procure)

In caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi, è possibile riconoscere una riduzione del lavoro giudiziario al magistrato titolare dell'incarico di coordinamento - non anche al magistrato titolare di un incarico di collaborazione - secondo le previsioni di cui all'art. 6 Circolare Procure.

v. punto precedente.

II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Il conferimento degli incarichi deve avvenire in esito a un interpello e con provvedimento motivato

v. punto II.G.

II.I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

v. punto II.G.

II.L) Magistrati onorari

- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)

Deve essere assicurato il costante coordinamento, da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore aggiunto o di altro magistrato delegato, dei compiti e delle attività delegate ai magistrati onorari.

I Vice Procuratori Onorari sono inquadrati nell'ambito dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore⁸⁹.

L'Ufficio ha un organico di 7 VPO, ampiamente sproporzionato per difetto sia rispetto al numero dei magistrati togati, sia avuto riguardo alle dimensioni del circondario e al numero degli utenti.

Per giunta tale risicato organico è ampiamente scoperto, risultando attualmente in servizio **solo 3 dei 7 VPO previsti.**

⁸⁹ V. infra.

Sono infatti qui presenti ed operanti i sottoindicati VPO, tutti e tre recentemente confermati nell'incarico con D.M. 22.1.25 ai sensi dell'art. 29 D.VO 116/2017:

- dr.ssa Roberta BIANCO;
- dr. Davide BOSIO;
- dr.ssa Ombretta RUSSO.

Tale carenza nell'organico limita grandemente l'efficacia del loro operato, dovendosi di fatto necessariamente destinare il loro impiego pressochè esclusivamente alla copertura delle udienze .

Invero il numero (troppo) limitato di VPO in servizio e il loro concomitante impegno professionale ha reso necessario individuare i criteri di utilizzo dell'attività degli stessi funzionali a quella della Procura.

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dell'attività d'indagine preliminare e delle udienze avanti al GUP e dibattimentali collegiali ha imposto il massimo ricorso ai VPO, adottando criteri di flessibilità che consentano loro di conciliare il concomitante impegno professionale e la maggiore disponibilità possibile.

Ciò premesso, i VPO assicurano le seguenti attività, in ordine di priorità:

- a) le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico;
- b) la collaborazione per le ulteriori attività consentite.

In particolare:

A) Attività di supporto dei V.P.O.

L'art. 16, primo comma, lett. a) D. L.vo n.116/2017 attribuisce ai VPO compiti di ausilio del magistrato professionale⁹⁰.

Auspiciando che il numero dei VPO in servizio possa presto aumentare⁹¹, gli stessi potrebbero assicurare la collaborazione ai PM togati per le varie attività consentite ai sensi dell'art.16, co.1 D.Lvo n.116/2017, mediante il compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti, funzioni richiamate anche nel provvedimento di costituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore⁹².

Da tempo nell'ufficio è previsto il modulo organizzativo dell'affiancamento dei VPO ai Pubblici Ministeri , purtroppo allo stato non più attuabile e dunque sospeso a causa del risicato organico degli onorari e della loro necessaria destinazione a coprire le udienze, compito per cui neppure sono sufficienti.

Nell'affiancamento (se e quando sarà nuovamente praticabile), i VPO, conformemente alle direttive generali ed a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), esaminano, studiano i fascicoli e predispongono le minute dei provvedimenti che vengono poi sottoscritte dal magistrato assegnatario.

⁹⁰ “.....coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti” (art.16, co. 1 , lett.a) D. L.vo 116/17).

⁹¹ in questo periodo hanno svolto o stanno svolgendo il tirocinio 6 aspiranti VPO destinati dal CSM alla copertura di 4 posti pubblicati ,

⁹² provvedimento prot. 22-379 U del 8.3.22

B) La delega nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. b), il VPO **svolge direttamente le attività e adotta i provvedimenti delegatigli**, secondo quanto previsto dall'art. 17.

L'art. 17, primo comma D.Lvo. n. 116/2017 prevede, al co 1, *“Nei **procedimenti davanti al giudice di pace**, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario”*:

- a) nell'udienza dibattimentale;
- b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice.

La delega per gli atti indicati al punto b) risulta comunque sostanzialmente impraticabile ove si ponga mente al carico di lavoro ed al ridottissimo numero di VPO, situazioni che consentono di impiegare i VPO solo nelle attività delegate relative ad udienze o di supporto come già sopra indicate.

C) La delega nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Ai sensi dell'art.17 co. 3 D. L.vo 116 2017, nei **procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica**, il VPO può svolgere per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale del magistrato che ne coordina l'attività, le funzioni di pubblico ministero:

- a. per tutte le udienze dibattimentali, fatta eccezione per quelle che trattano i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti⁹³;
- b. per i procedimenti in camera di consiglio⁹⁴ e per gli incidenti di esecuzione;
- c) per le udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- d) per il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e per l'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
- e) per l'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
- f) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ;

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal pprocuratore della Repubblica), ed a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

⁹³ Tuttavia, con riguardo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 15.08.2017, data di entrata in vigore della norma , i VPO (in servizio a tale data) potranno continuare a svolgere le funzioni requiranti nelle udienze dibattimentali monocratiche relative ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. conseguenti a infortuni sul lavoro o a responsabilità colposa in ambito sanitario (combinato disposto degli artt. 17 c. 3 e 29 c. 8 del D. L.116/17.).

⁹⁴ NON viene ripetuta la possibilità, già prevista nel progetto organizzativo 2020/2022 del precedente Procuratore, di delegare i VPO nelle udienze preliminari relative a reati di competenza del giudice monocratico: v. parziale variazione del progetto organizzativo di cui alla nota prot. 22-34 I del 9.5.22.

❖ **Con riferimento al tema del consenso in udienza alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.**

Pur preso atto delle facoltà concesse dall'attuale disciplina, appare opportuno disporre che il VPO possa **autonomamente esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:**

- **in caso di giudizio direttissimo**, per ogni ipotesi di reato di competenza del tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.).

Invece, negli altri casi in cui il VPO delegato all'udienza sia chiamato ad esprimere il consenso ad una richiesta di applicazione pena:

- **si riporterà al consenso già manifestato per iscritto dal magistrato togato assegnatario del procedimento, se risultante in atti;**

- **ove ciò non risulti, il VPO d'udienza riserverà il parere, trasmettendo la richiesta di applicazione della pena al magistrato togato assegnatario del fascicolo** (o, in mancanza dello stesso, al Procuratore). Nell'udienza successiva, il VPO potrà presenziare, **riportandosi, però, al consenso nel frattempo manifestato per iscritto dal magistrato togato assegnatario del procedimento.**

❖ **Con riferimento ai procedimenti di esecuzione.**

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione occorre chiarire se il VPO possa essere delegato per lo svolgimento dell'udienza. Mentre l'intervento nei procedimenti di esecuzione di competenza del giudice di pace è espressamente prevista dall'art. 17, primo comma, lett. c) D.Lvo n.116/2017, tuttavia analoga espressa previsione non si rinviene quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Comunque sia, un'intelligente interpretazione delle norme consente di giungere alle medesime conclusioni, considerando che la discrasia appare più la conseguenza di un difetto di coordinamento che di una precisa scelta del legislatore, non trovando adeguata, razionale, spiegazione. Ed infatti, non si comprenderebbe perché, in relazione ad uno stesso processo, il VPO possa essere delegato per tutte le udienze dibattimentali e non per quelle conseguenti al procedimento di esecuzione al pari di quanto accadeva in passato e, attualmente, per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace. Si può, quindi, fondatamente sostenere che l'art. 17, terzo comma, lett. d) D.Lvo n.116/2017 indicando le possibilità di delegare ai VPO le funzioni di P.M. "*nei procedimenti in camera di consiglio*", comprenda anche l'intervento negli incidenti di esecuzione che, secondo l'art. 666, sesto comma c.p.p., seguono appunto le forme di cui all'art. 127 c.p.p.

Nelle citate **udienze relative ad incidenti di esecuzione** il VPO, come del resto il magistrato togato, si atterrà alle direttive di carattere generale oggetto delle disposizioni dell'Ufficio⁹⁵ (ovvero si riporterà al parere scritto dal magistrato togato, ciò almeno in tutti gli incidenti di esecuzione non meramente seriali e di automatica definizione).

⁹⁵ In particolare: nota prot. 22- 61 I del 15.7.22

❖ **Le direttive e l'autonomia interna dei Vice Procuratori Onorari; la possibile revoca della delega.**

L'art. 17, co. 6 D.L.vo n.116/2017, prevede che, nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate, il VPO si attenga alle direttive periodiche richiamate nell'art. 15, secondo comma, con facoltà di chiedere che l'attività o il provvedimento delegato siano svolte al magistrato professionale titolare del procedimento ove non ricorrano le condizioni per provvedere in conformità di tali direttive.

L'art. 17, co. 7, prevede che, in presenza di giustificati motivi, il procuratore disponga la revoca della delega conferita al VPO.

Risulta, quindi, attenuata per i VPO la piena autonomia del PM in udienza, prevista in via generale dall'art. 53, primo comma c.p.p., norma da ritenersi ormai vigente solo per i magistrati requirenti professionali.

❖ **L'ufficio di collaborazione del procuratore.**

Si tratta di articolazione, formalmente istituita presso l'ufficio col provvedimento prot. 22-379 U del 8.3.22, formalizzando peraltro la struttura e le funzioni dell'ufficio stesso così come già delineati di fatto nel P.O. del precedente procuratore, con minime modifiche, seguite all'interlocuzione avvenuta nella riunione del 25.2.22.

Col citato provvedimento si dava dunque atto della **(anche formale) costituzione presso la Procura di Ivrea**, ai sensi, degli artt.2, 15, 16 D. L.vo 116/2017, dell'**ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**, che si avvale:

- **del Procuratore**, con i compiti di cui all'art. 15, co. 2, D. L.vo 116/2017 (coordinamento e la vigilanza delle attività dei VPO, cui viene distribuito il lavoro secondo criteri automatici e secondo il modello di collaborazione coi magistrati delineato nel progetto organizzativo, ed a cui vengono indicate le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento (art.15, co. 1 e 2 D.L.vo 116/2017)
- **dei VPO in servizio**⁹⁶;
- **di personale di segreteria**⁹⁷;
- **di coloro che eventualmente svolgano presso la Procura di Ivrea il tirocinio formativo della durata di 18 mesi**⁹⁸ (*stage* formativi presso uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con titolo ad accedere al concorso in magistratura o a sostituire sei mesi di pratica forense);
- **di coloro che eventualmente svolgano presso la Procura di Ivrea la formazione professionale dei laureati**⁹⁹ (a norma dell'articolo 37, co. 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Tale forma di tirocinio è attivabile in forza di convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o con le Scuole di Specializzazione o con l'Università, dura un anno e sostituisce rispettivamente il primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

⁹⁶ V. supra

⁹⁷ Ovviamente non dedicato in via esclusiva.

⁹⁸ Al momento vi sono 2 tirocinanti presso questa Procura.

⁹⁹ Al momento non vi sono neppure tirocinanti di questo genere presso questa Procura.

Riprendendo le disposizioni già in atto e riportate nel Progetto organizzativo vigente , con le dovute precisazioni che vengono specificamente evidenziate, **si delineava l'Ufficio di collaborazione del Procuratore come segue¹⁰⁰:**

“Detto ufficio svolgerà la propria attività sotto la diretta direzione del Procuratore della Repubblica, il quale provvederà all'emissione delle necessarie deleghe per l'attività di udienza ai Vice Procuratori Onorari.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

*Nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati il procuratore della Repubblica adotta criteri, **preferibilmente** automatici, che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione. (art. 3 co.1 lett. a, art. 15 co. 2 Circ. Procure)*

a) I criteri adottati in materia di assegnazione (dei procedimenti penali e di quelli civili) adempiono quanto previsto dagli artt. 15, 16 e 17 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura , prevedendosi che:

- l'assegnazione (e la coassegnazione) avviene secondo **criteri predeterminati e automatici** e riguarda la trattazione di uno o più procedimenti o il compimento di singoli atti, secondo le regole sottoesposte;
- la **coassegnazione** può essere disposta, in presenza di specifiche esigenze investigative, sia all'atto della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato; la coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario;
- il procuratore può procedere ad **assegnazione di un procedimento in deroga** ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione;
- in caso di assegnazione o coassegnazione in deroga va motivata anche la scelta del magistrato coassegnatario, solitamente individuato tra i componenti dei gruppi specialistici che trattano le materie oggetto del procedimento, o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali;
- Il procuratore, con provvedimento motivato può procedere **all'auto-assegnazione o ad assegnazione a se stesso con contestuale coassegnazione ad un sostituto, in deroga** ai criteri generali di assegnazione;
- l'assegnazione (e la coassegnazione) ha effetto per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento;

¹⁰⁰ V. progetto organizzativo 2020/22, pagg. 14/17: **le parti riportate in corsivo sono tratte direttamente da tale documento.**

- l'assegnazione (e la coassegnazione) attribuisce al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore previste dalla legge e dalla circolare sull'organizzazione degli uffici di procura;
- i provvedimenti di coassegnazione (originaria o successiva), di assegnazione o coassegnazione di singoli atti, nonché di assegnazione in deroga sono conservati presso l'ufficio del procuratore e nella sua disponibilità.

L'assegnazione dei procedimenti penali e civili segue **in tutti casi** meccanismi predeterminati e automatici per garantire il trasparente e impersonale esercizio dell'azione giurisdizionale e nel contempo assicurare l'obiettiva, equa e funzionale a distribuzione dei carichi di lavoro..

Invero, questa metodologia automatica e predeterminata attiene all'assegnazione di tutte le notizie che sono trasmesse all'Ufficio e riguarda:

- a) **le materie specialistiche** di competenza dei Gruppi (come già esposto nel paragrafo II.D.2);
- b) **la materia cosiddetta generica**, ossia quella non attribuita ai Gruppi specialistici, di competenza del magistrato di **turno ordinario** ovvero del procuratore, come si dirà infra (reati di cui ai Registri mod. 21, 21 bis, 44, nonché fatti non costituenti reato di cui al Registro mod.45 e denunce anonime di cui al Registro mod.46);
- c) gli atti che prevedono immediati adempimenti e di competenza del magistrato di **turno urgenza**;
- d) **gli affari civili**.

Ed infatti, sia per la materia specialistica sia per quella cosiddetta ordinaria sia per gli atti che richiedono immediate determinazioni l'assegnazione degli affari avviene sulla base di relativi turni o comunque di modalità di assegnazione predeterminate e automatiche (turni settimanali di assegnazione specialistica per quattro dei Gruppi specialistici, meccanismi di assegnazione predeterminati e automatici per gli altri due Gruppi; turni settimanali di assegnazione ordinaria e di urgenza, cui partecipano tutti i sostituti secondo scansioni temporali predefinite; predeterminazione dell'assegnazione al procuratore - in via esclusiva e non - per categorie di procedimenti).

Per concludere sul tema della distribuzione degli affari tra i magistrati, si richiama quanto già rilevato trattando dei Gruppi di lavoro, ovvero che **anche il Procuratore partecipa alla distribuzione dei fascicoli di materia specialistica**, in particolare essendo inserito, al pari dell'altro componente, nel Gruppo 5 "Reati contro la P.A." nonché, in misura doppia degli altri componenti, nel Gruppo 6.

Infine, il Procuratore ha esclusiva competenza sui fascicoli a carico di Ignoti (mod. 44), diversi da quelli di ambito specialistico o pervenuti al turno urgenza, nonché su quelli iscritti a mod. 45 (fatti non costituenti reato), diversi da quelli di ambito specialistico o pervenuti al turno urgenza, e su quelli iscritti a modello 46 (anonimi), diversi da quelli di ambito specialistico.

Il Procuratore inoltre ha competenza pressoché esclusiva¹⁰¹ nella materia degli Affari Civili, ad eccezione delle udienze e delle interlocuzioni ed iniziative civilistiche ritenute necessarie nei procedimenti di codice rosso ovvero di materia fallimentare.

¹⁰¹ Essendo prevista la compartecipazione, solo a titolo di sostituzione in caso di assenza, della dr.ssa BOSSI.

b) L'assegnazione automatica in concreto:

L'assegnazione automatica avviene per tutti gli affari penali sia di carattere ordinario che specialistico trattati dall'Ufficio (reati di cui ai registri mod.21, 21 bis, 44, nonché fatti non costituenti reato di cui al mod.45 e denunce anonime di cui al registro mod.46).

La distribuzione degli affari penali avviene automaticamente sulla base dei turni distinti in **turno urgenza**, **turno assegnazione ordinaria** e **turno/assegnazione¹⁰² materie specialistiche¹⁰³**.

b.1. Il turno urgenza .

Il servizio è predisposto per tutti i casi in cui è necessario il tempestivo intervento del PM, il quale ha competenza per gli adempimenti connessi a:

- 1) **arresti in flagranza di reato.** Nel caso di celebrazione dell'udienza di convalida con contestuale direttissima, il PM valuterà se presenziare ovvero delegare un V.P.O.; in questo caso indicherà le richieste in ordine alle misure cautelari, fermo restando che il V.P.O. potrà interloquire con lui al fine di rappresentare circostanze emerse nel corso dell'udienza di convalida;
- 2) **fermi di polizia giudiziaria;**
- 3) **arresti in flagranza e fermi di polizia giudiziaria disposti in procedimenti pendenti,** assegnati anche ad altro magistrato, salvi diversi accordi con quest'ultimo;
- 4) **sequestri (probatori e preventivi) da convalidare.** Si applica quanto previsto al punto 3);
- 5) **perquisizioni da convalidare, anche se negative e sequestri amministrativi¹⁰⁴;**
- 6) **omicidi, decessi e rinvenimenti di cadaveri¹⁰⁵;**
- 7) **adempimenti ed atti urgenti relativi a qualsiasi tipo di procedimento (ivi compresi quelli di Codice rosso)¹⁰⁶;**
- 8) **autorizzazioni ad espianti di organi e evenienze simili;**
- 9) **rinnovi di misura cautelare ex art. 27 c.p.p.**
- 10) **decisioni su istanze di dissequestro e pareri su istanze in materia cautelare relative a procedimenti già assegnati, nonché qualsivoglia altro atto urgente** (ad esempio: convalida del fermo disposto dal p.m., trasmissione di copia degli atti al Tribunale del Riesame *et similia*) **quando il magistrato titolare del procedimento non possa – per qualunque ragione – provvedere tempestivamente.**
- 11) **rilascio dei N.O. all'espulsione dello straniero e notizie di reato relative a detto rilascio,** qualora vi sia stato immediato contatto per via breve, stante l'urgenza, con il PM di turno.

¹⁰² Come già sopra esposto, quattro dei sei gruppi specialistici seguono un turno settimanale; negli altri due gruppi la distribuzione dei procedimenti avviene con un diverso criterio, peraltro sempre predeterminato e automatico.

¹⁰³ tra cui è compresa anche l'esecuzione penale.

¹⁰⁴ In generale tutti i procedimenti mod. 45 pervenuti nel turno urgenza, ivi comprese le perquisizioni negative, i sequestri amministrativi e decessi.

¹⁰⁵ In generale tutti i procedimenti mod. 44 pervenuti nel turno urgenza, con la precisazione che ciò vale anche per i decessi iscritti in tale registro (e salva in ogni caso l'eventuale successiva riassegnazione al gruppo specialistico).

¹⁰⁶ in proposito si confermano le disposizioni adottate dal precedente Procuratore con nota prot 19-20 I, emessa il 8.8.19 a seguito dell'entrata in vigore della legge 69/19; in particolare - per quanto qui interessa- è stata data disposizione alla polizia giudiziaria che venga conoscenza di una notizia di reato relativa a reati di codice rosso di dare immediato avviso al pubblico ministero di turno affinché provveda, con riferimento al disposto di cui all'art. 362 co. 1 ter c.p. , delegando l'assunzione di informazioni nei confronti della persona offesa e di chi ha presentato la denuncia ovvero emettendo la clausola di salvaguardia nei casi in cui non ritenga opportuno o utile disporre l'immediata assunzione di tali dichiarazioni.

Come detto¹⁰⁷, il magistrato di turno urgenza tratterà gli affari urgenti anche se la materia rientri nella competenza di un Gruppo specialistico, provvedendo poi ad informare il collega di turno di quel Gruppo per i casi più rilevanti e delicati¹⁰⁸. Terminati gli adempimenti urgenti, il procedimento sarà trasmesso al Procuratore per la riassegnazione al magistrato di turno del Gruppo specialistico o comunque designato nell'ambito dello stesso ove si tratti di reati di competenza del Gruppo 3.

Il turno ha **durata settimanale, da martedì ore 9 al martedì' successivo stessa ora**, e viene assegnato secondo uno schema predisposto due volte all'anno tenendo conto di eventuali indisponibilità dei magistrati e comunque sentiti gli stessi nella fase preparatoria.

Al turno urgenza prendono parte **tutti i sostituti** dell'Ufficio.

Circa le modalità di assegnazione al turno urgenza, si precisa quanto segue:

- a) per quanto riguarda **arresti, fermi e decessi**, i procedimenti relativi vengono assegnati **al PM di turno urgenza che ha ricevuto la comunicazione telefonica**, anche nel caso in cui gli atti pervengano all'ufficio in orario successivo al cambio turno;
- b) quanto indicato al punto a) vale a maggior ragione per i casi in cui vi sia stato **intervento esterno/sopralluogo del PM**;
- c) negli altri casi (**perquisizioni, sequestri, codici rossi ed altre comunicazioni**) i procedimenti relativi vengono assegnati **al PM di turno urgenza competente secondo l'orario di arrivo della comunicazione**, salvi i casi di particolare rilevanza o delicatezza, per i quali il procuratore potrà assegnare al PM di turno urgenza uscente ove vi siano state valutazioni o direttive di particolare significato al momento della comunicazione telefonica.

Circa il caso particolare che il **procedimento di urgenza sia di materia specialistica** si specifica quanto segue:

I fascicoli del turno urgenza, laddove di materia specialistica, una volta espletati gli incombenti urgenti, vengono riassegnati al magistrato di turno specialistico.

Tale disposizione viene derogata nel caso in cui **il magistrato di turno urgenza appartenga al gruppo specialistico nell'ambito del quale deve poi essere riassegnato il fascicolo**; in tal caso si procede alla successiva **assegnazione specialistica eccezionalmente in deroga al principio generale del turno settimanale, assegnando il fascicolo stesso al PM che se ne è già interessato in fase di urgenza.**

Per quanto riguarda il **Gruppo 3**, nel quale le assegnazioni avvengono con criterio diverso da quello del turno settimanale, **la suddetta modifica del criterio generale** della riassegnazione al turno specialistico dopo l'espletamento degli atti urgenti, **si applica solo nel caso che vi sia stato arresto o fermo** e non invece nel caso che il PM d'urgenza si sia limitato a dare le prime disposizioni ex art. 362 co. 1 ter c.p.

¹⁰⁷ V. punto 7.

¹⁰⁸ oltre ovviamente al Procuratore.

Il sostituto di turno urgenza, quando lo ritiene opportuno (ad esempio: omicidio volontario, infortunio mortale o con lesioni gravi sul lavoro ed altri gravi fatti), si reca sul posto, informando tempestivamente il procuratore , per compiere i necessari atti d'indagine e impartire le prime direttive alla polizia giudiziaria.

Il Sostituto di turno informerà immediatamente il procuratore dei fatti di particolare gravità o che comunque possano suscitare particolare allarme sociale o avere in ogni caso un'eco mediatica¹⁰⁹.

In caso di eccezionali sovrapposizioni di affari in capo al sostituto di turno, questi – informato il procuratore - si potrà far sostituire dal sostituto supplente, fermo restando che riserverà per sé l'incombente più oneroso e meno facilmente sostituibile. **Il supplente è il Sostituto di turno urgenza subentrante.**

Il turno ha **durata settimanale, da martedì ore 9 al martedì' successivo stessa ora**, e viene assegnato secondo uno schema predisposto due volte all'anno tenendo conto di eventuali indisponibilità dei magistrati e comunque sentiti gli stessi nella fase preparatoria.

Al turno urgenza prendono parte **tutti i sostituti** dell'Ufficio.

Non rientrano tra gli adempimenti urgenti le richieste di perquisizioni, sequestri, tabulati del traffico telefonico, intercettazioni inoltrate dalla p.g., essendo preferibile che questi suggerimenti investigativi siano valutati dal magistrato del turno assegnazione ordinaria o da quello eventualmente assegnatario del procedimento specialistico a seconda della materia di causa.

b.2. Il turno (o l'assegnazione nelle) materie specialistiche.

Si tratta del servizio destinato alla distribuzione degli affari inerenti alle materie specialistiche.

Ciascun componente dei **Gruppi 1, 2, 4 e 5** partecipa a **turni di assegnazione di durata settimanale** con la stessa cadenza del turno urgenza ovvero **da martedì 09:00 al successivo martedì stessa ora** . I turni si succedono secondo uno schema predisposto con un ordine predeterminato e costante.

Per i gruppi 4 e 6 invece, le assegnazioni avvengono in base a diversi criteri predeterminati ed automatici :

- per quanto riguarda il **Gruppo 3, le assegnazioni** dei procedimenti vengono effettuate in **successione (sulla base dell'ordine di arrivo delle cnr) a ciascuno dei magistrati del relativo gruppo, in pari numero e con cadenza 1,1,1, ecc.,** e salvo il caso **dell'assegnazione per precedente**¹¹⁰, secondo cui viene peraltro considerata l'opportunità di procedere **all'assegnazione** delle eventuali notizie di reato che si inseriscano nell'ambito delle vicende di uno stesso nucleo familiare o di coppia al PM intestatario del precedente procedimento. In tal caso ovviamente si procede ad immediato riequilibrio dell'assegnazione effettuata secondo tale regola e non alla regolare cadenza di cui sopra.

Le problematiche legate alle dimensioni geometricamente ingravescenti del fenomeno della criminalità di ambito intrafamiliare o comunque di genere (ed il conseguente carico di lavoro del gruppo) hanno altresì finora sconsigliato di adottare il medesimo **meccanismo di assegnazione**

¹⁰⁹ In merito sono state date specifiche disposizioni ai magistrati dell' ufficio con la nota prot 22-28 I del 19.4.22.

¹¹⁰ Di cui meglio si dirà infra.

utilizzato per gli altri gruppi specialistici ovvero il turno settimanale. Il tema è stato riproposto in ripetute riunioni dell'ufficio nel corso delle quali i componenti del gruppo hanno sempre fatto rilevare la grande difficoltà di fronteggiare il numero importante di procedimenti che verrebbero incamerati nel corso di uno di tali turni e il relativo pericolo di ingestibilità alla luce dei molteplici e urgenti incombeni resi necessari per legge o per le modalità di indagine previste¹¹¹.

Non potendosi peraltro rinunciare a un meccanismo di assegnazione predeterminato ed automatico, si è stabilito che le **assegnazioni** nell'ambito del citato gruppo vengano effettuate **in successione (sulla base dell'ordine di arrivo delle cnr) a ciascuno dei magistrati del relativo gruppo, in pari numero e con cadenza 1,1,1,ecc.**

- per quanto riguarda il **Gruppo 6**, le assegnazioni dei procedimenti avvengono in modo automatico e predeterminato in base al numero di iscrizione del procedimento E procuratore partecipa alle assegnazioni in quota doppia rispetto agli altri componenti del gruppo. In particolare :
 - i procedimenti con numero di iscrizione avente 0 e 1 finali vengono assegnati al dott. GALLO;
 - i procedimenti con numero di iscrizione avente 2 e 3 finali vengono assegnati alla Dott.ssa NICODEMI ;
 - i procedimenti con numero di iscrizione avente 4, 5 , 6 e 7 finali vengono assegnati al procuratore;
 - i procedimenti con numero di iscrizione avente 8 e 9 finali vengono assegnati al Dott. Piergianni.

La notizia di reato inerente alla materia specialistica viene sottoposta al Procuratore per l'assegnazione e il monitoraggio dei carichi.

b.3. Il turno assegnazione ordinaria.

Il servizio riguarda l'assegnazione di tutti gli affari penali non rientranti nelle materie specialistiche e nella competenza del turno urgenza.

Una volta pervenuta una notizia di reato non rientrante nelle materie specialistiche il personale dell'Ufficio Iscrizione provvede all'iscrizione del procedimento con assegnazione automatica al magistrato del turno relativo (salve le eccezioni di cui si dirà in tema di riunioni/separazioni/seguiti/notizie su noti per pregressi procedimenti a carico di ignoti, ecc.).

Il turno ha **durata settimanale, da martedì ore 9 al martedì' successivo stessa ora,**

Al turno assegnazione ordinaria prendono parte **tutti i sostituti** dell'Ufficio.

b.4. Esame e assegnazione dei procedimenti a carico di ignoti .

Come già detto al paragrafo II.A.1, **i procedimenti a carico di ignoti (salvo quelli di competenza del turno urgenza e quelli che riguardino materie specialistiche attribuite ai sostituti) appartengono alla competenza esclusiva del procuratore,** ivi compresi quelli trasmessi con elenchi mensili ex art.107 bis disp.att.c.p.p.

¹¹¹ peraltro, sulla base delle disposizioni dell'ufficio gli incombeni urgenti da adottarsi ex art. 362 ter cpp sono solitamente rimessi al PM di turno urgenza, che interviene dunque in prima battuta interloquendo direttamente con la polizia giudiziaria che segnala il fatto , per poi passare il fascicolo al collega del gruppo specialistico cui il procedimento verrà assegnato

I procedimenti a carico di ignoti “ordinari” vengono perciò iscritti con assegnazione al procuratore che li istruisce e definisce avvalendosi del supporto della sua segreteria e di una unità di p.g. - per le attività di rapida indagine (essendo stato necessario sopprimere, per carenza di personale, il preesistente Ufficio Ignoti, articolazione amministrativa, composta da un assistente e un operatore, coadiuvati da un ufficiale di p.g., che provvedeva a tutti gli incombenzi necessari dalla fase dell'iscrizione a quella dello scarico del procedimento con richiesta di archiviazione ovvero con trasmissione ad altra Procura).

Nel caso che a seguito delle indagini il procedimento debba essere iscritto a carico di persone note, lo stesso viene riassegnato al P.M. di turno assegnazione ordinaria e si tiene conto, per l'assegnazione, della data di deposito della annotazione di P.G. contenente le indicazioni circa l'autore del reato.

I procedimenti a carico di **ignoti di natura specialistica** vengono assegnati secondo i turni dei gruppi specialistici e vengono trattati dalla segreteria del PM assegnatario.

Quanto ai procedimenti a carico di **ignoti pervenuti al turno urgenza**, essi vengono iscritti dalla segreteria del PM di turno urgenza e vengono gestiti dalla segreteria del PM assegnatario.

b.5. Assegnazione dei procedimenti relativi ai fatti non costituenti reato (Reg. Mod. 45).

Come già detto al paragrafo II.A.1, **i procedimenti relativi a fatti non costituenti reato e dunque da iscrivere al Reg. Mod. 45, appartengono alla competenza esclusiva del procuratore, salvo quelli di competenza del turno urgenza (che vengono assegnati appunto al PM di turno urgenza) e quelli che riguardano materie specialistiche (che vengono assegnati secondo il turno del gruppo specialistico di competenza).**

b.6. Assegnazione dei procedimenti relativi a denunce ed esposti anonimi (Reg. Mod. 46).

Come già detto al paragrafo II.A.1, **i procedimenti relativi a denunce ed esposti anonimi e dunque da iscrivere al Reg. Mod. 46, appartengono alla competenza esclusiva del procuratore, salvo quelli che riguardano materie specialistiche (che vengono assegnati secondo il turno del gruppo specialistico di competenza).**

b.7. Criteri di assegnazione, predeterminati e automatici, nel caso di precedenti, riunioni, separazioni.

I già ricordati i criteri di assegnazione, predeterminati ed automatici, devono conciliarsi con situazioni particolari nelle quali possa risultare opportuno o necessario procedere a riunioni o separazioni di procedimenti, ad esempio per connessione, *bis in idem* ed altro.

E' evidente che anche tali situazioni vanno regolamentate al fine di evitare che costituiscano una concreta elusione dei criteri predeterminati e automatici di assegnazione, dovendo esse stesse - pur nella varietà dei casi e nella necessaria elasticità delle valutazioni conseguenti - rispondere ai sottostanti criteri organizzativi volti ad assicurare una corretta, equilibrata ed imparziale distribuzione del carico di lavoro ed a garantire il trasparente e impersonale esercizio dell'azione penale.

b.7.1. Criteri generali.

I criteri da seguire sia per l'assegnazione del procedimento da iscrivere quando emerga un *precedente* già pendente sia per riunire procedimenti già instaurati si devono ispirare all'esigenza di una valutazione conforme sulla scelta dell'esercizio, o meno, dell'azione penale e quella di una trattazione tempestiva del procedimento.

I presupposti dell'assegnazione o della riunione in virtù di un precedente si collegano direttamente ai parametri stabiliti dal codice di rito:

- la connessione ai sensi dell'art. 12 e dell'art.16 c.p.p.;
- il collegamento ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b) e c), c.p.p.

Ai fini della riunione di un procedimento da iscrivere con un *precedente* già esistente o della riunione tra procedimenti già instauratisi, occorre anche che siano espressamente chiariti e predeterminati i criteri utili a stabilire quando – e fino a quando - un procedimento debba intendersi *pendente*.

E, dunque, si intendono *pendenti* i procedimenti:

a) iscritti nel registro mod. 21 per i quali:

- 1) non sia stata richiesta l'archiviazione e non si trovino nella *sottofase* di cui all'art. 415 bis c.p.p. ;
- 2) non sia stata esercitata l'azione penale;

b) iscritti nel registro al mod. 21-*bis*, per i quali non sia stata presentata la richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta la data di fissazione dell'udienza dibattimentale;

c) iscritti nel registro al mod. 44, per i quali non sia stata presentata richiesta di archiviazione (e sarà sempre valutabile la possibilità di revocare la richiesta d'archiviazione);

d) iscritti nel registro mod. 45 e non ancora archiviati (e sarà sempre valutabile il “recupero” del fascicolo archiviato);

e) iscritti a mod. 46, non ancora archiviati *ex art. 5 reg. es. c.p.p.*

b.7.2. Riunione con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato.

Si procederà a riunione con precedente procedimento già instaurato o a riunione per ragioni di connessione, collegamento e qualora emergano plurime iscrizioni per la medesima notizia di reato. Poiché la riunione del procedimento a precedente già instaurato e la riunione tra procedimenti seguono le regole di cui agli artt.12, 16, 371, comma 2 lett b) e c) c.p.p. e poiché queste ultime troveranno applicazione per le vicende trattate dai procedimenti, indipendentemente dai registri di iscrizione, qualora i procedimenti non siano iscritti nel medesimo registro, si dovrà prima procedere a trasferire tutte le iscrizioni nel registro mod.21 (o 21 bis) ovvero in quello mod.44 (in caso di iscrizioni presenti nel mod.45) e, quindi, a riunire i procedimenti.

A disposta riunione, sarà assegnatario del procedimento, con provvedimento di riassegnazione del procuratore, il magistrato già titolare di quello in cui è pervenuta per prima la notizia di reato, a prescindere dal momento della iscrizione e dal registro in cui la CNR era stata iscritta, con le sottoindicate precisazioni:

- a) per i procedimenti trattati tutti dal medesimo Gruppo di lavoro ovvero per quelli tutti di materia ordinaria, la riunione avverrà nel procedimento in cui è pervenuta per prima la notizia di reato;

- b) per procedimenti rientranti in un Gruppo di lavoro e nella materia ordinaria, prevarrà la materia specialistica e saranno uniti e assegnati al magistrato titolare del procedimento specialistico;
- c) per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro troveranno applicazione i principi di cui all'art. 16 c.p.p., salvo che per la specificità del reato trattato o dello stato delle indagini preliminari si debba provvedere diversamente; in questo caso deciderà il Procuratore;
- d) per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro e nella materia generica, la riunione avverrà in capo ad uno dei magistrati titolare dei procedimenti specialistici e, tra questi, troveranno applicazione i criteri di cui all'art.16 c.p.p. Potrà, in ogni caso, procedersi a coassegnazione (cfr. oltre).

b.7.3. La riassegnazione.

Ai sensi dell'art. 15 co. 8 della Circolare sull'organizzazione delle procure *“l'assegnazione e la coassegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge o dalla presente circolare”*.

Ciò vale a dire che ordinariamente l'assegnazione non può essere modificata se non in limitati casi previsti e per motivate ragioni, quali ad esempio quelle di cui al paragrafo precedente.

La riassegnazione può dunque avvenire **su richiesta/proposta del PM assegnatario** (che ad esempio segnala che si tratta di procedimento appartenente alla competenza specialistica di un gruppo oppure rappresenta il verificarsi di una delle situazioni di cui al paragrafo precedente ovvero presenti dichiarazione di astensione¹¹²).

Ma talora **la riassegnazione può essere provvedimento necessitato:**

- Ai sensi dell'articolo 16 della nuova circolare sulle organizzazioni degli uffici di procura, in caso di **vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell'ufficio**, il procuratore , con **provvedimento motivato** che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 26 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazione e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 cpp.
- Tale eventuale riassegnazione avverrà con le modalità e secondo i criteri che verranno volta a volta decisi in riunioni dell'ufficio e che terranno conto del numero dei procedimenti da riassegnare, del numero di magistrati presenti in ufficio e del loro rispettivo carico, nonché dell'eventuale prospettiva di ingresso di nuovi magistrati nell'ufficio. In ogni caso i procedimenti di materia specialistica verranno riassegnati nell'ambito del relativo Gruppo.

¹¹² V. infra .

b.7.4. Procedimento.

Il magistrato che ravvisi **ragioni per richiedere la riunione** del proprio procedimento ad altro ovvero per riunire al proprio procedimento altro procedimento, sentito il collega e acquisitone il consenso o il dissenso, trasmette i fascicoli al procuratore che, se concorda, dispone la riassegnazione necessaria ai fini della riunione, mentre, in caso contrario, restituisce i fascicoli ai magistrati titolari.

La segreteria del procuratore – o, in mancanza, quella del magistrato che ottiene la riassegnazione - provvede ai necessari incombenzi sul registro SICP e ad inoltrare i fascicoli al PM designato, per la successiva riunione.

I magistrati potranno anche chiedere in visione i fascicoli per le ulteriori valutazioni specificando le ragioni della richiesta. I fascicoli saranno trasmessi previa valutazione del magistrato assegnatario. All'esito della valutazione di entrambi i magistrati potrà essere avviata la procedura di cui sopra per l'eventuale riassegnazione di uno dei procedimenti..

Nei casi sopra indicati, a seguito di interlocuzione, il procuratore potrà disporre la coassegnazione. Analogamente procederà il magistrato che voglia **proporre la riassegnazione** del suo procedimento ad altro collega per ragioni di competenza specialistica o di connessione o altro; trasmetterà il fascicolo al procuratore esplicitando sinteticamente per iscritto le ragioni della richiesta, e il Procuratore a sua volta provvederà per iscritto con provvedimento motivato.

b.7.5. Casi particolari (procedimenti pendenti in fasi diverse; procedimenti di competenza del Gruppo 3 – codice rosso; procedimenti per calunnia o falsa testimonianza; procedimenti instaurati dietro richiesta di trasmissione di atti al giudicante; procedimenti restituiti o regrediti).

- Quanto ai **procedimenti pendenti in fasi differenti**, qualora sopraggiunga una notizia di reato a carico di indagati noti e relativa (quale sviluppo di indagine) ad un precedente procedimento nei confronti di “ignoti” già archiviato:
 - se il fatto sia il medesimo e si tratti di procedimento di materia comune, si procederà a iscrivere nel registro mod.21 e ad assegnare secondo le regole ordinarie il nuovo procedimento, unendovi poi il procedimento già iscritto a mod.44 e recuperato dall'archivio¹¹³;
 - se invece si tratta di procedimento di materia specialistica, verrà assegnato al magistrato che ebbe a trattare il procedimento a carico di ignoti , che potrà procedere a nuove valutazioni sulla vicenda anche mediante riapertura del procedimento archiviato;
 - se, infine, si tratti di notizie di reato a carico di indagati noti e relative a più procedimenti *ignoti* archiviati, una volta iscritti nel reg.mod.21 i procedimenti già iscritti nel reg.mod.44 e riuniti tutti i procedimenti, per l'assegnazione a un unico magistrato saranno applicati i criteri di cui all'art. 16 c.p.p., salvo diversa valutazione del procuratore legata a peculiarità del caso specifico e allo stato delle indagini dei procedimenti archiviati.
- Quanto ai procedimenti di competenza del **Gruppo 3 –“Reati di Codice Rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili”**.
 - a) tutte le notizie di reato di competenza del Gruppo e relative a reati in ipotesi commessi nell'ambito di determinati nuclei o relazioni familiari, affettive o para familiari verranno assegnate - previa valutazione del Procuratore - ad un unico magistrato, ovvero **al PM che**

ha avuto in carico la prima notizia di reato riguardante lo stesso nucleo, a prescindere che si tratti di procedimento tuttora in indagini ovvero chiuso per archiviazione o già approdato alla fase dibattimentale¹¹⁴. Valuterà poi il PM assegnatario se procedere unitariamente o meno a seconda delle situazioni processuali.

- b) laddove, all'arrivo di una notizia di reato con le caratteristiche di cui sopra, si constati che erano già stati iscritti in precedenza diversi fascicoli in carico a PM diversi, si procederà ad assegnare il nuovo procedimento **al PM titolare del fascicolo con maggiori possibilità di progressione** (il più recente ovvero quello nel quale è stata esercitata l'azione penale e così via);
 - c) i procedimenti relativi a medesimo indagato, ma con persone offese diverse e non appartenenti al medesimo nucleo familiare o para familiare verranno assegnati - previa valutazione del procuratore - **al PM che ha avuto in carico le precedenti notizie di reato riguardanti lo stesso soggetto, nei casi in cui**, tenuto conto del tempo intercorso e dello stato dei precedenti procedimenti, **risulti utile e rispondente a criteri di economia ed efficacia processuale ed operativa la trattazione da parte del PM** già titolare dei precedenti fascicoli;
 - d) laddove, per effetto di assegnazione ai sensi dei punti precedenti¹¹⁵, il fascicolo specialistico venga assegnato ad un magistrato impossibilitato, per assenza o altra causa, ad una tempestiva valutazione del procedimento ed alle determinazioni previste dall' art.362, comma 1 *ter* c.p.p. (se non ancora effettuate), si provvederà alla **coassegnazione per gli incombenti ritenuti urgenti con altro PM del Gruppo**, che sia presente ed operativo ;
 - e) i procedimenti per il **reato di cui all'art. 387 bis c.p.** vengono assegnati al P.M. titolare del procedimento principale (solitamente rientrante nell'ambito del gruppo in oggetto)¹¹⁶-
- Ove pervengano, a seguito di notizie di reato ovvero di trasmissione degli atti disposta dal giudice, **procedimenti per calunnia**, questi saranno assegnati al magistrato titolare del procedimento dal cui sviluppo anche processuale siano emersi i reati in questione¹¹⁷.
 - Al contrario, i procedimenti per i reati di cui agli articoli 372 e 371 bis c.p. verranno assegnati secondo le regole ordinarie al magistrato di turno assegnazione ordinaria, salvo eventuale sollecito per l'assegnazione da parte del P.M. titolare del procedimento principale¹¹⁸.
 - In caso di **richiesta di trasmissione di atti** alla procura formulata in udienza per nuove ipotesi di reato diverse da quelle testé esaminate, il procedimento sarà assegnato al magistrato che abbia fatto richiesta (ovviamente se si tratta di magistrato togato; altrimenti si procederà ad assegnazione secondo le regole ordinarie).

¹¹³ Ciò in quanto, secondo il progetto organizzativo dell'ufficio, i procedimenti ordinari iscritti a mod. 44 sono di competenza esclusiva del Procuratore, diversamente da quelli iscritti a carico di noti, che invece vanno solitamente alla competenza del magistrato di turno assegnazione ordinaria.

¹¹⁴ Col solo limite della sentenza irrevocabile **e salvo che il primo procedimento sia iscritto a Reg. mod. 45, come da determinazione assunta nel corso della riunione dell'ufficio del 20.12.24.**

¹¹⁵ E quindi al di fuori dell'ambito di competenza del P M di turno urgenza.

¹¹⁶ come da determinazione assunta nel corso della riunione dell'ufficio del 23/03/2022.

¹¹⁷ come da determinazione assunta nel corso della riunione dell'ufficio del 23/03/2022.

¹¹⁸ anche in questo caso si è trattato di determinazione assunta nel corso della riunione dell'ufficio del 23/03/2022

- I procedimenti inviati ad altra Autorità Giudiziaria e successivamente **restituiti**, nonché quelli **regrediti** a fase processuale/procedimentale anteriore, saranno assegnati al

magistrato già precedentemente assegnatario. Qualora il magistrato non presti più servizio presso l'ufficio saranno assegnati secondo i criteri ordinari.

b.7.6. Separazione del procedimento; astensione.

Sono assegnati al magistrato titolare del procedimento originario anche quelli instaurati a seguito di provvedimento di **separazione**, quantunque relativi a tipologie di reati di competenza di altro magistrato.

In questi casi il magistrato titolare potrà informare il procuratore che valuterà l'opportunità di una coassegnazione con un magistrato che tratta la specifica tipologia di reato.

In caso di richiesta di **astensione** accolta il procedimento sarà riassegnato al magistrato di turno ordinario o specialistico del periodo immediatamente seguente.

Se il fascicolo in cui è presentata la richiesta di astensione riguarda i procedimenti incamerati nel turno urgenza, la riassegnazione avverrà in favore del magistrato del turno urgenza immediatamente successivo¹¹⁹, fermo restando che gli incombenzi urgenti debbono essere compiuti dal magistrato primo titolare, salvo il caso estremo che l'astensione riguardi la presenza di un rapporto di parentela o affinità diretta con una delle parti. In tutti gli altri casi il magistrato potrà presentare la dichiarazione di astensione dopo l'espletamento degli incombenzi urgenti.

b.8. L'assegnazione di singoli atti.

Prevede l'art. 17 della Circolare Sull'organizzazione degli uffici di procura che *“L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.*

L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato virgola in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

Il magistrato onerato del compimento di singoli atti è individuato secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo ”.

Per il caso di procedimenti trattati personalmente dal procuratore, si ritiene di non prevedere l'esercizio di tale facoltà, in quanto l'eventuale esigenza potrà trovare adeguata soluzione nella coassegnazione secondo i criteri previsti, così dando opportuno riconoscimento all'autonomia e alle prerogative del magistrato.

Potrà invece essere disposta l'assegnazione di singoli atti *“in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso”* (ipotesi anch'esse prevista dal citato art. 17 della circolare). In

¹¹⁹ Come da determinazione assunta nel corso della riunione dell'ufficio del 20.12.24 .

ogni caso l'assegnazione di singoli atti va effettuata *“nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate”* e il magistrato onerato per i singoli atti va individuato secondo i criteri predeterminati (dunque: turno assegnazione ordinaria o turno urgenza o turno specialistico, a seconda dei casi).

b.9. L'assegnazione degli Affari Civili .

Il Procuratore ha competenza pressoché esclusiva¹²⁰ nella materia degli Affari Civili, ad eccezione delle udienze e delle interlocuzioni ed iniziative civilistiche ritenute necessarie nei procedimenti di codice rosso ovvero di materia fallimentare.

Le assegnazioni dei procedimenti civili avvengono dunque in via generale automaticamente in favore del procuratore , e solo in caso di sua assenza superiore a tre giorni in favore della Dr.ssa BOSSI;

Il procuratore utilizza abitualmente la **Consolle civile del p.m.** quale utile strumento per consentire la trattazione informatica dei procedimenti, permettendo l'apposizione dei visti e la redazione dei pareri, con conseguente risparmio di forza lavoro, posto che i fascicoli non devono più essere materialmente trasferiti dal personale dalla sede del tribunale civile agli uffici della procura. l'applicativo è installato sulle postazioni di lavoro del procuratore, della dr.ssa BOSSI (che come detto opera in sostituzione), e del personale amministrativo che assiste il PM negli affari civili.

Il procuratore elabora inoltre i ricorsi di volontaria giurisdizione, per lo più in materia di interdizione e amministrazione di sostegno, avvalendosi anche del supporto dell'assistente sociale della Asl TO4 applicata all'ufficio (Sezione Fasce Deboli).

Infine emette i provvedimenti richiesti sulle negoziazioni assistite.

Quanto al supporto amministrativo, va detto che purtroppo l'ufficio, a causa della grave carenza di personale già menzionata , non è in grado di costituire un Ufficio Affari Civili che gestisca sotto il profilo amministrativo tutti gli incombenti relativi; al contrario tali incombenti sono ora distribuiti su due funzionari, operanti anche in sostituzione tra loro) incaricati anche di altri delicati compiti, tra cui le Esecuzioni penali. E' ovvio che si tratta di una situazione precaria, tutt'altro che ottimale, Destinata ad aggravarsi tenuto conto che una delle due funzionari in questione è prossima al pensionamento virgola che avverrà a fine Marzo p.v. . Si auspica il sopraggiungere di qualche agognata unità di personale in mancanza della quale non si vede come si potrà provvedere tempestivamente agli incombenti degli affari civili

Le udienze civili sono inserite nel turno mensile delle udienze e vengono attribuite a rotazione ai sostituti, ovvero anche al procuratore in caso di necessità di coprire l'udienza ovvero per procedimenti particolarmente delicati.

Le interlocuzioni e le iniziative civilistiche necessarie nei procedimenti di codice rosso o di materia fallimentare sono assegnate al PM del procedimento penale collegato.

¹²⁰ Essendo prevista la compartecipazione, solo a titolo di sostituzione in caso di assenza, della dr.ssa BOSSI.

III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (art. 11 co. 3 n. 14)

In linea generale l'assegnazione (e la coassegnazione) ha effetto per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento; inoltre, ai sensi dell'art. 15 co. 8 della circolare sull'organizzazione degli uffici di procura, *“l'assegnazione e la coassegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla circolare sull'organizzazione degli uffici di procura”*.

Dunque, se nel corso delle indagini emergono nuovi reati o nuovi indagati o situazioni per le quali il procedimento debba passare da un registro all'altro, il Pubblico Ministero titolare provvede autonomamente alle nuove necessarie iscrizioni ovvero a disporre il passaggio di registro; analogamente si regolerà quando, previo stralcio di atti ovvero con atti pervenuti a seguito ma in realtà costituenti nuove notizie di reato, dovrà procedere a iscrivere nuovi procedimenti¹²¹.

Nel caso che i nuovi reati o i nuovi procedimenti iscritti siano di competenza di un gruppo specialistico, tenuto anche conto dello Stato e della complessità del procedimento, il PM titolare potrà chiedere al procuratore la riassegnazione ovvero la coassegnazione con collega del gruppo specialistico interessato.

Dovrà in ogni caso riferire al procuratore gli sviluppi importanti e non prevedibili del procedimento inizialmente assegnato, anche per consentirgli le opportune valutazioni in tema di riassegnazione o assegnazione.

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.

La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.

5. Il procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga. (art.15 co. 3, 4)

La **coassegnazione** segue le regole previste dall'art. 15, co. 3, 4 e segg. della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura.

Il procuratore, in presenza di **specifiche esigenze investigative** e con **provvedimento adeguatamente motivato**, può disporre la coassegnazione, in aggiunta al sostituto individuato sulla base dei criteri automatici, anche di altri sostituti, fin dal momento della prima assegnazione ovvero in una fase successiva delle indagini.

L'assegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.

La coassegnazione può essere disposta:

- **in caso di concorrenza di reati appartenenti alla competenza di più Gruppi** (nello stesso procedimento o in procedimenti riuniti),
- **in caso di separazione o stralcio di un nuovo procedimento dal procedimento originario**, quando il nuovo procedimento sia di competenza di Gruppo specialistico

¹²¹ V. anche punto III.A.- b.7.6, per il caso di separazione.

- cui è estraneo al magistrato primo titolare, anche tenuto conto dello stato e della complessità delle indagini ;
- **in caso di riunione di procedimenti**, anche tenuto conto dello stato e della complessità delle indagini ;
 - **in ragione di particolare complessità e delicatezza del procedimento**, per il quale appaia dunque opportuna o necessaria la coassegnazione a magistrati che possano non solo supportarsi ma anche eventualmente sostituirsi negli incombeni dovuti, specie quando l'originario assegnatario sia gravato da procedimenti particolarmente onerosi (per il numero di indagati, per la complessità della vicenda o delle indagini);
 - **in caso di una pregressa esperienza di più magistrati in vicende analoghe o connesse o collegate** anche già definite, anche tenuto conto dello stato e della complessità delle indagini ;
 - **per necessità di affiancamento dei magistrati di prima nomina** nel primo anno di servizio, anche tenuto conto dello stato e della complessità delle indagini ;
 - **nel caso che un magistrato dell'ufficio debba rimanere assente per un lungo periodo**, ad esempio per congedi o simili, e risulti necessario procedere alla coassegnazione dei procedimenti urgenti o comunque delicati;
 - nel caso di **procedimenti di codice rosso**, quando il fascicolo specialistico venga assegnato ad un magistrato impossibilitato, per assenza o altra causa, ad una tempestiva valutazione del procedimento ed alle determinazioni previste dall'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. (se non ancora effettuate) e dall'art. 362 bis c.p.p.: in tali casi, si può provvedere alla **coassegnazione per gli incombeni ritenuti urgenti con altro PM del Gruppo**, che sia presente ed operativo.

Rispetto ai **procedimenti civili**, la **coassegnazione** può essere disposta a tutte le volte che sia necessario sostituire il PM originariamente titolare del procedimento, oppure quando lo stesso procedimento sia oggetto di diverse lavorazioni, quali pareri o visti su Consolle da un canto e iniziative o interlocuzioni promosse dal PM titolare del procedimento penale collegato dall'altro.

III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

Ai sensi dell'art. 15 co. 9 e 10 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura:

“Il procuratore della Repubblica con provvedimento motivato può procedere all'autoassegnazione o ad assegnazione a se stesso con contestuale coassegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione.

L'assegnazione e la coassegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti”.

La disposizione, che sembra astrattamente consentire in ogni caso al procuratore l'auto assegnazione o l'assegnazione a se stesso con coassegnazione ad altro magistrato dell'ufficio, va letta di concerto con il comma 12 dello stesso art. 15, secondo cui *«il CSM può valutare il corretto*

utilizzo del potere di cui ai commi predetti¹²² in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo».

Non vi è dubbio quindi che si tratti di potere che va regolamentato e coerentemente esercitato.

Orbene, già il progetto organizzativo in scadenza, così come oggetto della variazione disposta con nota prot 22-67 I, indicava, tra i procedimenti di competenza del procuratore :

- 6) i procedimenti (anche in coassegnazione) che possono presentare in tutti i settori **aspetti di particolare complessità**, ciò in relazione all'enorme carico di lavoro di ciascun sostituto, situazione che può rendere produttiva la coassegnazione con magistrato esperto¹²³. Si precisa¹²⁴ che :
 - l'intervento del procuratore deve intendersi **preferibilmente , ma non esclusivamente, in coassegnazione con altro sostituto**, dovendosi in entrambi i casi adeguatamente motivare sull'una o sull'altra necessità, secondo i criteri sopra ricordati;
 - l'assegnazione degli affari di cui al punto n. 6) **può, sia pure eccezionalmente, riguardare anche i procedimenti già coassegnati a due sostituti** (ad esempio quando il procedimento riguardi diverse materie specialistiche), ferma restando la necessità di adeguata e coerente motivazione”;

La disposizione viene integralmente riproposta nell'attuale progetto organizzativo (vedi punto II.A1, relativo alle competenze del procuratore, ed in particolare al n.7.

Si tratta invero di una previsione - comunque in linea col disposto dell'art. 15 della circolare C.S.M. sull'organizzazione degli uffici di procura - pensata “*ad adiuvandum*”, volta cioè a consentire l'auto assegnazione o la coassegnazione al procuratore nelle particolari e certo eccezionali situazioni in cui il sostituto assegnatario in base ai criteri ordinari possa trovarsi in grave difficoltà a gestire il procedimento proprio in ragione della sua particolare complessità.

Per meglio comprendere una simile previsione occorre contestualizzare la peculiare situazione di questo ufficio, nel quale i sostituti si trovano a gestire mediamente oltre 2.000 procedimenti ciascuno (per rimanere al solo modello 21); nè può dimenticarsi la cronica (maggiore o minore) scopertura nell'organico (anche) dei magistrati di questo ufficio, che nel giugno 2022 ha raggiunto il 44%, e nel 2021 ha toccato anche il 66%.

In un simile contesto è ragionevole (se non dovuto) prevedere che il sostituto assegnatario di un eventuale procedimento di particolare complessità, possa contare sulla coassegnazione col procuratore ovvero anche che il procuratore possa assumersi l'onere esclusivo di un simile procedimento (certo motivando adeguatamente) laddove la situazione di scopertura di organico non consenta altra ragionevole e produttiva soluzione.

Del resto la auto assegnazione (anche in via esclusiva) al Procuratore è prevista e disciplinata all'art. 15 della già menzionata circolare sulle procure, che addirittura prevede - al comma 5 - la possibilità che il procuratore proceda “*ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri*

¹²² La disposizione si riferisce , tra gli altri, anche ai provvedimenti di coassegnazione successiva e di coassegnazione o assegnazione in deroga di cui ai precedenti commi 3 e 4 .

¹²³ Si tratta di autoassegnazione o coassegnazione.

¹²⁴ La disposizione è stata così integrata a seguito di interlocuzione sollecitata dal Consiglio Giudiziario che ne ha poi approvato la definitiva versione nella seduta del 21/06/2022

generalì di distribuzione degli affari ai magistrati con adeguata motivazione” e al già ricordato comma 9, la possibilità di “procedere ad auto assegnazione o ad assegnazione a se stesso con contestuale coassegnazione”, in entrambi i casi in deroga ai criteri generali di assegnazione.

La coassegnazione può riguardare anche il compimento di singoli atti (art. 15, comma 10, Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura), sebbene debba trattarsi di eccezioni che dovranno essere adeguatamente motivate.

Va inoltre ricordato che, con riferimento ai procedimenti di cui al Gruppo 5, cui il procuratore partecipa alla pari con un altro componente, la coassegnazione ad altro magistrato è regolamentata secondo le disposizioni generali in tema di coassegnazione, come riassunte al punto precedente (III.B).

Rimane fermo in ogni caso il potere attribuito dal D.L.vo n.106/2006 (nonché dall'art. 15 co. 9, Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura) di **autoassegnazione** del procedimento al **procuratore**, potere che comunque andrà esercitato con provvedimento adeguatamente e specificamente motivato, dando atto delle ragioni dell'esercizio di tale potere.

III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)

L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore della Repubblica o assegnati ai procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso. (art. 17 co.1)

A norma del disposto dell'art. 17 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura , nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore può essere disposta , con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative, l'assegnazione di singoli atti (negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso).

Proprio la stessa eccezionalità del provvedimento non consente di ipotizzare in linea teorica casi generali in cui si applichi la disposizione.

Sembra più ragionevole, tenuto conto del richiamo alla necessità di specifiche esigenze organizzative, ritenere che tale particolare forma di delega *ad acta* possa essere utilizzata solo in caso di necessità imprevedibile e non altrimenti fronteggiabile, quali l'impedimento del procuratore a provvedervi personalmente, da qualsiasi esigenza determinato, e senza che si voglia o possa fare ricorso alla supplenza del sostituto anziano.

Va altresì ricordato che anche la coassegnazione di procedimenti auto assegnati dal procuratore può riguardare il compimento di singoli atti (art. 15, comma 10, Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura), sebbene debba trattarsi di eccezioni che dovranno essere adeguatamente motivate, sempre avuto riguardo a specifiche esigenze organizzative generali o nella trattazione del singolo procedimento .

III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (*art. 17 co.2*)

L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata individuando il magistrato che vi provvede secondo criteri prestabiliti .

Vista la *ratio* dell'istituto dell'assegnazione di singoli atti, che viene qui interpretato come strumento *ad adiuvandum* per fronteggiare specifiche esigenze organizzative legate perlopiù all'impedimento del magistrato titolare (si tratti del procuratore o di altro magistrato) , si ritiene opportuno individuare il magistrato onerato del compimento dei singoli atti nel sostituto di turno ordinario alla data in cui l'atto deve essere compiuto ovvero, in caso di atti relativi a procedimento specialistico , nel magistrato di turno nel gruppo specialistico di interesse alla data in cui l'atto deve essere compiuto.

In caso di impossibilità ad operare del magistrato così individuato, a causa di altri impegni d'ufficio (quali udienze o altri incombeni non procrastinabili), l'assegnazione dei singoli atti verrà effettuata in favore del magistrato dei turni ordinari successivi, in progressione fino a individuare un sostituto libero e disponibile per la data prevista.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

Le misure sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- organizzazione di apposito servizio studi per l'aggiornamento dell'ufficio sulle novità legislative e giurisprudenziali negli uffici in cui le dimensioni lo consentono e, in ogni caso, negli uffici di grandi dimensioni indicati nella tabella A del T.U. sulla dirigenza giudiziaria;*
- circolazione di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali del territorio;*
- svolgimento di riunioni periodiche dei gruppi di lavoro, anche al fine di elaborare appositi protocolli investigativi, delle quali è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore o del procuratore aggiunto. (art. 3 co.1 Circ. Procure)*

L'attività di un ufficio di procura deve informarsi ai principi generali definiti - alla luce del dettato costituzionale - dalla legge e dalla normativa secondaria.

Lo scopo è quello di rendere ai cittadini un essenziale servizio giurisdizionale svolto con **correttezza, efficacia, trasparenza ed imparzialità e uniforme esercizio dell'azione penale.**

Ne consegue che l'organizzazione dell'ufficio deve necessariamente mirare nel contempo al rispetto dei principi normativamente imposti ed, al concreto ed efficiente svolgimento del servizio demandato, con modalità di trasparente e disponibile apertura all'utenza, e in generale al pubblico. Le misure organizzative vengono dunque adottate all'esito di procedure elaborative condivise nell'ufficio che muovono, ove necessario (come ad esempio nel caso di nuove disposizioni legislative che determinino l'esigenza di introdurre ovvero modificare prassi operative) dallo studio del problema da affrontare, per lo più svolto anche nel contraddittorio con altri uffici del distretto (contraddittorio che avviene tanto con modalità informali quanto nel corso di Conferenze Distrettuali ovvero riunioni o momenti di confronto comunque promossi dal procuratore generale). In caso di novità legislative, l'argomento viene discusso confrontando anche prassi e interpretazioni di altri uffici.

In vista delle riunioni vengono diffuse dal procuratore le statistiche sui flussi di lavoro dell'ufficio e periodicamente viene dato riscontro anche del carico di lavoro dei singoli gruppi specialistici. Ciò al fine di una corretta informazione sullo stato dell'ufficio, presupposto necessario al fine della correttezza delle decisioni eventualmente da adottare.

Il procuratore riferisce altresì ai sostituti circa i temi oggetto di discussione nel corso delle conferenze distrettuali dei procuratori.

Delle riunioni è sempre redatto dettagliato verbale che costituisce anche traccia per le conseguenti disposizioni organizzative ovvero può contenere esso stesso dirette indicazioni operative.

All'esito del confronto interno vengono adottate le disposizioni organizzative necessarie, se del caso dando indicazioni anche alla polizia giudiziaria del territorio, al fine di promuovere e garantire il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Oltre che mediante le disposizioni specifiche volta a volta adottate, tale obiettivo viene altresì perseguito in linea generale mediante il costante e periodico aggiornamento dei criteri di priorità nonché mediante l'esercizio del visto.

IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 2 co. 2 Circ. proc.)

Il procuratore della Repubblica definisce in via generale i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio nel rispetto delle previsioni della circolare e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle apposite riunioni con i procuratori aggiunti, i magistrati di ogni singolo gruppo o dell'ufficio nonché dei contributi del servizio studi di cui all'art. 3 lett. g).

Costituiscono principi generali per l'organizzazione dell'ufficio

- la correttezza, puntualità e uniformità dell'esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato e alle norme sul giusto processo ;
- l'impersonalità, la trasparenza, la tempestività, l'efficacia, la funzionalità e l'uniformità dell'attività dell'ufficio, nelle materie e nei settori di competenza;
- il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, la loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta ad indagini;
- il rispetto degli standard probatori ispirati ai criteri della ragionevole previsione di condanna.
- la garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale;
- l'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i difensori e con l'utenza .

In relazione a tali principi che costituiscono nel contempo modalità operative ed obiettivi, sono state emesse via via disposizioni organizzative che vi si ispiravano, ma va detto anche che gli stessi principi costituiscono disposizioni che, per legge o regolamento, devono guidare l'operato dei magistrati e del personale dell'ufficio, come una sorta di necessario e fisiologico *imprinting* che prescinde anche dalle singole disposizioni organizzative.

In ufficio come il nostro, come già detto, gravato da una spaventosa carenza di risorse umane e, di conseguenza, da un'imponente carico di lavoro, più che l'elaborazione di linee guida teoriche che difficilmente possono trovare applicazione nel continuo succedersi di trasferimenti e defezioni di personale servono continui interventi organizzativi di supporto e risoluzione dei molteplici eventi negativi che condizionano grandemente il sereno svolgimento delle attività, interventi di adattamento delle varie articolazioni operative alle mutate situazioni di fatto. E in effetti così si è proceduto, via via rimodulando le strutture organizzative ed operative dell'ufficio e talvolta intervenendo anche sul breve periodo per fronteggiare ulteriori nuove evenienze. Ma va dato atto ai magistrati e dipendenti amministrativi dell'ufficio che pur in questa difficilissima situazione, hanno costantemente mantenuto fermo il rispetto dei principi fondamentali del loro corretto operare ispirato ai canoni sopra indicati ed hanno prestato la massima disponibilità e collaborazione perfetto comunque funzionare l'ufficio .

IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

Sono state adottate diverse disposizioni interne per finalizzare i molti procedimenti con indagini concluse ed avviarli verso il dibattimento, cioè a fronte di una consistente giacenza di tali procedimenti rimasti fermi alla fase della chiusura indagini e così rinvenuti all'atto della presa di possesso di questo procuratore. Sono state adottate diverse misure organizzative , anche stimolando il personale all'avvio di progetti integrativi per lo svolgimento degli incombenti necessari per la

definizione dei detti procedimenti, rimasti sostanzialmente fermi per anni nella fase del 415 bis, spesso in concomitanza col trasferimento ad altro ufficio del pubblico ministero titolare.

Sono stati in tal senso selezionati per l'avvio alla fase dibattimentale quei procedimenti che avevano maggiore possibilità di giungere ad efficace sviluppo prima della prescrizione; ciò al fine di non disperdere inutilmente tempo e risorse sottraendoli per giunta ai procedimenti più recenti, ai quale è stato dato comunque sempre un canale di priorità per la definizione entro i termini di legge. Rispetto ai fascicoli più risalenti poi è stato avviato il progetto "Abbattimento Arretrato", per definire gli stessi con richieste di archiviazione per prescrizione o per altra causa di immediata evidenza (quali difetto di condizioni di procedibilità, depenalizzazione sopravvenuta e così via), sgravando dell'onere relativo i sostituti, che tra le molte priorità ben difficilmente potrebbero destinare tempo ed impegno per definire tali procedimenti, e riassegnandoli al procuratore per la rapida definizione ed il relativo scarico mediante la sua segreteria.

Per evitare di ripetersi di analogo accumulo di fascicoli con indagini definite ma bloccati nella fase prodromica all'esercizio dell'azione penale per incapacienza delle segreterie competenti, è stato istituito - peraltro esclusivamente con personale applicato temporaneamente da altri uffici giudiziari- l'ufficio 415 bis, che potendosi dedicare esclusivamente a questo incombenza, è riuscito a far decollare verso la fase dibattimentale un numero importante di procedimenti, ciò che non avrebbe potuto ragionevolmente accadere in tempi brevi con le segreterie dei PM su cui incombe il gravoso compito di curare tutte le esigenze dei circa 2000 procedimenti in carico al magistrato di riferimento.

IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

La modifica del criterio per l'esercizio dell'azione penale intervenuto per effetto della legge Cartabia (dalla sostenibilità dell'accusa in giudizio alla ragionevole previsione di condanna) ha evidentemente spostato il livello probatorio di riferimento necessario per avviare l'azione penale. Di tale mutato indirizzo l'ufficio è ben consapevole anche per effetto delle interlocuzioni e riunioni avvenute in concomitanza con l'entrata in vigore della citata legge, e dunque fa costante ricorso al menzionato principio al fine della definizione dei procedimenti.

Va detto peraltro che i numeri delle archiviazioni in questo ufficio erano comunque molto alti anche prima della riforma Cartabia, tenuto conto che - essendo ancora pendenti molti fascicoli risalenti - i PM erano già chiamati ad un'attenta valutazione dell'opportunità dell'esercizio dell'azione penale, avuto riguardo tanto alla potenziale improbabile efficacia dibattimentale di elementi di prova troppo risalenti quanto alla inopportunità di procedere al dibattimento con fascicoli prossimi alla prescrizione o che comunque ragionevolmente non potranno concludere il loro iter processuale prima della prescrizione. In tal senso l'ufficio, a fronte dell'imponente arretrato di cui già si è detto, anche al fine di non vanificare le poche risorse, ha assunto la linea pur dolorosa di privilegiare, oltre ai fascicoli prioritari, quelli di non prossima prescrizione. Per tale ragione l'abbattimento dell'arretrato oggetto di apposito progetto riguarda esclusivamente archiviazioni per così dire necessitate, dalla sopravvenuta prescrizione o dalla mancanza di un requisito di procedibilità o simili: si sta cercando cioè di eliminare quei procedimenti inattivi e destinati all'archivio ma che gravano ancora pesantemente sul carico di ogni magistrato. Tuttavia e tuttavia possono essere potenzialmente conclusi con pochi incombenza punto al contrario l'esercizio dell'azione penale viene indirizzata prevalentemente sui fascicoli che hanno possibilità di essere

definiti prima della prescrizione e rispetto ai quali , come ora richiesto , sia possibile una ragionevole previsione di condanna.

La selezione è particolarmente rigorosa se è vero che - come si può apprezzare anche dai dati statistici (che vengono allegati¹²⁵) . Le richieste di archiviazione dei procedimenti a carico di noti nello scorso anno 2024 (e pur tenuto conto di un'importante flessione legata alle problematiche connesse all'utilizzo dell'applicativo APP)sono state il numero quasi doppio delle definizioni con esercizio dell'azione penale (complessivamente 3.219 archiviazioni contro 1.836 esercizi dell'azione penale con le più varie formule e procedure), Dato che depone inequivocamente per la corretta osservanza dei rigorosi criteri giustamente richiesti per l'esercizio dell'azione penale.

IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)

Con riferimento alla necessaria **completezza delle indagini preliminari**, va richiamato necessariamente quanto esposto al punto precedente: se il parametro per attivare l'azione penale è quello della ragionevole previsione di condanna, è evidente che le indagini preliminari devono essere svolte nel modo più completo possibile, accogliendo e valorizzando per i dovuti approfondimenti anche gli **elementi a favore dell'indagato**, sia che vengano individuati autonomamente dagli inquirenti, sia che vengano proposti dalla difesa.

In tal senso, anche dopo la notifica degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p., si dà massima importanza agli elementi proposti dall'indagato e dalla sua difesa mediante interrogatorio memorie o produzioni trasmesse ex art. 415 bis comma 3 c.p.p.

Con riferimento all'**efficace ricorso alle misure di prevenzione** va detto che , alla luce dei disposti della legge 161/2017 che ha modificato anche la competenza in materia l'ufficio, come le altre procure del Distretto ha aderito al protocollo d'intesa dell'11.12.2017 promosso dalla procura generale di Torino (prot. n. 4276/2017/S.P.) in materia di *proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. C), i), i-bis), i-ter), d.lgs. n. 159/2011, conseguente all'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017 n. 161*, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania, Vercelli.

Rispetto al **coordinamento investigativo** il problema si pone con particolare evidenza con riferimento al fenomeno mafioso e alla indagini in materia di reati spia, situazione che si verifica con significativa frequenza, tenuto conto che il territorio di questo circondario è ampiamente infiltrato da formazione 'ndranghetiste, come dimostrano tra l'altro i numerosi processi svolti dalla DDAA torinese presso il tribunale di Ivrea. E' evidente che serve un adeguato coordinamento, tenuto conto che i reati spia solitamente procedono di un periodo anche considerevole l'emersione

¹²⁵ V-modello M313PU, relativo agli anni 2021, 2022, 2023, 2024.

del fenomeno in sede di l'indagine di DDA, per cui è concreto il rischio che il segnale possa essere sottovalutato o trascurato, Con potenziale danno alla successiva indagine della procura distrettuale. Al fine di evitare tali rischi, è stato recentemente concordata in sede di conferenza distrettuale dei procuratori col coordinamento della procura generale l'adesione delle procure circondariali alle disposizioni in tema di monitoraggio delle condotte spia di fenomeni di intimidazione o infiltrazione mafiosa emesse dal procuratore distrettuale di Torino e trasmesse con nota del procuratore generale prot. 398/SP/2025 del 15/01/2025. Analoghe disposizioni di coordinamento erano stato già peraltro concordate col precedente procuratore distrettuale.

Le attività di iniziativa o l'intervento nei procedimenti civili, con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi di impresa, vengono svolte seppure con notevole difficoltà tenuto conto della già molte volte segnalata carenza di personale amministrativo ed anche dello spropositato carico di lavoro dei sostituti .Il carico della materia civile grava quasi completamente sul procuratore, proprio al fine di evitare ai sostituti un altro ulteriore costante aggravio, poco compatibili Con gli attuali incombeni del turno urgenza, del turno ordinario e delle udienze penali.

Pertanto è di competenza del procuratore la trattazione degli Affari Civili su Consolle e in materia di negoziazione assistita nonché, in generale, il contenzioso promosso dall'ufficio.

Tuttavia, laddove l'esigenza della causa civile emerga dal procedimento penale oppure sia strettamente connessa allo stesso, ciò che accade prevalentemente per i procedimenti del Gruppo 3 (spesse volte collegati a procedimenti civili di volontaria giurisdizione o collegati comunque all'ambito della famiglia) o del Gruppo 2 (con riguardo alle procedure Societarie o legate alla crisi d'impresa), è il sostituto interessato al procedimento penale a promuovere ho intervenire nel procedimento civile, seguendone ove possibile anche le udienze a presenza necessaria o opportuna. A seguito di recente riunione del 13/12/2024 è stato concordato col tribunale un protocollo operativo per le comunicazioni tra Procura e Tribunale civile in relazione a quei profili di comune interesse ravvisabili nei procedimenti penali per reati di ambito familiare e – per altro verso - nelle cause civili in materia di famiglia e volontaria giurisdizione.

IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.

Indicazione degli obiettivi tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 240/2006 (art. 11 co. 3 n. 6 Circ. Procure)

Richiamando quanto già detto al paragrafo **V.A.2.** , si ribadisce ancora una volta che, in assenza di adeguate risorse amministrative, questo ufficio -allo stremo - **vede come suo unico obiettivo realistico la mera sopravvivenza**, dovendosi misurare ogni giorno con nuove assenze e defezioni che rendono problematico anche l'espletamento minimo delle attività obbligatorie e dovute .

Ma, con uno sforzo di immaginazione e facendo ricorso alla ormai tenue speranza¹²⁶ di un effettivo adeguamento e copertura delle piante organiche amministrative, si debbono ipotizzare gli obiettivi auspicabili del prossimo quadriennio, occorre pensare a :

¹²⁶ Visto che dopo 11 anni di richieste, segnalazioni, implorazioni di procuratori e procuratori generali, presidenti di tribunale e presidenti di Corte d'Appello, nulla è cambiato sotto il profilo delle dotazioni amministrative , quantomeno per la procura.

- obiettivi organizzativi;
- obiettivi di repressione criminale;
- obiettivi di produttività.

➤ **obiettivi organizzativi.**

Ove potesse migliorare la gravissima carenza di personale, Si potrebbero perseguire **obiettivi organizzativi di razionalizzazione dei servizi e di miglioramento dell'efficacia delle attività di indagine e dell' uniforme esercizio dell'azione penale**; dall'altro i modelli organizzativi per così dire “ordinari” dovrebbero necessariamente essere accompagnati da un **più stringente progetto di smaltimento dell'arretrato**, che allo stato costituisce una pesante zavorra ormai destinata a non produrre alcun utile effetto processuale ma comunque implicante impegno lavorativo per effetto delle frequenti istanze delle parti, richieste di accesso, inserimento di seguiti ed integrazioni , aggiornamento dei registri e così via.

Sotto il primo profilo, l'**obiettivo** da perseguire è quello di una **razionalizzazione dei servizi e di miglioramento generale di efficienza nelle varie procedure di lavoro finalizzate all' uniforme esercizio dell'azione penale**, anche con un maggiore e più produttivo accesso ai sistemi informatici (di cui si auspica un importante e rapido miglioramento, tenuto conto dell'attuale situazione disastrosa legata all'impiego dell'applicativo APP, che invece ha ulteriormente ritardato e complicato l'attività delle procure) .

In particolare si dovrebbe:

-razionalizzare il sistema di ricezione delle notizie di reato, e dei relativi seguiti, sia nelle operazioni materiali di ricezione ed iscrizione¹²⁷ , sia dando le opportune indicazioni alle polizie giudiziarie e agli enti affinché vengano trasmesse nel modo corretto notizie di reato che contengono già gli elementi utili per un efficace avvio delle indagini e perché si evitino fenomeni purtroppo non infrequenti di duplicazioni di invii o di trasmissione sul circuito sbagliato¹²⁸, situazioni che generano inutili aggravii di lavoro e non infrequenti doppie iscrizioni ovvero iscrizioni di procedimenti certamente destinati alla trasmissione per competenza;

- individuare modalità di indagine almeno in parte predeterminate e di provata efficacia, differenziate per le realtà per diversi gruppi specialistici, da utilizzare in modo , salve ovviamente le necessarie integrazioni legate al caso specifico, così da standardizzare anche le procedure di indagine delle polizie giudiziarie interessate secondo il modello e lo standard probatorio richiesto;

- individuare – oltre all'attuale sistema di affiancamento ai singoli sostituti degli appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria (sistema ora peraltro assai sofferente a causa del limitato numero dei dipendenti di polizia giudiziaria in organico d'ufficio), **altre articolazioni di polizia giudiziaria preferibilmente coordinate da magistrati che possano provvedere all'immediata e rapida**

¹²⁷ in tal senso si è già provveduto con una serie di disposizioni che hanno modificato il precedente sistema di trasmissione notizie di reato rendendo necessario il ricorso alla trasmissione esclusivamente telematica sul portale (con limitate e specifiche eccezioni): v. nota prot. 22-418 U - trasmissione delle notizie di reato solo su portale; ovvero hanno dettato indicazioni per le modalità di trasmissione delle notizie di reato urgenti o relative alle intercettazioni: v. nota prot. 22- 403 U – indicazioni alla pc alla PG per trasmissione notizie di reato urgenti o relative a intercettazioni; ovvero ancora hanno dato indicazioni per la trasmissione delle notizie di reato carico di ignoti mediante elenco : v. nota prot. 22-411 – Trasmissione ignoti per elenco; ovvero ancora hanno dato disposizioni interne per la corretta ricezione delle notizie di reato: v. nota prot. 22-16 I – disposizioni interne su ricezione e iscrizione ndr da portale.

¹²⁸ in tal senso si è già provveduto con diverse disposizioni , ad esempio nota prot. 22-658 U - linee guida in tema di reati informatici - ovvero nota prot. 22-712 U -- disposizioni in tema dissequestro e restituzione auto.

valutazione trattazione delle notizie di reato semplici , così da riservare alle indagini dei sostituti sono i procedimenti più effettivamente meritevoli di attenzione¹²⁹ ;

- **individuare efficaci modalità di affiancamento dei VPO ai PM e all'ufficio dibattimento** , prospettiva anche questa ti potrà essere messa in atto solo quando vi sarà una congrua significativa ed effettiva copertura della pianta organica degli onorari ;

- **Potenziare e stabilizzare un gruppo di lavoro** (composto da unità di polizia giudiziaria ed onorari coordinato da magistrati)che possa procedere in modo massiccio e possibilmente rapido **allo smaltimento dei molti procedimenti arretrati**. In proposito si è già elaborato un apposito progetto, che va certamente implementato possibilmente con nuove risorse umane, denominato PROGETTO 2A¹³⁰ (ovvero , appunto, Abbattimento Arretrato), volto a selezionare e smaltire con le modalità più rapide possibile, provvedimenti di merito di tipo seriale e procedure di segreteria semplificate, i moltissimi procedimenti ancora in carico all'ufficio e già prescritti oppure prossimi alla prescrizione, rispetto ai quali non appaia più opportuno destinare ulteriori risorse per concludere le indagini e/o esercitare l'azione penale¹³¹.

Viste le condizioni in cui versa l'ufficio e la scarsità di risorse, si tratta di un obiettivo solo apparentemente di secondo piano, risultando invece fondamentale liberarsi dei procedimenti non più attivi o attivabili per concentrarsi su quelli restanti.

➤ **obiettivi di repressione criminale**

Vista la quantità e la varietà dei fenomeni criminali che interessano il territorio del circondario¹³², appare necessario organizzare una risposta che, per avere una qualche efficacia, deve necessariamente coordinarsi con le forze dell'ordine del territorio ed individuare in ciascun settore le più efficaci strategie di indagini e processuali attraverso modalità di indagine predefinite per categoria e l'elaborazione di protocolli e linee guida individuate anche mediante un percorso condiviso attraverso incontri con le varie polizie giudiziarie per evidenziare esigenze e criticità delle rispettive procedure di lavoro e del coordinamento tra le stesse .

Già molto si è fatto - e si deve continuare a fare – nella materia di reati di codice rosso o comunque di violenza familiare e/o in danno di soggetti vulnerabili .

Certo appare molto migliorabile l'efficienza delle indagini nel settore dei reati legati alla patologia del mondo del lavoro, dalle varie forme di sfruttamento lavorativo ai vari reati legati alle carenze di sicurezza nel lavoro legati alle carenze di sicurezza nel lavoro (infortuni, malattie professionali, violazione delle norme di prevenzione); Così pure sempre necessario definire procedura di indagine più efficaci rispetto ai reati ambientali e a quelli economici, per evitare che - in assenza di profili di urgenza - vengano trattati con indagini meno approfondite e curate.

➤ **obiettivi di produttività.**

¹²⁹ Sistema che potrà in ogni caso essere attuato solo al momento dell'effettiva copertura della finalmente riconosciuta pianta organica di 24 unità di polizia giudiziaria .

¹³⁰ Introdotto con la nota prot. 22-24 I del 12.4.22.

¹³¹ si è disposto in merito con la nota prot. 22-24 I- Progetto abbattimento arretrato e con la nota prot. 22-35 U - modalità di trasmissione dei fascicoli semplici con richieste di archiviazione.

¹³² in proposito si richiamano le osservazioni di cui al § I.B.1.

Alla luce dei numeri che interessano questo ufficio, come pendenze, come arretrati e come sopravvenienze, è del tutto evidente che gli obiettivi di produttività presuppongono necessariamente quel massiccio e possibilmente rapido smaltimento dei molti procedimenti arretrati, già sopra indicato come obiettivo organizzativo, ciò che consentirebbe di riportare il lavoro da svolgere in un ambito di accettabile e fisiologica normalità (ovvero in linea con i numeri delle pendenze e sopravvenienze degli altri uffici di procura del distretto).

Lo stesso va detto per le procedure organizzative sopraindicati come obiettivi che potrebbero essere immesse in atto in caso di un massiccio arrivo di nuove risorse e che certamente potrebbero cambiare sostanzialmente il passo dell'ufficio portando sia alla efficace e rapida definizione dei procedimenti semplici sia alla più tempestiva e curata definizione di quelli complessi.

IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)

Nelle determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie, il procuratore della Repubblica:

- a) provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, in collaborazione con la dirigenza amministrativa nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge;*
- b) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Mag.rif. dell'ufficio ed al R.I.D. del distretto;*
- c) assicura la distribuzione periodica delle statistiche dell'ufficio, anche comparate, a tutti i magistrati;*
- d) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle deliberazioni consiliari in materia. (art. 28 Circ. Procure)*

Il dettato dell'art. 28 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura viene già attualmente messo in atto abitualmente, appunto:

- attraverso la programmazione dell'impiego del personale amministrativo;
- attraverso la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e dei criteri di priorità;
- promuovendo la diffusione delle innovazioni informatiche in collaborazione col MAGRIF e il RID;
- assicurando la distribuzione periodica delle statistiche comparate dell'ufficio a tutti i magistrati;
- curando la promozione e diffusione delle buone prassi di organizzazione che vengono raccolte tanto dalle comunicazioni consiliari quanto dalle riunioni distrettuali.

Ovviamente ci si propone di proseguire con queste modalità di lavoro; si auspica solo che la programmazione del personale amministrativo possa essere volta al miglior impiego ed efficienza dello stesso e non - come sta accadendo - solo alla redistribuzione al poco personale presente dei compiti delle unità amministrative che via via lasciano l'ufficio senza essere sostituite. Analogamente dicasi per le risorse informatiche dell'ufficio, che lasciano molto a desiderare quanto a numero e ad efficienza e che necessiterebbero di una massiccia ed immediata sostituzione/revisione nell'ottica dell'avviato processo penale digitale.

IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

IV.I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

Disciplina delle modalità di manifestazione dell'assenso obbligatorio nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento.

Eventuale individuazione delle ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo (art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006).

Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definizione del procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti. In tali casi il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento. (art. 19 Circ. Procure)

L'assenso scritto da parte del Procuratore , è riservato, ex art. 3 D. L.vo 106/06, esclusivamente ai provvedimenti di fermo emessi dal PM¹³³ e di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p. emessi dal PM¹³⁴ nonché alle richieste di misura cautelare personale e reale, fatta eccezione:

- per le richieste di misura cautelare presentate contestualmente alla richiesta di convalida di fermo o arresto;
- per le richieste di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'art. 321 comma 3-bis cpp;
- per le richieste di misura cautelare reale, quando la richiesta riguardi beni di valore non

¹³³ Nel caso in cui il provvedimento di fermo del PM debba essere assunto immediatamente ed in orario che non consenta di acquisire l'assenso, il che evidentemente rimanda a casi di particolare gravità, lo stesso verrà comunicato immediatamente al procuratore a mezzo telefono e, appena possibile, per iscritto per il suo assenso successivo.

¹³⁴ Nel caso in cui il provvedimento di allontanamento d'urgenza debba essere assunto immediatamente ed in orario che non consenta di acquisire l'assenso, lo stesso verrà comunque comunicato dal PM al procuratore per il suo assenso successivo.

rilevante o il provvedimento sia adottato con riferimento a fattispecie di reato in materia edilizia, urbanistica, alimentare, ambientale di non particolare rilevanza, avuto altresì riguardo alle possibili conseguenze del provvedimento in settori produttivi o occupazionali.

I fascicoli da trasmettere al Procuratore per l'assenso scritto potranno essere portati alla segreteria della scrivente in ogni momento e, trattandosi di provvedimento da apporre con urgenza, verranno trattati con priorità.

In caso di assenza del Procuratore, l'assenso scritto verrà apposto dal magistrato con maggiore anzianità presente in ufficio.

Qualora non si ritenga di dare l'assenso sarà sempre necessaria l'interlocuzione con il magistrato proponente, al fine di valutarne le ragioni e agevolare una soluzione condivisa. In ogni caso, il mancato assenso dovrà essere motivato per iscritto con decreto.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non sono allegati al fascicolo di indagine, ma inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore (art.19, co.4 Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura).

IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

*Il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui, ovvero ad un procuratore aggiunto, preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".
Il "visto" ha funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 finalizzata anche a favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il procuratore della Repubblica*

Al di là dei casi per cui è previsto l'assenso, il doveroso controllo sul corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale importa che la dirigenza abbia conoscenza delle modalità di definizione dei procedimenti, essendo un momento qualificante del generale andamento dell'ufficio.

E' certamente auspicabile, in generale, che tra Sostituti e Procuratore vi sia un costante flusso di informazioni sulle principali vicende trattate; peraltro tale pratica virtuosa (oltre a fondarsi sulla buona volontà dei singoli) certamente conosce dei limiti oggettivi di praticabilità in un Ufficio come il nostro, dove l'enorme mole di fascicoli in carico a ciascun magistrato ed i molti conseguenti impegni, anche di udienza, limitano necessariamente il flusso delle informazioni verbali, ed altresì l'efficacia dello stesso.

Pertanto, al fine di garantire il puntuale, corretto e uniforme esercizio dell'azione penale, ineludibile complemento del buon andamento dell'ufficio, il Procuratore può, ex art. 14 Circolare CSM 16.12.20 (e precedenti) prevedere l'apposizione di un suo visto preventivo su determinati atti o categorie di atti, oltre che a tutela dell'attività del magistrato, altresì per verificare costantemente l'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate e dello strumento organizzativo vigente, in modo non invasivo e tale da non ostacolare l'organizzazione del lavoro di ciascuno.

Si dispone dunque che **vengano trasmessi in visione al Procuratore per il visto** i fascicoli con provvedimento definitivo, ed in particolare, :

➤ **Procedimenti iscritti a mod. 21:**

Dovranno essere trasmesse al visto:

- le richieste di rinvio a giudizio;
- le richieste di giudizio immediato;
- le richieste di fissazione udienza per la citazione diretta (con la bozza del d.c. o altro atto che contenga i capi di imputazione finali);
- **le richieste di archiviazione (TUTTE)**¹³⁵

Non dovranno essere trasmessi per il visto i procedimenti con **richiesta di decreto penale, con consenso all'oblazione o alla MAP, con consenso al patteggiamento** (ferma restando **IN TALI ULTIMI DUE CASI**¹³⁶ l'opportunità di una interlocuzione nei procedimenti di maggior rilievo o complessità e/o di interesse mediatico).

➤ **Procedimenti iscritti a mod. 21 bis :**

- **Non** dovranno essere trasmessi al visto i procedimenti iscritti a **mod. 21 bis**

➤ **Procedimenti iscritti a mod. 44:**

- **dovranno essere trasmessi al visto i procedimenti iscritti a mod. 44**¹³⁷ *(fatta eccezione per quelli meramente seriali con provvedimento in copertina).*

➤ **Procedimenti iscritti a mod. 45:**

- **dovranno essere trasmessi al visto i procedimenti iscritti a mod. 45**¹³⁸.

Per ragioni di razionalizzazione del lavoro, si richiede che la segreteria di ciascun PM trasmetta i fascicoli al visto in modo cumulativo ed in un determinato giorno della settimana, secondo la scansione seguente **(fatta eccezione per i fascicoli con misura cautelare prossima alla scadenza o quelli comunque urgenti,** che possono essere trasmessi al visto appena “pronti” per lo scarico, in qualsiasi giorno):

- BOSSI/BALDARI: lunedì
- GALLO/BOSSO: martedì
- PARATO/DE BELLIS: mercoledì
- CRAVERO/NICODEMI: giovedì
- PIERGIANNI: venerdì.

IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: *(Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto)*

☐ Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.:

¹³⁵ Con ciò modificandosi le precedenti disposizioni di cui alla nota 22-371 U.

¹³⁶ Idem

¹³⁷ V. nota 9.

¹³⁸ V. nota 9.

- ☐ tutti;
- ☐ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.

Non è previsto il visto per l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

☒ Atti definitivi del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

- ☒ tutti;
- ☐ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.

Fanno eccezione il decreto di citazione per direttissima, la richiesta di decreto penale, la citazione avanti al GDP, il consenso all'oblazione, il consenso al patteggiamento, il consenso alla MAP (ferma restando in tali ultimi due casi l'opportunità di una interlocuzione nei procedimenti di maggior rilievo o complessità e/o di interesse mediatico).

☒ Richieste di archiviazione;

- ☒ tutti;
- ☐ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.

Fanno eccezione i procedimenti iscritti a modello 21 bis

☐ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

Indicare nello specifico le tipologie di atti.

☐ Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione;

☐ Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

Indicare nello specifico le categorie di pubblici ufficiali.

☐ Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod.21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo;

☐ Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b);

☐ Impugnazioni avverso sentenze:

- ☐ tutte;
- ☐ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.

☐ Impugnazioni avverso ordinanze:

- ☐ tutte;
- ☐ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.

IV.N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, indicazione (facoltativa) degli atti posti in essere dai sostituti, non compresi nell'elenco di cui all'art. 20, che devono essere comunicati al procuratore della Repubblica ovvero ad un procuratore aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi. (art. 21 Circ. Procure)

Come facilmente comprensibile, il procuratore – quale responsabile e rappresentante all'esterno dell'ufficio - deve sempre, nei limiti del possibile, essere informato dell'attività dell'ufficio stesso, non solo per monitorarne e seguirne il lavoro, ma anche per poter adeguatamente rapportarsi con quanti dall'esterno vi facciano riferimento (siano parti processuali, polizia giudiziaria, appartenenti ai media o altri soggetti comunque aventi interesse).

Pertanto è stato richiesto ai sostituti¹³⁹ di **voler informare il procuratore in tempo reale** dei procedimenti o delle situazioni che, per la loro oggettiva rilevanza, per la qualità dei soggetti coinvolti, per la loro possibile risonanza mediatica, per l'interferenza con enti esterni o altre autorità giudiziarie, possono essere considerati **di particolare rilievo**; in particolare è stata segnalata la necessità che il procuratore apprenda in tempo reale dei **fatti venuti a conoscenza dei sostituti durante il turno urgenza e sui quali si può presumere una qualche attenzione mediatica** (e a maggior ragione, ovviamente, se per il fatto in questione il sostituto intenda effettuare un sopralluogo urgente).

La comunicazione può avvenire con qualsiasi modalità utile ed anche informale, tenuto conto dell'urgenza e delle circostanze.

IV.O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto nell'ambito del gruppo da lui coordinato, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini. (art. 22 Circ. Procure)

Con la formula “*Prego riferire*” apposta sul fascicolo il procuratore chiede al sostituto, al momento dell'assegnazione del procedimento o anche successivamente, di rendere note le principali attività investigative programmate, gli sviluppi investigativi raggiunti e gli atti relativi alle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. Si tratta di una mera attività informativa ritenuta opportuna, da svolgersi senza formalità, che non richiede (salva diversa valutazione del sostituto o del procuratore) alcuna formalizzazione. Si affianca, dunque, all'ordinaria e costante attività informativa reciproca. Pur avendo carattere meramente informativo e di scambio di esperienze, tuttavia è opportuno stabilire che l'ambito di operatività del *riferire* debba essere sempre limitato e collegato ai procedimenti che abbiano particolare importanza (per la materia trattata o per la rilevanza pubblica delle persone coinvolte), al fine, da un lato, di non mortificare l'autonomia e la professionalità del magistrato assegnatario del procedimento e svuotare di contenuto l'assegnazione stessa, dall'altro lato, di consentire il flusso comunicativo necessario quando si tratti di vicende degne di rilievo per l'Ufficio.

¹³⁹ Con nota prot. 22-28 I del 19.4.22.

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)

I criteri e le modalità di revoca sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della Circ. Procure.

La revoca dell'assegnazione dei procedimenti è provvedimento eccezionale rimesso al potere del procuratore secondo i rigorosi principi già affermati in delibere consiliari e compendiate nell'art. 23 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (che sostituisce l'art. 15 della Circolare previgente).

La revoca dell'assegnazione è consentita, con **provvedimento motivato e sentito il magistrato interessato**, qualora lo stesso nel corso dell'attività di indagine **non si attenga ai principi e ai criteri definiti dal procuratore in via generale o in via integrativa**, ovvero insorga tra il magistrato assegnatario e il procuratore o tra i magistrati coassegnatari **un contrasto** circa le modalità concrete dell'applicazione dei suddetti principi.

La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.

Prima di adottare il provvedimento di revoca il procuratore informa il procuratore generale presso la Corte d'Appello ed effettua comunque ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise¹⁴⁰.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore che, nei successivi 5 giorni, le trasmette unitamente al provvedimento di revoca e alle proprie eventuali controdeduzioni, al CSM che, in caso di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di 15 giorni.

Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato al magistrato del successivo turno ordinario, ovvero di urgenza, ovvero specialistico del gruppo interessato, avuto riguardo alla data della prima assegnazione ed alle modalità con cui procedimento è pervenuto al magistrato primo assegnatario .

La legge 122/2023 in tema di Codice Rosso ha inoltre introdotto una nuova ipotesi di revoca dell'assegnazione, inserendo all'art. 2 del D.L.VO 106/2006 il comma 2 bis , a norma del quale: *“Quando si procede per il delitto previsto dall'art. 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale ovvero degli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2,5 e 5.1 virgola e 577, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1 ter, del codice di procedura penale.*

Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca il, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia , querela o istanza , salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'art. 362, comma 1 ter del codice di procedura penale.”

¹⁴⁰ in mancanza del procuratore aggiunto e di coordinatori dei gruppi specialistici diversi dal procuratore non si applica la parte dell' art. 23 comma 3 della Circolare, secondo cui tali figure di coordinamento dovrebbero essere consultate dal procuratore affinché promuovano a loro volta ogni idonea azione volta a individuare soluzioni condivise.

Anche nel caso di questa particolare forma di revoca, il procuratore trasmette senza ritardo al CSM le osservazioni del magistrato unitamente al provvedimento di revoca e alle proprie eventuali controdeduzioni. Analogamente a quanto è previsto per la revoca «ordinaria» il Csm in presenza di osservazioni può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di 15 giorni.

In questo particolare caso di revoca **la riassegnazione avviene all'interno dello stesso gruppo specialistico** che tratta la materia del codice rosso, e viene investito dall'assegnazione il PM che, secondo il criterio di assegnazione a rotazione seguito nel gruppo, sarebbe assegnatario di un procedimento pervenuto nella data del provvedimento di revoca, sempre che sia effettivamente in servizio nei tre giorni successivi.

Circa le formalità della procedura di revoca si applicano le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 della circolare sull'organizzazione degli uffici di procura.

IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)

I criteri devono essere determinati curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive

L'art. 18 della Circolare del CSM Sull'organizzazione degli uffici di procura prevede che:

“1. Il Procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive nonché quello della stabilità della designazione”.

L'art. 12 della Circolare del CSM 16.12.2020 prevede che:

“1. Il Procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale.

3. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso”.

Ritiene questo Procuratore che la c.d. *personalizzazione* del fascicolo sia un criterio da perseguire, giovando indubbiamente all'efficacia dell'esercizio dell'azione penale la situazione di un pubblico ministero d'udienza motivato e pienamente informato su tutti gli aspetti del procedimento come certamente è il pubblico ministero che ha seguito le indagini; d'altro canto anche lo svolgimento di queste ultime, nella prospettiva di dovere poi seguire la fase dibattimentale, indubbiamente stimola maggiore cura ed attenzione nella raccolta del materiale probatorio. In sostanza si tratta di

un principio di responsabilizzazione dell'azione del pubblico ministero, indubbiamente positiva per l'andamento complessivo del procedimento e per l'efficacia in generale dell'azione dell'ufficio.

Peraltro tale principio deve necessariamente coniugarsi con le prospettive concrete di percorribilità e va dunque modulato in relazione alle situazioni di fatto di ciascun ufficio. La Procura di Ivrea opera storicamente in situazione di grave scopertura di organico (anche per quanto riguarda i magistrati), scopertura che ad oggi è attestata su 18% ma che ha toccato anche punte del 60%. Inoltre, anche per tale motivo, l'ufficio vede un frequente *turn over* dei magistrati, col risultato che ognuno dei trasferiti lascia moltissimi procedimenti in corso, anche già avviati alla fase dibattimentale, cosicché i procedimenti stessi devono necessariamente essere seguiti da un pubblico ministero diverso rispetto a quello che aveva svolto le indagini. Tale considerazione assume particolare rilievo ove si consideri che, dei 9 Sostituti oggi presenti nell'ufficio, ben 3 vi sono entrati nel 2021, 3 nel 2022 ed 1 nel 2024. In tale situazione, e tanto più coll'imponente carico di lavoro pro capite e l'esigua schiera dei VPO (che, essendo solo 3, non possono certo riuscire a coprire tutte quelle udienze monocratiche che sarebbero ben delegabili) appare dunque velleitario, oltre che praticamente impossibile, seguire indiscriminatamente il principio della personalizzazione del dibattimento.

Il tema era stato appena sfiorato nel progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente Procuratore, laddove con riferimento al tema "*Partecipazione alle udienze*"¹⁴¹, si disponeva così: "*Allo stato attuale, la presenza dei magistrati in udienza è organizzata secondo il seguente criterio di massima:*

- *alle udienze preliminari e collegiali interverrà, il PM titolare del procedimento nel caso in cui il GUP accorpi le richieste di rinvio a giudizio provenienti da uno stesso magistrato; il magistrato d'udienza curerà di annotare eventuali rinvii e di segnalarli alla Segreteria del dibattimento al fine di predisporre la partecipazione alle udienze successive dello stesso magistrato, evitando di impegnarlo in incombenzi diversi*
- *per le udienze davanti al Tribunale in composizione monocratica, nonché per le udienze davanti al Giudice di Pace sono delegati, qualora non ritengano di presenziare i magistrati togati, i Vice Procuratori Onorari secondo un turno volto ad assicurare per quanto possibile una equa distribuzione fra tutti del numero delle udienze.*"

Dopo la presa di possesso di questo Procuratore, vista anche l'organizzazione delle udienze da parte dei giudici¹⁴², era stata avviata una interlocuzione col Tribunale per verificare la proponibilità di un calendario di udienza dei GIP con predeterminazione programmata della partecipazione di PM determinati, ciò che potrebbe consentire al giudice di accorpare nelle relative udienze i procedimenti di un certo pubblico ministero. L'interlocuzione, nonostante la disponibilità di tutti gli interlocutori, non ha portato a risultati concreti, persistendo significative criticità (ineliminabili

¹⁴¹ Punto D) del progetto organizzativo 2020/2022.

¹⁴² Il collegio penale si tiene al giovedì; i giudici monocratici tengono una o due udienze settimanali ciascuno, distribuendole a giorni fissi su tutte le giornate della settimana all'infuori del giovedì; i tre GIP fissano udienza ciascuno una volta alla settimana nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Sia le udienze dibattimentali, sia quelle avanti al GIP/GUP vengono fissate anche al pomeriggio.

con le attuali risorse), legate per esempio alla sovrapposizione tra le udienze di un GIP e quelle del collegio (cui deve necessariamente partecipare il PM togato), le molte fissazioni di incidenti probatori che - per delicatezza e durata -devono necessariamente essere seguiti dal PM titolare e la conseguente scarsa possibilità di conciliare tali udienze con altre nella stessa giornata, la necessità di organizzare l'udienza preliminare in modo da accorpare in determinati orari i procedimenti con partecipazione necessaria del pubblico ministero e, viceversa, quelli in cui la partecipazione è solo facoltativa.

Il tema dell'organizzazione della partecipazione del pubblico ministero in udienza è stato anche discusso nel corso delle riunioni dell'ufficio, ed in particolare nella riunione del 8.7.22 nel corso della quale si sono valutati i vari profili di utilità o criticità rispetto ad una piena introduzione del sistema della personalizzazione del fascicolo. La maggioranza dei magistrati si è detta contraria ad un sistema predeterminato di udienze con PM fisso, sistema che probabilmente non consentirebbe di esaurire tutte le udienze di chi segue i procedimenti di “codice rosso” e in ogni caso appare troppo rigido rispetto alle particolari esigenze dell'ufficio, gravato dalle molte scoperture e pure dalla necessità di coprire le udienze dei PM trasferiti. Anche la persistente scoperta dell'organico dei VPO (con conseguente necessità dei PM togati di seguire diverse udienze che ben sarebbero delegabili) sconsiglia l'adozione di un modello rigido di personalizzazione, che rischierebbe poi di risultare inattuabile nella pratica per i molti concomitanti impegni dei Pubblici Ministeri.

All'esito della discussione, si è concordato di proseguire per il momento con l'attuale sistema, così come attualizzato nella concreta applicazione, ovvero :

- si seguirà il principio della personalizzazione sui fascicoli più delicati o complessi, con la raccomandazione che il PM titolare segua direttamente i procedimenti, specie se specialistici, di maggior rilievo o problematicità, oltre a quelli che si segnalano per delicatezza e complessità;
- il principio di cui sopra (che si applica anche ai procedimenti già di altro PM poi trasferito, se riassegnati) vale in generale per le udienze avanti al GIP/GUP ed anche nella fase dibattimentale, preferibilmente cercando di concordare con il Tribunale date di rinvio che consentano la partecipazione del PM titolare.

La partecipazione dei PM (e dei VPO) alle udienze è organizzata sulla base di **turni mensili** predisposti nell'ultima parte del mese precedente, dopo che il Tribunale ha comunicato i definitivi ruoli di udienza. La predisposizione materiale del documento avviene appunto alla luce delle fissazioni del Tribunale, tenuto conto delle esigenze, degli impegni e delle opzioni di partecipazione in prima persona di ciascun PM. La necessaria fase di concertazione ai fini della compatibilità delle citate varie esigenze avviene grazie al prezioso coordinamento del VPO dr.ssa Roberta BIANCO, che raccoglie le indicazioni dei vari magistrati e VPO e predispone una griglia di distribuzione delle udienze. Il turno definitivo delle udienze viene poi licenziato dal procuratore. In caso di eventuali sopravvenute indisponibilità del magistrato o del VPO designato per l'udienza, e sempre che il PM impossibilitato non abbia già provveduto a cercare un cambio per la sostituzione, si provvede verificando quale PM o VPO sia disponibile, **non essendo possibile** – alla luce della grave scoperta dell'organico dei PM e dei VPO, **prevedere un turno di “riserva”** per le udienze eventualmente scoperte.

In piena osservanza del co.5 dell'art. 8 della Circolare sull'organizzazione delle procure, nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del Pubblico Ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso (art. 26 co. 3 Circolare predetta).

➤ Le udienze delegabili al V.P.O.

Rinviando al paragrafo dedicato allo statuto del VPO (cfr. § II.L), qui di seguito si indicano i casi nei quali è delegabile al VPO la partecipazione alle udienze:

1) Nei procedimenti di competenza del Tribunale Monocratico, i VPO potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal Procuratore o, in sostituzione, per PM anziano, nei seguenti casi:

- a. per tutte le udienze dibattimentali, fatta eccezione per quelle che trattano i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti¹⁴³;
- b. per i procedimenti in camera di consiglio¹⁴⁴ e per gli incidenti di esecuzione;
- c) per le udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- d) per il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e per l'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 co. 8 c.p.p.;
- e) per l'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 co. 8 c.p.p.;
- f) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ;

2) Nei procedimenti avanti al giudice di pace:

- a) per l'udienza dibattimentale;
- b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- c) per i procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. e per i procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, co. 2, del medesimo codice.

¹⁴³ Tuttavia, con riguardo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 15.08.2017, data di entrata in vigore della norma , i VPO (in servizio a tale data) potranno continuare a svolgere le funzioni requirenti nelle udienze dibattimentali monocratiche relative ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. conseguenti a infortuni sul lavoro o a responsabilità colposa in ambito sanitario (combinato disposto degli artt. 17 c. 3 e 29 c. 8 del D. L.116/17.).

¹⁴⁴ **NON viene ripetuta la possibilità, già prevista nel progetto organizzativo 2020/2022 del precedente Procuratore, di delegare i VPO nelle udienze preliminari relative a reati di competenza del giudice monocratico: v. parziale variazione del progetto organizzativo di cui alla nota prot. 22-34 I del 9.5.22.**

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal Procuratore della Repubblica, ed a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato togato titolare del procedimento.

❖ **Con riferimento al tema del consenso in udienza alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.**

Pur preso atto delle facoltà concesse dall'attuale disciplina, appare opportuno disporre che il VPO possa **autonomamente esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:**

- **in caso di giudizio direttissimo**, per ogni ipotesi di reato di competenza del tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.).

Invece, negli altri casi il VPO delegato all'udienza sia chiamato ad esprimere il consenso ad una richiesta di applicazione pena:

- **si riporterà al consenso già manifestato per iscritto dal magistrato togato assegnatario del procedimento, se risultante in atti;**

- **ove ciò non risulti, il VPO d'udienza riserverà il parere, trasmettendo la richiesta di applicazione della pena al magistrato togato assegnatario del fascicolo** (o, in mancanza dello stesso, al Procuratore). Nell'udienza successiva, il VPO potrà presenziare, **riportandosi, però, al consenso nel frattempo manifestato per iscritto dal magistrato togato assegnatario del procedimento.**

➤ **Le udienze relative a incidenti di esecuzione avanti al GIP/ GUP, avanti al Tribunale e avanti la Corte d'Assise¹⁴⁵.**

Le udienze relative agli incidenti di esecuzione saranno seguite dal **magistrato (togato o onorario) già presente in udienza per altri incombenti** ovvero, in mancanza, dal magistrato di turno urgenza.

Durante il breve periodo seguito alla presa di possesso, questo Procuratore rilevava come fosse prassi abituale dell'Ufficio abitualmente non apporre parere scritto sulle istanze presentate in materia di esecuzione, con la conseguenza che la successiva trattazione nelle udienze camerali avviene solitamente senza previa adeguata conoscenza del caso e quindi con parere improvvisato ovvero addirittura rimettendosi.

Di tale situazione si discuteva nel corso della riunione dell'ufficio del 8.7.22, nel corso della quale il Procuratore - avuta conferma di una simile prassi - segnalava l'importanza del momento dell'esecuzione e la conseguente necessità che il Pubblico Ministero non si rimetta in ordine alle istanze, e presti invece un parere adeguato e informato sulle questioni proposte dal condannato o dal suo difensore. Veniva quindi decisa **l'adozione di una nuova linea operativa**, formalizzata nella disposizione di cui alla nota prot. 22- 61 I del 15.7.22 con cui si disponeva che *“quantomeno per gli incidenti di esecuzione non meramente seriali e di automatica definizione- alla ricezione*

¹⁴⁵ questa Procura non è impegnata in udienze avanti al Magistrato di Sorveglianza giacché Ivrea non è sede di tale ufficio.

del provvedimento di fissazione dell'incidente di esecuzione il personale dell'ufficio esecuzione che ha ricevuto tale avviso direttamente o dall'ufficio dibattimento¹⁴⁶, sottoponga l'istanza (che si vorrà richiedere al Tribunale se non allegata all'avviso), corredata del certificato penale e degli atti di esecuzione necessari per la valutazione, al Pubblico Ministero affinché apponga il suo motivato parere scritto, che verrà poi trasmesso al G.E.

Copia dell'istanza con il parere scritto e gli atti necessari per la valutazione andranno a formare una cartellina per l'udienza, che sarà messa a disposizione del PM d'udienza, il quale tendenzialmente (e salve motivate ragioni) si richiamerà al parere scritto.

Le istanze di cui sopra verranno normalmente sottoposte per il parere al PM competente per la relativa esecuzione ovvero, in caso di indisponibilità o assenza del PM titolare, al Procuratore”.

➤ **Le udienze avanti al Tribunale competente per le Misure di Prevenzione.**

La legge n.161/2017 ha innovato il D.Lvo n.159/2011, tra altro, anche relativamente alla competenza.

In precedenza la competenza apparteneva ai Tribunali provinciali che venivano aditi dai soggetti territorialmente competenti in relazione alla pericolosità del soggetto (DIA e PNA; Procura distrettuale; Procura circondariale; Questura).

Con la legge di riforma:

1. La competenza per le nuove proposte è stata accentrata nei Tribunali distrettuali (con l'eccezione di quelli di Trapani e Santa Maria Capua Vetere)
2. L'incompetenza è stata specificamente qualificata come incompetenza per territorio da sollevarsi entro la prima udienza, prevedendosi un mini-rito (art. 7) per la pronuncia di incompetenza per territorio (trasmissione atti alla Procura distrettuale ritenuta competente, salvezza degli atti assunti, sopravvivenza temporanea del sequestro)
4. È stata prevista la competenza concorrente della Procura distrettuale per la pericolosità generica e della PNA anche per le misure patrimoniali
6. È stato previsto un coordinamento fra i vari Organi proponenti e la Procura distrettuale, sanzionato dall'inammissibilità della proposta di misura patrimoniale fatte da DIA e Questura.

Conseguentemente:

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del Distretto, ai sensi degli artt.5, c.1 e 17, c.1 D.Lvo n.159/2011, come modificati, è divenuto titolare del potere di proposta delle misure personali e patrimoniali con riferimento a tutte le categorie di pericolosità di cui all'art.4, come novellato;
- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario, ai sensi degli artt.5, c.2 e 17, c.2 D.Lvo n.159/2011 esercita “*le funzioni e le competenze spettanti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo, previo coordinamento..*” con lo stesso Procuratore distrettuale con riferimento alle categorie di pericolosità previste dall'art.4, c.1 lett c) e i) [per le quali era prima competente in via esclusiva], nonché lett. i- bis e i-ter. In questi casi “*nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente*”.

¹⁴⁶ L'ufficio dibattimento vorrà trasmettere le fissazioni di udienza ricevute all'ufficio esecuzione per gli adempimenti necessari.

Per evitare, pertanto, sovrapposizioni di competenze e duplicazioni d’iniziative in data 11 dicembre 2017 tutti i Procuratori del Distretto hanno sottoscritto un **Protocollo di coordinamento**, col quale si sono dettate le linee guida da seguire per un adeguato flusso informativo tra la Procura circondariale e quella distrettuale, nonché si è stabilito che alle udienze avanti al Tribunale del capoluogo del Distretto potrà partecipare il Procuratore circondariale che ha depositato la proposta per l’applicazione della misura di prevenzione, dando garanzia che tendenzialmente parteciperà alle udienze relative alle proposte patrimoniali.

Così premesso, la materia delle misure di prevenzione è attribuita al Gruppo Specialistico 2 “*Reati in materia economica*”, i cui componenti, pertanto, parteciperanno -nei casi previsti - alle udienze avanti al Tribunale distrettuale¹⁴⁷.

➤ **Le udienze avanti al giudice civile.**

La presenza alle udienze civili sarà assicurata - quando ritenuto opportuno - dal procuratore o dai magistrati del Gruppo specialistico 2 “*Reati in materia economica*” rispetto alle procedure concorsuali, o del Gruppo 3 “Reati di codice rosso” nei casi più delicati di connessione della causa civile con procedimento penale in tema di violenza di genere., anche previa segnalazione delle altre parti del procedimento o del Tribunale.

Le altre udienze civili, per le quali è ritenuta necessaria la partecipazione del PM (giacché il Tribunale di Ivrea non aderisce alla consolidata giurisprudenza di legittimità¹⁴⁸ secondo cui “*al fine dell’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l’invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna*”¹⁴⁹, vengono inserite nel **prospetto dei turni d’udienza e coperte a rotazione dai vari magistrati**, tenendo conto della loro disponibilità nelle diverse date. Di solito le udienze civili vengono concentrate in una sola giornata della settimana, per lo più il lunedì (giorno in cui non vi sono udienze penali).

IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)

Tali previsioni devono rispettare quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera del 13.03.2008 e successive modifiche, nonché dall’art. 10 commi 3 e 4 della Circolare.

Va innanzitutto premesso che la previsione del **termine massimo di permanenza nell’incarico** di cui al Regolamento adottato dal C.S.M. con delibera 13 Marzo 2008 e succ.mod., in attuazione dell’art.19 D. L.vo 160/2006, costituisce una disposizione derivante dalla legge, destinata ad operare esclusivamente nelle “*Procure della Repubblica composte da magistrati in numero*

¹⁴⁷ V. anche § 9.2.2.

¹⁴⁸ Peraltro seguita da altri Tribunali del Distretto.

¹⁴⁹ S.C. Sez. Civ. sent. nn. 25722/2008 in tema di querela di falso; 10894/2005 in tema di separazione personale dei coniugi; 11223/2014, 17764/2015, 14896/2017 in tema di riconoscimento di paternità: Cfr. anche SS. UU., Civ. sent. n. 1093/2017

superiore a 8 unità compreso il Procuratore della Repubblica” e presso la “direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica”¹⁵⁰. Tale termine è fissato in 10 anni.

Orbene, come già sopra esposto¹⁵¹, nel presente ufficio, la situazione prevista (*Procura composta da magistrati in numero superiore a 8 unità compreso il Procuratore*) si è verificata **solo a seguito della modifica della pianta organica disposta con D.M. 14 settembre 2020 , pubblicato sul bollettino ufficiale il 31 ottobre 2020**, allorché la pianta organica dei Sostituti è stata incrementata da 6 a 9.

Prima di tale intervento ministeriale dunque la pianta organica dei magistrati dell'ufficio non era *“superiore a 8 unità compreso il procuratore”*, giacché infatti era **pari a 7 unità compreso il Procuratore**.

Ne risulta che **la disciplina relativa al termine massimo di permanenza nell'incarico** di cui si tratta **si applica ai componenti dell'ufficio solo a partire dal 31 ottobre 2020**, ed è quindi da tale data che decorre il periodo utile ai fini appunto del calcolo di tale termine massimo decennale.

Da tale data decorre perciò **il limite di permanenza decennale** per i magistrati che, in quel momento, già erano parte di uno o più Gruppi di Lavoro; ciò vale, in particolare per i soli dottori Alessandro GALLO ed Elena PARATO, giacché tutti gli altri magistrati ora in servizio nell'ufficio vi sono entrati in epoca successiva al 31 ottobre 2020.

Pertanto, per i **dottori Alessandro GALLO** (componente dei gruppi 1, 2 e 6) **ed Elena PARATO** (componente dei gruppi 1 e 3), **la scadenza decennale** di appartenenza a questi Gruppi maturerà al **31 ottobre 2030**¹⁵².

Quanto alla disciplina generale relativa al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico va detto che *“Nei due anni antecedenti la scadenza del termine diai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza dell'incarico”*¹⁵³.

Se alla scadenza del periodo massimo di permanenza il magistrato non ha presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio, è assegnato ad altro gruppo con provvedimento del procuratore immediatamente esecutivo .

IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)

Mensilmente vengono trasmesse al procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino le comunicazioni ex art. 127 disp att c.p.p., seguendo le indicazioni del medesimo fornite da ultimo con la nota Prot. 10212/SP/23 del 20.12.23 .

¹⁵⁰ Come si legge nella relazione illustrativa del regolamento *“la ratio del dettato normativo appare evidente: il legislatore ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie “.*

¹⁵¹ V. § II.D.4.

¹⁵² Si rimanda a quanto esposto al paragrafo II.D.4.con riferimento alla continuità tra gli attuali gruppi e i precedenti, situazione rilevante al fine del calcolo del periodo massimo di permanenza nell'incarico ..

¹⁵³ Art. 19 D. L.VO 160/2006.

In relazione a quanto disposto, nella prima decade di ogni mese viene trasmesso l'elenco dei procedimenti pendenti in questo ufficio la cui scadenza, determinata ai sensi dell'art. 407 bis comma 2 c.p.p., cade nel mese stesso .

Preciso peraltro che, come già ribadito anche nel corso della recente riunione distrettuale del 25.11.24, i sistemi informatici attualmente in uso non consentono di estrapolare automaticamente i dati dei procedimenti in scadenza tenendo conto del termine di riflessione di cui all'art. 407 bis comma 2 c.p.p., né tantomeno dei termini da osservare una volta notificato l'avviso ex art. 415 bis. Dunque, per ottenere una corretta e completa estrapolazione dei dati previsti ai fini delle comunicazioni ex art. 127 disp.att. c.p.p. occorrerebbe una gravosa attività di inserimento manuale dei dati da parte degli operatori rispetto agli eventi relativi ai singoli procedimenti, attività che questo Ufficio, notoriamente gravato da una spaventosa carenza di risorse umane, non può certamente permettersi, avendo ormai da anni numerosi servizi costantemente scoperti e financo le segreterie dei magistrati, coperte da una sola unità di varia professionalità, in costante supplenza l'una dell'altra.

Dopo vari tentativi di estrapolare i dati richiesti dai diversi portali in uso, si è empiricamente addivenuti all'estrazione dei dati richiesti elaborando una ricerca su SICP dei fascicoli in scadenza, mediante alcuni accorgimenti che consentono l'estrapolazione degli scaduti dopo il termine di riflessione, senza però distinguere se vi sia stato o meno l'avviso ex art. 415 bis.

Su tali elenchi viene poi effettuata la **selezione dei soli procedimenti prioritari**, come richiesto dal procuratore generale.

Tutti i dati in questione vengono comunicati da ciascun sostituto al procuratore che a sua volta li trasmette al procuratore generale .

IV.T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato. (art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure)

Nella predisposizione dei turni urgenza e assegnazione ordinaria (peraltro elaborati previa interlocuzione coi magistrati, che rappresentano le loro eventuali necessità di servizio o personali), si assicura una rotazione con adeguati periodi di intervallo tra i vari turni e, ove possibile, tra gli stessi e le udienze .

I due turni in questione non sono mai sovrapposti e tra l'uno e l'altro intercorrono solitamente almeno un paio di settimane.

In relazione alla lunghezza del turno settimanale che in determinate situazioni può portare un carico effettivamente importante di incombenze da trattare con urgenza, il procuratore ha più volte proposto nel corso delle riunioni dell'ufficio di ridurre la durata del turno stesso a quattro giorni, ma tale proposta non ha incontrato l'approvazione della maggioranza dei sostituti , ragione per cui si è proseguito con turni settimanali .

Eventuali particolari necessità legate a incombenze d'ufficio o personali che risultino incompatibili con l'attività del turno vengono solitamente risolte facendo ricorso a cambi consensuali con altro magistrato.

V. CRITERI DI PRIORITÀ

V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)

I criteri di priorità sono definiti, anche nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili. I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare:

a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art 132 bis disp. att. c.p.p.;

b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 bis comma 1 lett. a) bis disp. att. c.p.p..

In adempimento del principio della ragionevole durata del processo e in sintonia con quanto previsto nell'art. 4 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (e dalle corrispondenti disposizioni della circolare nella versione previgente), si è ritenuto opportuno adottare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, in sintonia (seppure non in totale sovrapposizione) con quelli deliberati dal Tribunale per la formazione dei ruoli d'udienza e con quelli assunti dal Procuratore Generale per le determinazioni in tema di avocazione.

Di seguito se ne dà conto e ragione.

Se appare evidente che la scelta di indicare criteri di priorità risulti in ogni caso opportuna sulla base delle indicazioni delle circolari del CSM, è però ovvio che una simile scelta è assolutamente necessaria, ed anzi necessitata, nel caso, come quello della procura di Ivrea, in cui ci si trovi di fronte ad un gravoso arretrato ed ogni magistrato sia gravato da un numero decisamente eccessivo di fascicoli in carico, cosicché debba necessariamente e quotidianamente selezionare a quali procedimenti dedicare iniziative e risorse.

Del resto, la redazione di criteri di priorità appare, se non doverosa, quanto meno necessaria qualora l'Ufficio giudicante vi abbia proceduto, valutando la propria capacità di esaurimento annuale dei processi e elaborando un ruolino di marcia consono al parametro di cui all'art.132 bis disp.att.c.p.p. ed anzi addirittura più esteso, come è avvenuto per il Tribunale di Ivrea¹⁵⁴.

Al pari, l'assunzione di criteri di priorità deve coordinarsi con le eventuali indicazioni promananti dalla Procura Generale, in particolare in tema di applicazione del disposto di cui agli artt.407, co. 3 bis c.p.p. e 127 disp.att.c.p.p. E la Procura Generale di questo Distretto, già con provvedimento

¹⁵⁴ Dal D.O.G. 2020/2022 del Tribunale di Ivrea : “quanto alla sezione penale, alla luce delle indicazioni della Circolare sulla formazione delle tabelle, ai fini dell'osservanza dei criteri di priorità di cui all'articolo 132 bis, disp. att., c. p. p. nella materia monocratica dovrà essere osservata una tendenziale separazione dei ruoli per processi da udienza preliminare e processi ex art. 550 cpp. Dovranno trovare applicazione i criteri di cui all'art. 132 bis dis. Att. Cpp., già indicati i reati cd da codice rosso, attribuita priorità anche ai reati fallimentari. Carattere prioritario avranno ancora i processi per reati, non rientranti in quelli già prioritari, in danno di fasce deboli (in particolare, in danno di anziani, minori o incapaci), i procedimenti per i quali sia stata applicata misura; i reati tributari, in materia di prevenzione infortuni, ambientali e urbanistici; processi per lesioni colpose derivanti da colpa professionale; reati contro il patrimonio connotati da serialità.

Nella formazione dei ruoli, eccetto ipotesi di pregressa applicazione di misura cautelare personale o di sicurezza, di rilevante interesse pubblico e sociale o della persona offesa, non altrimenti tutelabile, sarà data trattazione postergata ai processi inerenti a reati la cui consumazione sia così risalente nel tempo da indurre a ritenere che in costanza dei tempi processuali, pure con le interruzioni di legge, la prescrizione intervenga prima della irrevocabilità della pronuncia.”

del 13 novembre 2019 ha indicato agli uffici requirenti i criteri di priorità che sarebbero stati seguiti seguiti nell'applicazione delle norme testé richiamate. Detti criteri, poi confermati in successivi provvedimenti e progetti organizzativi la procura generale migra sono stati ribaditi, con minime integrazioni e modifiche anche nei progetti organizzativo recentissimamente varato della procura generale¹⁵⁵.

L'elaborazione dei criteri di priorità è stata oggetto di diverse riflessioni e riunioni avvenute nell'ufficio a partire dall'insediamento di questo procuratore.

Preso atto della situazione oggettiva dei carichi e delle pendenze, degli arretrati e dei flussi, valutate le risorse disponibili tanto a livello di magistrati quanto a livello del supporto amministrativo, sentito il Presidente del Tribunale, si è ritenuto che la valutazione della priorità dovesse essere rivista ed adeguata, seppure in modesta misura rispetto alla situazione pregressa e si è così addivenuti all'attuale determinazione in tema, che tiene conto appunto dalle indicazioni di priorità dettate dal Tribunale e della linea impartita dal Procuratore Generale col suo provvedimento organizzativo in tema di avocazione e priorità già sopra menzionato.

La particolare situazione dell'ufficio, come già si è detto gravato da molto arretrato e da gravi carenze di risorse, impone inoltre una formulazione dei criteri di priorità indubbiamente rigida (come del resto già era nell'attuale progetto organizzativo), ma con l'ulteriore precisazione di tre fasce di priorità graduale, modulate anche in relazione alle emergenze criminali del territorio, nei termini sotto meglio precisati.

Si precisa peraltro che, come specificamente richiesto dall'art. 4 co. 3 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura **i criteri di priorità definiti assicurano precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art. 132 bis disp.att. c.p.p.** nonché alle **richieste di misura cautelari personali per i reati indicati all'art. 132 bis co. 1 lett. a) bis disp. att. c.p.p.**

FASCIAA - priorità assoluta: in questa fascia è compresa buona parte dei processi di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p.¹⁵⁶:

- 1) procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. se di competenza dell'Ufficio;
- 2) procedimenti a carico di indagati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- 3) procedimenti relativi ai delitti previsti dagli artt. 572, da 609 *bis* a 609 *octies*, 612 *bis*, 612 *ter*, 558 *bis* c.p. e dagli artt. 582 e 583 *quinqüies*, c.p., aggravati dagli artt. 576 co.1 n. 2, 576 co.1 n. 5, 576 co. 1 n. 5.1, 577 co.1 n. 1, 577 co.2 c.p., 387 bis, 593 *ter* e 613 comma 3 c.p. ;
- 4) procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., nel caso di lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ;

¹⁵⁵ In data 24.2.25

¹⁵⁶ integrata con l'indicazione di alcuni delitti di particolare allarme sociale, ad esempio al punto 9, o che comunque arrecano particolare danno alle persone offese, come sono tutte le fattispecie di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime in qualunque modo procurate, ed indicate ai numeri da 4) a 8); analogo criterio ha determinato l'introduzione tra i reati prioritari di fascia A dei gravi delitti di danno ambientale in senso lato indicati al punto 10; al contrario si sono per così dire "snellite" le indicazioni dei delitti di cui ai punti 2) e 11), mediante la verifica di una attuale situazione di priorità rispetto allo stato di detenzione ovvero di effettiva gravità in ragione della pena edittale prevista per quanto riguarda i reati di cui al testo unico 286/98 .

- 5) procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.;
- 6) procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., nel caso di lesioni gravi o gravissime, ove ricorra la circostanza di cui all'art. 590 sexies c.p.;
- 7) procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., nel caso di lesioni gravi o gravissime, verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52, co. 2, 3 e 4, 55, co. 2 c.p.;
- 8) procedimenti relativi al delitto di cui all'art. 589 c.p., anche se non ricadenti nei casi di cui ai punti precedenti;
- 9) procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322 e 322 *bis* c.p. ed altri procedimenti relativi a delitti contro la P.A da considerarsi di particolare gravità in ragione del danno economico o del pregiudizio arrecato all'immagine ed alla efficienza della pubblica amministrazione;
- 10) procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 434 c.p. (anche nella forma colposa di cui all'art. 449 c.p.), 452 bis, 452 *ter*, 452 *quater* c.p. (anche nella forma colposa di cui all'art. 452 *quinqies* c.p.);
- 11) procedimenti relativi ai delitti di cui al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare;
- 12) procedimenti nei quali risulti eseguito e non revocato un sequestro penale in funzione della confisca di cui all'art. 240 *bis* c.p. o un sequestro preventivo di beni di ingente valore, con importo soglia individuato in 50.000 Euro;

FASCIA B - priorità successiva: sono comprese sostanzialmente le altre fattispecie previste dall'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., per le quali si individua un grado di priorità benchè successiva, in relazione al minor allarme sociale complessivamente suscitato ovvero allo stato di libertà¹⁵⁷ dell'imputato :

- 13) procedimenti a carico di indagati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'indagato sia stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, o a misura di sicurezza provvisoria, poi revocata o la cui efficacia sia cessata;
- 14) procedimenti nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 co. 4 c.p.
- 15) procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
- 16) procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni nel massimo;
- 17) procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta);
- 18) procedimenti ulteriori, considerati a trattazione urgente su valutazione del Pubblico Ministero (anche su richiesta/proposta dell'indagato, della persona offesa e dei relativi difensori) per specifiche e motivate ragioni quali, ad esempio, l'allarme sociale prodotto, l'entità del danno cagionato, la molteplicità dei fatti di reato collegati, la specifica pericolosità dell'autore, il numero delle persone offese o degli indagati .

¹⁵⁷ Quantomeno nel procedimento.

FASCIA C : non priorità

Nella fascia sono ricompresi tutti i procedimenti che non rientrano nelle fasce A e B precedenti.

Come si è detto in premessa, l'indicazione dei criteri di priorità è necessaria anche alla luce del gravosissimo carico arretrato dell'ufficio e quindi costituisce, per i magistrati dello stesso, la linea tendenziale da seguire nella scelta dei procedimenti da trattare con maggiore urgenza, fermo restando che- ove le risorse lo consentissero- ovviamente tutti i procedimenti dovrebbero essere trattati in tempi ragionevoli.

Una visione onestamente realistica, impone però scelte chiare, per quanto dolorose: è evidente a chiunque che non si può chiedere/esigere che un magistrato che abbia oltre 2.000 procedimenti in carico possa trattarli tutti con gli stessi tempi, ristretti, giustamente imposti del codice di rito.

Fatta questa premessa, persistendo l'attuale situazione di grave scopertura nell'organico previsto di magistrati e personale amministrativo e - ancor più - mancando il dovuto adeguamento dell'organico stesso alla moltiplicate esigenze seguite alla triplicazione del circondario avvenuta nel 2013, si deve purtroppo dare indicazione ai magistrati di selezionare impegno e risorse *in primis* seguendo i criteri di priorità. Ciò vuol dire che, come già si era chiarito nella prima riunione dell'ufficio¹⁵⁸ seguita all'insediamento di questo procuratore già sopra menzionata, *“i procedimenti diversi da quelli prioritari verranno trattati dai P.M. con sollecitudine e compatibilmente con il carico complessivo del lavoro”*.

Nei casi in cui risulti oggettivamente non possibile (tenuto conto del carico dell'Ufficio) concludere nei termini previsti le indagini preliminari concernenti i procedimenti, prioritari e non, ciascun PM compilerà le previste comunicazioni da trasmettere alla Procura Generale della Repubblica ai sensi dell'art. 127 disp.att.c.p.p. e provvederà agli adempimenti conseguenti.

V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure)

Rimandando altresì a quanto già esposto al paragrafo I.C. (ove peraltro si fa riferimento ai flussi dell'ultimo quadriennio), si rappresenta quanto segue:

L'Ufficio riceve una media costante di circa 7.000 procedimenti l'anno a carico di “noti”, tra cui 6.500 circa iscritti a mod.21 e 500 o poco meno (con lieve flessione negli ultimi due anni) iscritti a mod. 21 bis.

Il dato statistico indica che si tratta di un trend assodato negli anni, quanto meno a partire dal periodo post pandemico.

Particolarmente significativo appare anche l'alto numero di procedimenti a carico di ignoti, ove si registra una media annua di sopravvenuti di poco inferiore agli 11.000 procedimenti annui (ancora una volta il calo numerico registrato nell'ultimo anno è da riferirsi con ogni probabilità alla sopravvenuta procedibilità a querela di diversi reati) .

Si riportano qui in seguito i dati relativi ai flussi di lavoro, con riferimento al biennio 2023/2024.

¹⁵⁸ riunione del 25.2.22

PROCEDIMENTI MOD. 21	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	15.381	15.617
SOPRAVVENUTI	6.599	6.419
ESAURITI	6.363	5.483
PENDENTI FINALI	15.617	16.553

PROCEDIMENTI MOD. 21 bis	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	3.634	3.338
SOPRAVVENUTI	428	412
ESAURITI	724	1.377
PENDENTI FINALI	3.338	2.373

PROCEDIMENTI MOD. 44	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	4.229	3.844
SOPRAVVENUTI	11.327	9.544
ESAURITI	11.712	9.113
PENDENTI FINALI	3.844	4.275

PROCEDIMENTI MOD. 45	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	1.519	1.805
SOPRAVVENUTI	3.746	3.500
ESAURITI	3.460	3.788
PENDENTI FINALI	1.805	1.517

Quanto alle modalità e ai tempi di definizione si rimanda ai dati statistici estrapolati dalla Console penale (allegati¹⁵⁹), che danno atto dell'impegno dell'ufficio, visto l'elevato numero di definizioni pur tenuto conto del proibitivo carico di lavoro e delle gravissime carenze di risorse di supporto amministrativo e di polizia giudiziaria. La importante sofferenza dell'ufficio è peraltro ben rilevabile dai dati relativi ai pendenti iniziali e finali oltre che dai tempi di definizione, rispetto ai quali evidentemente incide in modo pesantemente negativo la necessità di dover comunque definire un arretrato di migliaia di fascicoli assai risalenti.

Si tratta peraltro di situazione che non sarebbe impossibile sanare ove si potesse disporre di adeguate risorse amministrative e di polizia giudiziaria oltre che della piena copertura della pianta organica dei magistrati e dei VPO.

¹⁵⁹ Mod. M313PU del 2023 e del 2024 -procura di Ivrea, allegati.

V.A.2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)

Alla luce dei dati riportati nel paragrafo precedente è più che evidente che nell'attuale situazione le (gravemente insufficienti) risorse disponibili vanno indirizzate nella trattazione e definizione dei procedimenti prioritari, ed è ciò che l'ufficio fa seguendo ormai da tre anni le indicazioni in tal senso formulate con le variazioni del precedente progetto organizzativo e i diversi provvedimenti organizzativi via via adottati .

Infatti, pur definita la cornice dei reati prioritari che indirizzano le scelte operative dell'ufficio e dei singoli magistrati, è stato comunque necessario via via provvedere a ripetute rimodulazioni delle strutture amministrative di supporto tenuto conto delle moltissime defezioni via via registrate nel personale e della conseguente necessità di rivedere le mansioni e le modalità di lavoro dei pochi rimasti. In tal senso si rimanda a quanto già esposto con riferimento alla situazione personale amministrativo e alla avvenuta soppressione di diverse unità operative quali l'ufficio ignoti, l'ufficio affari civili, l'ufficio statistica e l'accorpamento dei relativi compiti in capo ad altre persone e uffici sempre più gravati dai plurimi incombenti. Nel contempo si è cercato di trarre frutto anche dalle dotazioni precarie di supporto e sollievo faticosamente rinvenute e raccolte attraverso applicazioni temporanee, distacchi, parziali e persino mediante l'impiego di volontari che qui operano in attività di supporto in forza di una convenzione stipulata col Comune di Ivrea che provvede agli incombenti assicurativi relativi agli stessi.

Gli obiettivi non possono che essere quelli di **migliorare quantità e tempi delle definizioni**, cercando in primo luogo di dare adeguata e pronta risposta in merito ai reati prioritari, ma altresì trattando in tempi ragionevoli anche gli altri e progressivamente **incidere sull'arretrato, proseguendo nel progetto di abbattimento dello stesso**.

È evidente però che tutto ciò sarà possibile se e in quanto l'ufficio sarà dotato di idonee risorse, in mancanza delle quali, pur col massimo impegno dei magistrati e del personale amministrativo qui operante, la situazione non può che continuare a peggiorare, per il carico crescente di fascicoli giacenti che non pare possibile trattare e tanto più esaurire.

Certo tocca ai dirigenti dettare linee guida e adottare i provvedimenti organizzativi, ma tocca ad altri fornire l'ufficio delle necessarie risorse umane e materiali : allo stato ogni progetto cozza con l'impossibilità di farvi operare qualcuno; non si può gestire la seconda procura del distretto con la pianta organica di quella che era una piccola procura di provincia, con la conseguenza che molti importanti servizi non possono oggi che rimanere scoperti o essere accorpati in capo ad singole unità che per giunta operano senza alcuna possibilità di sostituzione anche rispetto alle assenze fisiologiche . **In queste condizioni anche la sopravvivenza dell'ufficio è già un obiettivo difficile da raggiungere.**

V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)

Si rimanda a quanto esposto al punto precedente.

Tenuto conto del carico di lavoro e delle risorse disponibili è stata ripetutamente data indicazione, nelle variazioni del precedente progetto organizzativo, nelle riunioni e nei vari provvedimenti via via adottati per la gestione dell'ufficio, di **privilegiare la definizione dei processi prioritari**.

Una particolare procedura operativa è stata introdotta per i **reati di Codice Rosso** rispetto ai quali, sono state date indicazioni alla polizia giudiziaria per la rapida comunicazione e trasmissione delle notizie di reato, all'ufficio per l'immediata iscrizione e per l'adozione di una procedura in ogni caso d'urgenza nella trasmissione di deleghe e altri provvedimenti, ai magistrati per l'attenta ed immediata attivazione al fine dei provvedimenti ex art 362 co. 1 ter e 362 bis c.p.p. . Inoltre, al fine di monitorare l'esatto adempimento degli incombeni di cui all'art. 362 comma 1 ter e 362 bis c.p.p. è stato articolato un sistema di annotazione in tempo reale - su un apposito file Excel condiviso tra i magistrati del gruppo specialistico interessato- di tutte le voci necessarie a verificare in tempo reale l'iscrizione, l'assegnazione, i tempi e modi dell'esame della p.o. o della clausola di salvaguardia nonché l'eventuale richiesta di misura cautelare (monitoraggio che tra l'altro consente anche al procuratore di verificare in tempo reale l'esatto adempimento degli incombeni previsti nonché di riferire trimestralmente al procuratore generale i dati relativi).

Inoltre i **procedimenti a trattazione urgente** hanno priorità assoluta sia rispetto all'intervento demandato ai pubblici ministeri sia con riferimento ai compiti rimessi al personale amministrativo. Le **notizie di reato qualificabili come urgenti**, poiché comportano attività giudiziarie da eseguire entro termini tassativi o, comunque sia, pressoché immediati (arresti in flagranza, fermi, sequestri, decessi *et similia*) , oltre ad essere caricate sul portale NDR, sono trasmesse dalla polizia giudiziaria **mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica dedicato** e in uso all'Ufficio. Proprio per le citate ragioni di urgenza, all'iscrizione di queste notizie di reato provvede la segreteria del PM di turno urgenza, il quale evidentemente opera nell'immediato la menzionata verifica della correttezza dei dati trasmessi dalla polizia giudiziaria nella c.n.r. e provvede alle necessarie modifiche o integrazioni.

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

VI.A) Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):

VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;

➤ La Sezione di Polizia Giudiziaria

Il già più volte menzionato difetto genetico di questo ufficio risulta in tutta la sua drammatica evidenza ove si consideri la situazione della Sezione di Polizia giudiziaria che, benché l'ufficio sia progressivamente passato ad un organico di 12 magistrati (ovvero 11 Sostituti Procuratori e il Procuratore), **presenta tuttora il medesimo organico antecedente al 2013**¹⁶⁰ ed alla riforma della geografia giudiziaria, a seguito della quale, come è necessario ancora ricordare, questo Ufficio ha triplicato il bacino di utenza, per territorio ed abitanti, divenendo quindi, per numero di procedimenti, il secondo ufficio requirente del Distretto. Infatti, al progressivo incremento dell'organico dei magistrati **non e' seguito- salvo quanto si dirà a breve - il dovuto adeguamento della pianta organica della polizia giudiziaria**, sicché – **in totale e persistente violazione dell'art. 6 co.1 D. L.vo 28 luglio 1989 n. 271** (a norma del quale, come noto *“L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.”*, questo Ufficio ha mantenuto fino ad ora una **sezione di polizia giudiziaria avente un organico di sole 8 unità**¹⁶¹ (*ex art. 5 co. 1 D. Lvo 271/89*).

Un recentissimo decreto interministeriale del 28/10/2024, pubblicato sul bollettino ufficiale il 15/12/2024, ha finalmente disposto l'adeguamento della pianta organica della sezione di polizia giudiziaria di questo ufficio portandolo da 8 a 24 unità. Tuttavia le procedure amministrative conseguenti ovvero l'individuazione dei gradi delle competenze dei pubblici ufficiali da immettere nella sezione e, ancor più la pubblicazione dei posti virgola non sono ancora avvenute, sicché ad oggi il citato decreto, pur rendendo finalmente giustizia alla necessità di avere una sezione di polizia giudiziaria adeguata alle dimensioni dell'ufficio virgola e di fatto è rimasto lettera morta.

E dunque allo stato la sezione è così composta:

- 3 unità per l'Aliquota dei Carabinieri ;
- 3 unità per l'Aliquota della Polizia di Stato;
- 2 unità per l'Aliquota della Guardia di Finanza .

E' inoltre presente presso l'Ufficio 1 ufficiale di polizia giudiziaria qui assegnato per effetto di convenzione annuale stipulata con l'ASL TO 4 , ed operante – *ex art. 5 co. 2 D. Lvo 271/89* - quale componente della Sezione “Sicurezza del Lavoro” costituita nel Modello Organizzativo della Procura di Ivrea redatto per il triennio 2011-2013 e deliberata dall'allora Procuratore f.f.. Tale

¹⁶⁰ Quando l'organico dei magistrati era pari a 4 unità.

¹⁶¹ Ovvero neppure una unità per magistrato in organico.

unità, inizialmente presente presso questa Procura a tempo parziale, dal 2013 e fino ad oggi è presente a tempo pieno.

È del tutto evidente che la importante carenza di organico della sezione ne compromette gravemente un'efficace operatività e limita notevolmente il supporto che dovrebbe dare ai magistrati. Per poter garantire a ciascun magistrato quantomeno una unità di polizia giudiziaria in affiancamento è stato via via necessario richiedere ai responsabili delle FF.OO. del territorio provvedimenti di applicazione per quanto temporanei e talora parziali di qualche ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Solo grazie alla collaborazione di tali diversi enti è risultato finora possibile gestire, benché al minimo, attività di polizia giudiziaria all'interno degli uffici di procura, come dovrebbe essere appunto per la sezione relativa.

La sezione di polizia giudiziaria coadiuva i magistrati prevalentemente con il modulo dell'**affiancamento**¹⁶², ferma restando la possibilità di indagini svolte collettivamente da più appartenenti alla sezione. Inoltre l'Ass. Leonardi cura, con il Procuratore, la gestione dei fascicoli Ignoti.

Va dato atto al personale della Sezione di non essersi limitato a svolgere i compiti di polizia giudiziaria istituzionali, ma di aver anche manifestato disponibilità ad assumere altri incarichi nell'assolvimento di importanti servizi.

Ed infatti, il Responsabile dell'Aliquota CC., Luog. COLLERIO è responsabile dell'ufficio C.I.T., ora coadiuvato nelle funzioni altresì dai responsabili delle altre due aliquote, Mar. G.d.F. MILAZZO e Sost. Comm. ALBANESE¹⁶³. Inoltre l'App.sc. DE CICCIO coadiuva l'ufficio Dibattimento, in particolare per la notifica delle citazioni testi, il Sovr. SCADUTO coadiuva il servizio esecuzioni e affari civili, seguendo i LPU in corso di esecuzione

Oltre all'articolazione Spresal già sopra ricordata, operano presso l'ufficio ulteriori risorse specializzate, distaccate (totalmente o parzialmente) presso la Procura in base a rapporti di convenzione o simili

- **Sezione fasce deboli**: si tratta di una struttura qui nata almeno un decennio prima che l'attenzione mediatica generale portasse a strutturare analoghe esperienze presso gran parte degli uffici giudiziari: si occupa di coadiuvare i magistrati nelle indagini relative ai fascicoli di "codice rosso" e in genere di violenza familiare o in danno di persone vulnerabili, nonché ad istruire e seguire i procedimenti di volontaria giurisdizione attivati dal pubblico ministero o nel quale lo stesso è comunque coinvolto.

E' formata da appartenenti alla polizia locale di Ivrea, a un appartenente alla Compagnia Carabinieri di Ivrea parzialmente impiegato presso la Procura nonché da due assistenti sociali (qui applicate a tempo parziale in forza di convenzioni con Asl TO4 e Regione Piemonte);

¹⁶² Affiancamento di una unità di polizia giudiziaria, di vario grado, con un magistrato, secondo uno schema più volte rivisitato, in ragione delle contingenti risorse e necessità, e da ultimo ridefinito con nota prot.24-23 I, confluita anche nella parziale variazione del precedente progetto organizzativo con nota prot. 24-41 I.

¹⁶³ Cio' a seguito di disposizione adottata con nota prot. 20-39 I

- **Sezione reati ambientali ed edilizia:** si tratta di un'articolazione dedicata a coadiuvare i magistrati nelle indagini relative alla materia in questione: vi operano una dipendente Arpa in convenzione, e un tecnico comunale in parziale distacco.

I rapporti con la polizia giudiziaria della sezione sono tenuti quanto alle direttive generali dal procuratore e rispetto alle deleghe e al lavoro quotidiano dai singoli magistrati ovviamente in linea col progetto organizzativo e le direttive dell'ufficio.

Quanto ai rapporti col personale amministrativo, in assenza del dirigente amministrativo (non previsto in pianta organica) e del direttore amministrativo (posizione presente in pianta organica ma di fatto mai coperta a partire dal 2013), i rapporti sono tenuti direttamente dal procuratore e dal funzionario che amministrativamente si occupa del personale (dr. LARIA).

Dovendosi qui preliminarmente richiamare quanto già sopra esposto (v. § I.A.3.) con riferimento alla gravissima carenza di personale amministrativo, si riassumono qui di seguito i vari servizi o uffici nei quali si articola il lavoro del personale amministrativo, alcuni dei quali peraltro già in precedenza richiamati:

- **Segreterie dei magistrati** (ogni Pubblico Ministero ha (o meglio dovrebbe avere¹⁶⁴) una segreteria composta attualmente da una unità di personale amministrativo; le segreterie sono organizzate secondo un modulo di abbinamento per mutuo supporto tra due segreterie per eventuali particolari urgenze o necessità e - in ogni caso – per il caso di assenza del collega della segreteria abbinata¹⁶⁵).
- **Segreteria del Procuratore** (anch'essa composta da una unità); cura i seguenti compiti¹⁶⁶:
- posta del Procuratore;
 - accoglienza delle persone che devono incontrare il Procuratore;
 - tenuta del Registro intercettazioni;
 - tenuta del Registro mod. 46 (Anonimi);
 - tenuta del Registro Atti riservati del Procuratore;
 - tenuta del Registro dei provvedimenti relativi ai rapporti con gli organi di informazione (ex D. L.vo 188/21)
 - gestione e scarico dei procedimenti mod. 45 assegnati al Procuratore (la fase di iscrizione viene svolta dall'Ufficio Iscrizioni);
 - iscrizione – in ciò coadiuvata dall'operatore SCAFFEO - dei procedimenti mod. 44, ad eccezione di quelli spettanti al turno urgenza e poi assegnati al PM di urgenza ovvero - dopo gli atti urgenti – al PM del gruppo specialistico, e di quelli iscritti per elenco¹⁶⁷;

¹⁶⁴ allo stato la segreteria del dr. PIERGIANNI è scoperta per carenza di personale dal 1 luglio 2024; vi provvedono, con turni di rotazione settimanale, gli addetti alle altre segreterie, che quindi - nella settimana di rotazione - provvedono anche a questo servizio in aggiunta alla gestione della segreteria del PM di diretto abbinamento.

¹⁶⁵ provvedimento formalizzato con la nota prot 22- 32 I.

¹⁶⁶ come ridefiniti da un ultimo con la nota prot. 24-37 I .

¹⁶⁷ di questi ultimi si occupa la signora DE FAZIO

- gestione (in ciò coadiuvata dalla p.g. destinata alla trattazione degli ignoti) dei procedimenti mod. 44 assegnati al Procuratore) e scarico dei medesimi, ad eccezione di quelli iscritti per elenco¹⁶⁸;
- iscrizione dei procedimenti mod. 46 e gestione e scarico di quelli assegnati al Procuratore;
- gestione e scarico dei procedimenti mod. 21 e 21 bis assegnati al Procuratore;
- riassegnazioni dei procedimenti a seguito di provvedimento del Procuratore, eventualmente su istanza del PM assegnatario;
- gestione decessi (per i soli casi che non vengano gestiti dal PM di turno urgenza) ;
- coordinamento rapporti dell'ufficio con Agenzia delle Entrate e Procura presso il Tribunale per i minorenni;
- gestione incumbenti di segreteria relativi all'assegnazione alla sezione di p.g. delle sentenze ex art. 420 quater cpp.;
- supporto alle segreterie dei magistrati in caso di necessità nonché supporto e coordinamento delle stesse rispetto agli incumbenti preispettivi e postispettivi¹⁶⁹.
- opera come unica unità di supporto amministrativo nel progetto Abbattimento Arretrato gestito dal procuratore.

- e ufficio 335 (vi sono addetti due ausiliari, che si occupano anche del ricevimento e URP smistamento posta;
- Casellario;
- Ufficio iscrizioni;
- Ufficio dibattimento;
- Ufficio esecuzioni¹⁷⁰, affari civili, Fug e inventario;
- Ufficio spese, registro 42 e acquisti;
- Ufficio protocollo ;
- Ufficio personale.

Come si è già sopra esposto, numerosi dipendenti svolgono più mansioni o supportano diverse articolazioni, evidentemente per necessità non potendosi consentire la totale scoperta di taluni servizi e d'altro canto **essendo il numero delle persone in organico assolutamente insufficiente a coprire in modo adeguato le diverse necessità dell'ufficio.**

A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;

I rapporti col tribunale e coi suoi dirigenti (presidente e presidente sezione penale) sono ricorrenti e cordiali Si svolgono, oltre che nelle previste riunioni e nelle conferenze permanenti, altresì in con modalità informali al presentarsi di particolari necessità o imprevisti (in tali situazioni si ricorre alla comunicazione rapida via mail o telefono).

In presenza di problematiche di una certa portata o ricorrenti sono state organizzate delle riunioni per trovare soluzioni condivise anche formalizzandone il contenuto e gli esiti.

Viste le gravissime carenze di personale amministrativo ma, specie per quanto riguarda il tribunale anche magistratuale, è stata intrapresa una frequente interlocuzione con il Tribunale al fine di definire alcune criticità ovvero migliorare alcune fasi del servizio, anche nell'ottica del necessario

¹⁶⁸ V. nota 2.

¹⁶⁹ l'ufficio è stato oggetto di ispezione ordinaria nei mesi di Giugno/ Luglio 2024.

¹⁷⁰ V. § 10.3.

coordinamento dei rispettivi obiettivi con riferimento alla individuazione delle priorità, da inserire rispettivamente nelle tabelle e nel progetto organizzativo.

In particolare, a seguito di interlocuzioni e riunioni col Presidente del Tribunale e col Presidente f.f. della Sezione Penale (anche responsabile della Sezione GIP/GUP), si è elaborato un protocollo condiviso contenente misure volte al superamento delle criticità relative alle iscrizioni nel registro 42¹⁷¹, è stata condivisa o quantomeno partecipata l'elaborazione dei provvedimenti relativi all'accesso agli uffici giudiziari durante la fase pandemica regolamentata.

Si sono svolte diverse riunioni¹⁷² al fine di valutare criticità e problematiche varie legate alla fase dibattimentale o predibattimentale via via presentatisi, concordando modalità operative che sono state diffuse ai rispettivi uffici.

A seguito di opportuna recente riunione del 13/12/2024 è stato concordato un protocollo operativo per le comunicazioni tra Procura e Tribunale civile in relazione a quei profili di comune interesse ravvisabili nei procedimenti penali per reati di ambito familiare e – per altro verso - nelle cause civili in materia di famiglia e volontaria giurisdizione.

Nella stessa ottica è stata svolta una riunione comune con la partecipazione dell'UEPE Torino alle comuni problematiche riguardanti i compiti di accertamento affidati agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna con riferimento alle disposizioni della legge 168/2023 contenente disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

In generale si può dire che vi è costante e proficuo dialogo col tribunale.

VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

Nella convinta consapevolezza che l'Avvocatura sia componente essenziale del servizio Giustizia, questo procuratore considera il C.O.A locale un interlocutore costante e privilegiato per l'ufficio di procura.

Nei rapporti intercorsi col Foro locale (ed anche con quello torinese, che del resto assiste una consistente fetta di utenti del nostro Circondario, formato anche da territori tradizionalmente appartenenti all'area torinese), si è sempre, da parte di questo procuratore, incoraggiato il dialogo, anche con strumenti rapidi ed informali quali mail, telefono, ecc, nella consapevolezza di dover correttamente e con franchezza interloquire, anche in merito alle molte criticità dell'ufficio, legate alla gravissima carenza di risorse umane, che creano allarme e danno nell'utenza.

In tal senso si è da tempo avviato un percorso condiviso con il Foro ed il tribunale (talora anche con la partecipazione delle istituzioni locali) per cercare di sollecitare il ministero ad una maggiore attenzione per le risorse umane e materiali di questa sede giudiziaria, come detto per molti versi carente. Tra queste iniziative va segnalato il ripetuto contatto con il capo dipartimento preposto all'organizzazione degli uffici giudiziari presso il ministero, col quale sono stati intrattenuti incontri grazie all'attivazione proprio dal COA.

Del resto questo procuratore ha più volte partecipato al Consiglio dell'Ordine le gravi problematiche dell'ufficio, trasmettendo dati ed relazioni ed altresì partecipando ad alcune riunioni dedicate presso il Consiglio.

¹⁷¹ Protocollo definito con nota prot. 22-46 I - "misure di superamento delle criticità nell'utilizzo del registro modello 42: protocollo condiviso con il tribunale."

¹⁷² da ultimo riunione 07/06/2024

E' in corso anche un'interlocuzione volta a trovare una soluzione praticabile per l'accesso da remoto agli atti digitalizzati.

In data 29/04/2024 è stata stipulata con il COA Ivrea una convenzione avente ad oggetto linee guida condivise in merito alla procedura di negoziazione assistita.

VI.B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)

I rapporti con la procura presso il tribunale per i minorenni sono costanti e frequenti e per anni hanno seguito una bozza di accordo che era stata elaborata in sede di Conferenza Distrettuale ed attendeva la formale emanazione con l'avallo della Procura Generale. Finalmente nei giorni scorsi tale protocollo¹⁷³, condiviso dal procuratore generale, dal procuratore presso il tribunale per i minorenni e da tutti i procuratori del distretto, è stato finalmente sottoscritto ed è stato qui trasmesso con nota prot. 1604/SP/2025.

Col medesimo sono state regolamentate tutte le procedure di contatto, collegamento, interferenza tra le procure ordinarie e quella minorile, sia in materia penale che in materia civile, cristallizzando i rispettivi oneri e diritti e definendo le modalità delle varie comunicazioni.

¹⁷³ Allegato .

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

VII.A) Criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. (solo per le Procure Distrettuali). (art. 11 co. 3 n. 21 Circ. Procure)

I criteri sono determinati nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo. Ai magistrati della D.D.A. non possono essere assegnati affari diversi da quelli per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., salva possibilità di deroga con provvedimento adeguatamente motivato. (art. 30 co. 5 Circ. Procure)

VII.B) Magistrati assegnati alla D.D.A. (art. 30 Circ. Procure)

- Numero e nominativo dei magistrati assegnati alla D.D.A. con indicazione degli estremi del relativo decreto di designazione.

Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato tra un quinto e un quarto dei sostituti in organico presso la procura distrettuale, salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione.

Magistrato assegnato alla D.D.A.	Estremi del decreto di designazione

VII.C) Unità competente in materia di antiterrorismo (art. 30 co. 6 Circ. Procure)

- Precisazione della natura dell'unità (articolazione interna alla D.D.A. o sezione autonoma) e ragioni della scelta organizzativa adottata.

VII.D) Struttura della D.D.A.

VII.D.1. Direzione della D.D.A. (art. 34 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica è preposto all'attività della D.D.A. costituita presso il suo ufficio. Egli può delegare le predette funzioni ad uno o più procuratori aggiunti e, in ipotesi di mancanza del procuratore aggiunto, o per eccezionali esigenze, adeguatamente motivate nel provvedimento di delega, ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può essere limitata quanto all'oggetto. Quando vi siano in organico più Procuratori aggiunti il procuratore della Repubblica procede ad interpello.

VII.D.2. Eventuale articolazione in più unità di lavoro e indicazione dei procuratori aggiunti cui è affidata la relativa direzione e coordinamento delle indagini (art. 32 Circ. Procure)

Al procedimento per la designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A., si applicano gli artt. 9, comma 5, e 31, commi 2, 3 e 4 della circolare. Per la valutazione delle "specifiche attitudini" indicate dall'art. 31, comma 3, si

attribuisce speciale rilievo all'esperienza maturata dal magistrato nel decennio precedente come componente della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo ovvero, come componente della Direzione distrettuale antimafia, presso la medesima o diversa Procura della Repubblica.

VII.D.3. Funzioni di direzione e coordinamento delegate ai procuratori aggiunti (art. 32 Circ. Procure)

Qualora il procuratore della Repubblica trattenga per sé le funzioni di direzione, i procuratori aggiunti, ove designati a far parte della D.D.A., svolgono comunque funzioni di collaborazione con quest'ultimo ai fini della direzione e del coordinamento delle indagini nelle unità di lavoro in cui è articolata la D.D.A. e alle quali sono assegnati.

Nello svolgimento delle funzioni di collaborazione loro attribuite, i procuratori aggiunti, in particolare, potranno essere delegati dal procuratore della Repubblica a:

a) verificare la puntuale esecuzione, nell'ambito dell'unità o delle più unità di lavoro nelle quali sono inseriti, delle direttive impartite dal procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria, assicurare, anche ai fini di cui all'art. 117, comma 2-bis, c.p.p., la completezza e la tempestività dell'informazione reciproca sull'andamento delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, a tal fine, a segnalare al procuratore della Repubblica eventuali disfunzioni e inconvenienti per l'adozione degli opportuni provvedimenti organizzativi;

b) designare i magistrati che, all'interno dell'unità o delle più unità nelle quali sono inseriti, debbano occuparsi dei procedimenti secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio adottati ai sensi del D. Lgs. n. 106/2006, come da ultimo modificato dalla l. n. 71/2022, nonché delle disposizioni previste dagli articoli da 15 a 27;

c) procedere, sempre secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio, ad eventuali co-assegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro (o delle loro) unità ed informare il procuratore della Repubblica della eventuale necessità di co-assegnazione anche con altri magistrati;

d) riferire al procuratore della Repubblica sui procedimenti per i quali è previsto che i sostituti assegnatari informino il procuratore aggiunto;

e) dare, per delega del procuratore della Repubblica, l'assenso e, sempre per delega, apporre il "visto", in conformità ai criteri generali di organizzazione dell'ufficio e degli artt. 19 e 20, sui provvedimenti dei sostituti addetti all'unità (o alle unità) in cui, quali procuratori aggiunti, sono inseriti;

f) assicurare uniformità d'indirizzo nella conduzione delle indagini, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati addetti all'unità (o alle unità) in cui essi sono inseriti.

VII.E) Assegnazione degli affari (art. 36 Circ. Procure)

- Criteri di co-assegnazione dei procedimenti

La co-assegnazione deve avere riguardo alla necessità di disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della D.D.A., ovvero di far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro o, ancora, di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito di diversa sezione dell'ufficio. Nella co-assegnazione dei procedimenti il Procuratore della Repubblica ha cura di valorizzare le specifiche professionalità ed attitudini dei magistrati dell'ufficio e, al tempo stesso, di assicurare agli stessi pari opportunità di accesso.

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

VIII.A) Esoneri

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (art. 63 Circ. Procure)

Gli esoneri non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.

Nessuno dei magistrati dell'ufficio fruisce di esoneri parziali o totali del lavoro

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione

VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati

VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (art. 65 Circ. Procure)

La riduzione dal lavoro ordinario può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, così come previsto dall'articolo 6 della circolare in materia (delibera del Consiglio del 6 novembre 2019) e può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.

Il dr. Alessandro GALLO è MAGRIF dell'ufficio, nominato con provvedimento 08/03/2022.

Per effetto di provvedimento motivato emesso dal procuratore alla luce delle dimensioni dell'ufficio (che ha una pianta organica inferiore a 20 magistrati e per il quale dunque l'esonero è da considerarsi facoltativo) e tenuto conto delle gravi carenze nella copertura dell'organico e dell'imponente carico di lavoro dei magistrati di questo ufficio, **non è stato riconosciuto al MAGRIF alcun esonero**. Il provvedimento relativo (prot 22-664 U del 17/05/2022 ha avuto il parere favorevole del Consiglio Giudiziario ed ha ottenuto una delibera di presa d'atto del Consiglio Superiore (delibera del 06/07/2022).

VIII.B.2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. (artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)

L'esonero tiene conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 25% del carico di lavoro. La misura dell'esonero può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.

Nessuno dei magistrati dell'ufficio svolge le funzioni di R.I.D.

VIII.B.3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 69 e 70 Circ. Procure)

La misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria è stabilita nel 40%, e non è rinunciabile.

Nessuno dei magistrati dell'ufficio è stato nominato componente della Sto.

VIII.B.4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 71 e 72 Circ. Procure)

I componenti eletti del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi, non possono usufruire dell'esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta ai magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione è regolata come segue:

- a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati togati in pianta organica;*
 - b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati togati;*
 - c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati togati;*
 - d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati togati in pianta organica;*
 - e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.*
- L'esonero non è rinunciabile.*

Nessuno dei magistrati dell'ufficio è stato nominato componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

Il progetto organizzativo elaborato dal precedente dirigente non conteneva disposizioni in merito al benessere organizzativo e alla tutela della genitorialità.

Questo procuratore aveva dunque provveduto in merito con parziale variazione (di cui alla nota prot. 22-67 I , dettando la seguente disciplina:

“Si ritengono pienamente applicabili e di concreta attuazione le previsioni della circolare sulla formazione della tabella 2020/2022, di cui alla delibera CSM 23.7.2020 e relative alla tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), alle misure organizzative a tutela del nucleo familiare (art.257) ai Magistrati in maternità o che provvedono alla cura dei figli minori (art. 263), alla tutela della genitorialità e della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità (artt. 262, 264, 270), al divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale (art. 268).

Altrettanti adempimenti riguardano le misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati, della partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti, del clima relazionale (artt.256, 259, 260, 261).

Si provvederà, inoltre, a dare attuazione ai provvedimenti, a partire dalla delibera CSM del 9.4.2008, con cui sono stati istituiti i Comitati pari opportunità affinché “nel funzionamento degli uffici, si sviluppi una cultura organizzativa in un’ottica di genere”.

*E’, pertanto, compito del Procuratore di garantire il perseguimento delle **pari opportunità** e di vigilare sul rispetto di questo obiettivo anche con riferimento al personale amministrativo e della polizia giudiziaria, oltre che dei Magistrati onorari.*

Si provvederà secondo quanto previsto dalle delibere consiliari.

- saranno preventivamente sentiti i Magistrati interessati;*
- saranno adottate misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro con le esigenze previste.*

E’ compito del Procuratore agire, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche:

- per mantenere il **benessere fisico e psicologico** dei Magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale;*
- per riconoscere e valorizzare le competenze e gli apporti dei Magistrati all’organizzazione;*
- per coinvolgere i Magistrati nelle scelte organizzative dell’ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa oltre che nella direzione della polizia giudiziaria (ciò che del resto avviene abitualmente nelle riunioni periodiche o in ogni caso indette in vista di decisioni rilevanti per l’ufficio);*
- per mantenere un **clima relazionale sereno**, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l’equa distribuzione dei carichi di lavoro, resolvendo la presenza di situazioni conflittuali.*

Il tema della **tutela della genitorialità** è stato trattato nella riunione del 9.6.22, con conseguente elaborazione della disposizione relativa, adottata con nota prot. 22-62 I del 15.7.22, che pertanto va a formare parte del progetto organizzativo dell'ufficio nei termini sotto riportati:

“Rilevato che la Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura del 16.11.2017 come modificata con la Circolare 16.12.2020, prevede, all'articolo 46, che **"agli uffici requirenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, in tema di: Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art.4),..... tutela della genitorialità e della malattia ('art. 262), magistrati in maternità o che provvedano alla cura dei figli minori (art. 263), divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 268),benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 256-270 escluso l'art.260);**

considerato dunque che nel progetto organizzativo occorre tener conto delle esigenze di tutela della maternità e della compatibilità del lavoro con le esigenze familiari e con i doveri di assistenza che gravano sul magistrato secondo le previsioni della citata circolare (art. 4);

ritenuto inoltre che non vengano qui in discussione i profili di cui all'art. 263 della riferita Circolare sulle tabelle (secondo cui rispetto ai "magistrati maternità o che provvedano alla cura dei figli minori in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari né della sede di esercizio delle funzioni")¹⁷⁴ e dell'art.268 (che prevede il divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale, salvo che si provveda alla sua sostituzione);

occorre dunque provvedere in ordine alle **misure eventualmente adottande ai fini di una corretta tutela della genitorialità** (e della malattia).

In via generale la circolare sulle tabelle indica all'art.264 i sotto indicati punti essenziali:

- 1) **"nell'organizzazione degli Uffici viene assicurata la tutela delle esigenze connesse alla gravidanza e alla genitorialità, dovendosi tenere conto delle necessità di coloro che provvedano anche non in via esclusiva o prevalente alla cura dei figli minori fino a sei anni di età degli stessi....."**;
- 2) **"i dirigenti degli uffici adottano misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell'ufficio in stato di gravidanza o in congedo parentale e comunque con prole di età inferiore a sei anni con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato"**;
- 3) **"i dirigenti degli uffici..... esentano i magistrati con prole di età inferiore ai sei anni da ogni attività ovvero incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria, salva la disponibilità manifestata dal magistrato"**;
- 4) **analoghe misure vanno adottate nei confronti di magistrati con comprovate problematiche di salute ovvero che siano genitori di prole con situazioni di handicap accertato;**
- 5) **le previsioni di cui ai commi 1 e 2 "possono essere derogate se il dirigente, con provvedimento che dia conto di esigenze non altrimenti garantite, rilevi motivatamente l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tali casi resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli fino a tre anni.**

¹⁷⁴ Materia, quantomeno per quanto attiene al mutamento di sede, del tutto sottratta alle prerogative dei capi degli uffici.

La Circolare sulla tabelle, pur rappresentando che le modalità di attuazione delle disposizioni di cui sopra devono ispirarsi "a criteri di flessibilità organizzativa"¹⁷⁵, indica, rispettivamente per il settore civile e per il settore penale, alcune misure organizzative che, a titolo di esempio, possono essere adottate.

Per quanto attiene al settore penale, le misure organizzative esemplificate (art. 267) tengono conto ovviamente delle particolari problematiche degli uffici giudicanti (cui si riferisce in prima battuta la circolare in questione), e perciò hanno ad oggetto principalmente l'inserimento del magistrato genitore nei dibattimenti, profilo questo non direttamente esportabile negli uffici requirenti. Tuttavia la stessa disposizione prevede, per gli uffici GIP/GUP (il cui lavoro ha per alcuni versi problematiche simili a quello del PM) la possibilità di "esonero del magistrato dalla partecipazione ai turni per gli affari urgenti e alle udienze di convalida..... con una maggiore assegnazione di affari" nonché per gli uffici di sorveglianza (per cui pure vale l'osservazione sopra svolta con riferimento all'ufficio GIP/GUP) la possibilità di "esonero del magistrato dai colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e dagli affari di particolare urgenza".

Ribadito il - peraltro ovvio - divieto di assegnazione ai magistrati in congedo di maternità, paternità o parentale, salvo il caso di sostituzione (art. 268), la Circolare sulle tabelle prevede altresì la possibilità di assegnazione temporanea ad altra sezione o settore "qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia" (art. 269).

*Tutto ciò premesso, in fase di variazione del progetto organizzativo vigente (che nulla prevedeva in merito), occorre predisporre le idonee misure organizzative di cui sopra **in relazione alle peculiari esigenze del nostro ufficio**¹⁷⁶.*

In particolare, tenuto conto delle modalità di organizzazione del lavoro presso l'ufficio e dei criteri di assegnazione degli affari, va precisato che :

- a) nessuna incompatibilità appare ravvisabile **in generale** tra il lavoro ordinario dell'ufficio e la situazione del magistrato genitore, ben potendo il lavoro stesso essere articolato ed organizzato dal magistrato stesso secondo ritmi ed anche orari che consentano di assicurare entrambe le esigenze;*
- b) possibili criticità potrebbero verificarsi in relazione alla copertura del **turno urgenza**, invero non tanto per la gravosità o la quantità dei compiti ad esso ricollegabili quanto piuttosto per la necessità di dovere (sia pur raramente) provvedere a **sopralluoghi urgenti anche fuori sede ed anche in ora notturna o in giornata festiva**.*

Tali ultimi incombenti appaiono in effetti difficilmente compatibili con le esigenze di tutela della genitorialità, in primo luogo non essendo programmabili ed in ogni caso potendo incidere significativamente sull'organizzazione della vita familiare e della gestione dei figli di età inferiore ai sei anni.

*In tale contesto **non appare perciò opportuno prevedere in via generale un esonero del magistrato genitore (con figli di età inferiore ai sei anni) dal turno urgenza**, misura che nel contempo aggraverebbe significativamente la condizione degli altri magistrati dell'ufficio (oltretutto in una situazione di copertura di organico che raggiunge il 44%) e,*

¹⁷⁵ Art. 265

¹⁷⁶ nel quale allo stato risulta interessata, per essere nella condizione prevista dalla normativa in questione, **un magistrato, con prole di età inferiore ai 6 anni (dr.ssa PARATO).**

d'altro canto, richiederebbe comunque una compensazione per il magistrato esentato in termini di altri fascicoli.

*Appare al contrario necessario prevedere un sistema che consenta al magistrato genitore nelle condizioni di cui sopra di poter essere sostituito nel caso in cui, durante il turno urgenza, sia necessario provvedere a **sopralluogo in orario serale o notturno (alle 19:00 alle 9:00 del mattino seguente)** o in giornate festive. In tali ultimi casi il magistrato genitore, sempre che lo ritenga, potrà richiedere al collega che segue nell'indicazione del turno urgenza o, in mancanza dello stesso, al magistrato di turno assegnazione ordinaria contemporaneo al proprio turno urgenza, di svolgere l'incombente;*

- c) *qualche criticità potrebbe poi verificarsi in relazione alla copertura di **udienze in orario pomeridiano**, che potrebbero protrarsi anche in serata o comunque nel tardo pomeriggio. In relazione a ciò, deve ritenersi sin d'ora **autorizzata l'istanza del PM d'udienza** (che sia altresì genitore di prole di età inferiore ai sei anni) volta ad **ottenere** il rinvio delle udienze pomeridiane laddove si protraggano in orario non compatibile con una piena tutela della genitorialità.) “.*

Alla luce della disposizioni della nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di procura ed all'esito di una riunione svolta in merito all'argomento tra i magistrati dell'ufficio¹⁷⁷, preso atto delle nuove disposizioni e della circostanza che la situazione interna nel frattempo è parzialmente mutata, essendovi nell'ufficio due magistrati nelle condizioni previste per l'applicazione delle relative misure di tutela¹⁷⁸,

Rilevato che entrambi i magistrati interessati hanno manifestato la disponibilità a coprire anche i turni di urgenza¹⁷⁹,

si confermano le misure di tutela già vigenti, ovvero:

- 1) **la possibilità per il magistrato genitore di prole di età inferiore ai sei anni di poter essere sostituito nel caso in cui, durante il turno urgenza, sia necessario provvedere a **sopralluogo in orario serale o notturno (alle 19:00 alle 9:00 del mattino seguente)** o in giornate festive. In tali ultimi casi il magistrato genitore, sempre che lo ritenga, potrà richiedere al collega che segue nell'indicazione del turno urgenza o, in mancanza dello stesso, al magistrato di turno assegnazione ordinaria contemporaneo al proprio turno urgenza, di svolgere l'incombente;**
- 2) **l'automatica autorizzazione per il PM d'udienza (che sia genitore di prole di età inferiore ai sei anni) a presentare l'istanza volta ad ottenere il rinvio delle udienze pomeridiane laddove si protraggano in orario non compatibile con una piena tutela della genitorialità.**

Viene ulteriormente stabilito che il magistrato genitore di prole con età inferiore a sei anni potrà indicare i periodi di ferie con prelazione rispetto agli altri colleghi, seppur compatibilmente con le esigenze generali dell'ufficio; di conseguenza, in caso di necessità di negare l'autorizzazione alle ferie in determinati periodi per motivi d'ufficio verranno maggiormente tutelati i magistrati genitori rispetto agli altri.

Ivrea, 14 Marzo 2025

Il Procuratore della Repubblica

Dr.ssa Gabriella VIGLIONE



VIGLIONE GABRIELLA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
14.03.2025 18:06:53
GMT+01:00

¹⁷⁷ riunione del 20/02/2025.

¹⁷⁸ e cioè la Dr.ssa PARATO, genitore di minore di età inferiore a 6 anni e il dr. GALLO, genitore di minore di età inferiore a 3 anni.

¹⁷⁹ denominati all'art. 81 della Circolare come "turni ordinari di reperibilità per arresti e urgenze"